



**Nn. 2636, 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476-A**

*Relazione orale*  
*Relatori D'ALFONSO e OSTELLARI*

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE  
DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

(2<sup>a</sup> - GIUSTIZIA)

(6<sup>a</sup> - FINANZE E TESORO)

*nella seduta del 4 agosto 2022*

Comunicato alla Presidenza il 4 agosto 2022

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (n. 2636)

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze  
e dal Ministro della giustizia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2022**

CON ANNESSI TESTI DEI

**DISEGNI DI LEGGE**

Ordinamento della giurisdizione tributaria (n. 243)

**d'iniziativa dei senatori VITALI, PEROSINO, MODENA, MINUTO, CONZATTI,  
GALLIANI, GALLONE, RIZZOTTI, MASINI e BERARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2018**

Codice del processo tributario (n. 714)

**d’iniziativa dei senatori CALIENDO, MODENA, DAL MAS, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI e Alfredo MESSINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2018

Codice della giurisdizione tributaria (n. 759)

**d’iniziativa dei senatori NANNICINI, D’ALFONSO, ASTORRE, CUCCA, FEDELI, GIACOBBE, MALPEZZI, MANCA, MISIANI, RICHETTI, FERRAZZI e STEFANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Riforma della giustizia tributaria (n. 1243)

**d’iniziativa dei senatori ROMEO, OSTELLARI, PEPE, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2019

Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria (n. 1661)

**d’iniziativa dei senatori FENU, LEONE, D’ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA, ROMANO e GAUDIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GENNAIO 2020

Codice del processo tributario (n. 1687)

**d’iniziativa del senatore MARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2020

Ordinamento della giurisdizione tributaria (n. 2476)

**d’iniziativa dei senatori MISIANI, ALFIERI, ASTORRE, COLLINA,  
COMINCINI, D’ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, ROJC,  
STEFANO, TARICCO, VATTUONE e VERDUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2021**

*assorbiti nel disegno di legge n. 2636*

**INDICE**

## Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 5
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 6

Testo d’iniziativa del Governo e testo degli articoli formulato  
dalle Commissioni riunite ..... » 8

## Disegni di legge:

- n. 243, d’iniziativa dei senatori Vitali ed altri ..... » 56
- n. 714, d’iniziativa dei senatori Caliendo ed altri ..... » 69
- n. 759, d’iniziativa dei senatori Nannicini ed altri ..... » 108
- n. 1243, d’iniziativa dei senatori Romeo ed altri ..... » 157
- n. 1661, d’iniziativa dei senatori Fenu ed altri ..... » 170
- n. 1687, d’iniziativa dei senatori Marino ..... » 219
- n. 2476, d’iniziativa dei senatori Misiani ed altri ..... » 254

## **PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

### **sul disegno di legge e sugli emendamenti**

4 agosto 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti 1.26, 1.66, 1.88, 1.89, 1.100, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.16, 2.42, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43, 2.44, 2.47 e 4.17, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Resta sospeso il parere sui restanti emendamenti.

### **su emendamenti**

4 agosto 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.2000, 1.0.1000 (già 1.84), 2.13 (testo 2), 2.28 (testo 2), 2.30 (testo 3), 2.53 (testo 2), 2.0.12 (testo 4), 4.19 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.22 (testo 2) e 2.0.11 (testo 3), riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Resta sospeso il parere sui restanti emendamenti.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Marco PELLEGRINI)

**sul disegno di legge**

3 agosto 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che, con riguardo alla procedura di interpello di cui all'articolo 1, comma 7, i requisiti di anzianità ivi previsti siano stabiliti ai soli fini dell'accesso alla predetta procedura, senza riflessi sulla progressione economica stipendiale dei magistrati interessati.

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica:

all'articolo 1, comma 7, secondo periodo, le parole: « indicati al comma 3 » siano sostituite dalle seguenti: « indicati al comma 4 ».

**sugli emendamenti**

4 agosto 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.8, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.45, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.94, 1.96, 1.102, 1.103, 1.107, 1.108, 1.110, 1.0.1, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 1.17, 1.28, 1.29, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.60, 1.61, 1.62, 1.64, 1.65, 1.68, 1.83, 1.91, 1.92, 1.93, 1.95, 1.99, 1.105, 1.106, 01.1, 1.1, 1.3, 1.6, 1.18, 2.52, 2.0.2, 2.0.3, 2.6, 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.53, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.8, 2.26, 2.51, 3.0.2, 3.0.3, 4.15, 4.20, 4.24, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.16, 4.18, 4.22, 4.23, 4.25 e 4.26.

Sulle proposte 1.58, 1.59, 1.63, 1.104, 4.11 e 4.14, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione dell'emendamento nella stessa versione della proposta 1.2000.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi comprese le riformulazioni trasmesse, fatta eccezione per le proposte 1.2, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.15, 3.0.1 e 4.27, il cui esame resta sospeso.

### **su ulteriori emendamenti**

4 agosto 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.15, 3.0.1 e 4.27.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.0.1 (testo 2) e 2.0.11 (testo 3).

Sull'emendamento 2.0.12 (testo 4), il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito di sostituire, all'ultimo periodo, la parola: « favorire » con la seguente: « fornire ».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)*

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – *(La giurisdizione tributaria)* – 1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO

DALLE COMMISSIONI RIUNITE

—

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)*

1. *Identico:*

a) **le parole: « commissione tributaria provinciale », « commissioni tributarie provinciali », « commissione tributaria regionale », « commissioni tributarie regionali », « commissione tributaria » e « commissioni tributarie », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « corte di giustizia tributaria di primo grado », « corti di giustizia tributaria di primo grado », « corte di giustizia tributaria di secondo grado », « corti di giustizia tributaria di secondo grado », « corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado » e « corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado »;**

b) *identica:*

« Art. 1-bis. – *(La giurisdizione tributaria)* – 1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-*quater*.

3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le commissioni tributarie regionali »;

b) all'articolo 3:

1) le parole: « tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari » e « tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari »;

2) le parole: « tabelle E ed F », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni contenute nell'articolo 11 »;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*I giudici delle commissioni tributarie provinciali*) - 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.

3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in **448** unità presso le **corti di giustizia tributaria di primo grado** e **128** unità presso le **corti di giustizia tributaria di secondo grado** »;

c) all'articolo 2, comma 4, le parole: « quattro giudici tributari » sono sostituite dalle seguenti: « due magistrati o giudici tributari »;

d) *identica*;

e) *identica*:

« Art. 4. - (*I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado*) - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria.

4. La prova orale verte su:

a) diritto tributario e diritto processuale tributario;

b) diritto civile e diritto processuale civile;

c) diritto penale;

d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

e) diritto commerciale e fallimentare;

f) diritto dell'Unione europea;

g) diritto internazionale pubblico e privato;

h) **elementi di** contabilità aziendale e bilancio;

i) elementi di informatica giuridica;

l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova **teorico-pratica di diritto processuale tributario**.

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) contabilità aziendale e bilancio;

i) *identica;*

l) *identica.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego »;

d) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (*Requisiti per l'ammissione al concorso per esami*) - 1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

6. *Identico.*

7. *Identico* »;

f) *identica:*

« Art. 4-bis. - (*Requisiti per l'ammissione al concorso per esami*) - 1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, **ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza** dei seguenti requisiti:

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta incensurabile;

d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Art. 4-ter. - (*Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta*) - 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.

2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.

3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

Art. 4-ter. - (*Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta*) - *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.

Art. 4-*quater*. - (*Commissione di concorso*) - 1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

Art. 4-*quater*. - (*Commissione di concorso*) - 1. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una commissione tributaria regionale, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una **corte di giustizia tributaria di secondo grado**, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sotto-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

commissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925.

9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze »;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

**Art. 4-quinquies. - (Tirocinio dei magistrati tributari) - 1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio,**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - (*I giudici delle commissioni tributarie regionali*) - 1. I giudici delle commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1 »;

f) all'articolo 6:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I presidenti delle commissioni tributarie provinciali asse-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.**

**2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio »;**

g) l'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

« Art. 5. - (*I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado*) - 1. I giudici delle **corti di giustizia tributaria di secondo grado** sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1.

**Art. 5-bis. - (*Formazione continua dei giudici e magistrati tributari*) - 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 »;**

h) *identica:*

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I presidenti delle **corti di giustizia tributaria di primo**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

gnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *I-ter*. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla commissione tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione »;

3) al comma 2, dopo le parole: « ciascun collegio giudicante » sono inserite le seguenti: « ovvero ciascun giudice monocratico »;

g) all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « sessantasette »;

h) all'articolo 8, al comma 1 è premesso il seguente:

« *01*. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;

*i*) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *I*. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**grado** assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 »;

2) *identico*:

« *I-ter*. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla **corte di giustizia tributaria** in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione »;

3) *identico*;

*i*) *identica*;

*l*) *identica*;

*m*) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

2) al comma 2, dopo le parole: « deliberazioni di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « relative alle nomine successive alla prima, »;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

l) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: « La nomina » sono inserite le seguenti: « dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, »;

2) al comma 2:

2.1) le parole: « I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali » sono sostituite dalle seguenti: « I magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1 »;

2.2) la parola: « settantacinquesimo » è sostituita dalla seguente: « settantesimo »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto »;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-*ter*, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

*n) identica:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico:*

« 4. I componenti delle **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto »;

4) *identico:*

« 4-*bis*. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-*ter*, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di commissione tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.

*4-ter.* L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:

*a)* la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle commissioni tributarie provinciali e regionali e di componente delle commissioni tributarie è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

*b)* alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera *a)* si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

trasferimento dei componenti delle **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado** in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di **corte di giustizia tributaria**, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.

*4-ter. Identico:*

*a)* la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado** e di componente delle **corti di giustizia tributaria** è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle **corti di giustizia tributaria** in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

*b)* alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera *a)* si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni **corte di giustizia tributaria** e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, **4** e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, **4** e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non es-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;

b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato »;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: « delle commissioni tributarie » sono aggiunte le seguenti: « presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 »;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

sere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

c) *identica* »;

5) *identico*;

o) *identica*:

1) al comma 1, le parole: « delle commissioni tributarie » sono **sostituite dalle** seguenti: « **delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado** presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 »;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui »;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dei giudici tributari »;

n) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. - (*Trattamento economico dei magistrati tributari*) - 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-*bis* allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale »;

o) all'articolo 24:

1) al comma 2, le parole: « affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti » sono soppresse;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo può svolgere, previa intesa con la Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

2) *identico*;

3) *identico*;

p) *identica*;

q) *identica*:

1) *identico*;

2) *identico*:

« 2-*bis*. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, **con carattere di autonomia e indipendenza**, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo può svolgere, **col supporto della**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle finanze, attività congiunte presso le commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria »;

p) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-bis. - (*Ufficio del massimario nazionale*) - 1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle commissioni tributarie provinciali.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le **corti di giustizia tributaria**. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di **corte di giustizia tributaria** »;

r) *identica*:

« Art. 24-bis. - (*Ufficio del massimario nazionale*) - 1. *Identico*.

2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle **corti di giustizia tributaria di secondo grado** e le più significative tra quelle emesse dalle **corti di giustizia tributaria di primo grado**.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.

6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria »;

q) l'articolo 40 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023;

r) la tabella F è sostituita dalle tabelle F e F-bis di cui all'allegato annesso alla presente legge;

s) le tabelle C, D ed E sono abrogate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di **corte di giustizia tributaria** »;

s) *identica*;

t) *identica*;

u) *identica*.

2. *Identico.*

3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del 15 per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;

c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l'opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell'eco-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del **30 per cento** a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

5. Per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le commissioni tributarie regionali e di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.

6. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

5. Per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le **corti di giustizia tributaria di secondo grado**, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.

6. *Identico.*

7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo

8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. **Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione.** Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. **I magistrati così transitati continuano a**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

9. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere 100 unità di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

10. Per le medesime finalità indicate nel comma 9, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.**

**9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.**

**10. *Identico.***

**11. Per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b) per l'anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 15 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria e 10 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie.

11. Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge, il personale non diri-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di **corti di giustizia tributaria**. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di **corti di giustizia tributaria** e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b) per l'anno 2022, **50** unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui **25** unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria e **25** unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle **corti di giustizia tributaria**.

12. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

genziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

12. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

13. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle commissioni tributarie nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *l*), numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

13. *Identico.*

14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle **corti di giustizia tributaria** nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*), numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. **Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**31 dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.**

**15. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.**

**Art. 2.**

*(Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

**1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili ».**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di processo tributario)*

**1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:**

« **Art. 363-bis.** – *(Principio di diritto in materia tributaria)* – Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria in presenza dei seguenti presupposti:

*a)* la questione di diritto presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle commissioni tributarie provinciali o regionali;

*b)* la questione di diritto sia nuova, o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**Art. 3.**

*(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione)*

**1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.**

**2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.**

**Art. 4.**

*(Disposizioni in materia di processo tributario)*

*Soppresso*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**c) la questione di diritto, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.**

**Il ricorso del Procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è depositato presso la cancelleria della Corte ed è rivolto al primo presidente, il quale con proprio decreto lo dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al primo comma.**

**Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del ricorso nell'interesse della legge dinanzi alle sezioni unite ovvero alla sezione semplice tabellarmente competente per l'enunciazione del principio di diritto.**

**La pronuncia della Corte non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari ».**

2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**1. Identico:**

**a) le parole: « commissione tributaria provinciale », « commissioni tributarie provinciali », « commissione tributaria regionale », « commissioni tributarie regionali », « commissione tributaria » e « commissioni tributarie », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « corte di giustizia tributaria di primo grado », « corti di giustizia tributaria di primo grado », « corte di giustizia tributaria di secondo grado », « corti di giustizia tributaria di secondo grado », « corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado » e « corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado »;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (*Competenza del giudice monocratico*) - 1. Le commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Nel procedimento davanti alla commissione tributaria provinciale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale »;

b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Non è ammesso il giuramento. La commissione tributaria, ove lo ritenga **assolutamente** necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale »;

c) all'articolo 15, il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

« 2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

b) *identica*:

« Art. 4-bis. - (*Competenza del giudice monocratico*) - 1. Le **corti di giustizia tributaria di primo grado** decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. **Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.**

3. Nel procedimento davanti alla **corte di giustizia tributaria di primo grado** in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale »;

c) *identica*:

« 4. Non è ammesso il giuramento. La **corte di giustizia tributaria**, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. **Nei casi in cui** la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale »;

d) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione »;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 è inserito il seguente:**

**« 9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione »;**

**f) all'articolo 47:**

**1) al comma 2, dopo la parola: « utile » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, », la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia »;**

**2) al comma 4, dopo le parole: « non impugnabile » sono inserite le seguenti: « nella stessa udienza di trattazione dell'istanza »;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) dopo l'articolo 48-bis è inserito il seguente:

« Art. 48-bis.1 – (*Conciliazione proposta dalla commissione tributaria*) – 1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice »;

e) all'articolo 48-ter, comma 2, le parole: « all'articolo 48-bis » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 48-bis e 48-bis.1 »;

f) all'articolo 52, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**3) il comma 5-bis è abrogato;**

g) *identica:*

« Art. 48-bis.1 – (*Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria*) – 1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la **corte di giustizia tributaria**, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico »;*

**h) identica.**

*soppressa*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sentenza della commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico di cui all'articolo 4-*bis* può essere appellata esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione »;

*g*) dopo l'articolo 62-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 62-*ter.* - (*Rinvio pregiudiziale*) -  
1. La commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

*a*) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;

*b*) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia;

*c*) la questione presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle commissioni tributarie provinciali o regionali;

*d*) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in nume-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

*soppressa*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**rose controversie dinanzi ai giudici di merito.**

2. Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.

3. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al comma 1.

4. Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alle sezioni unite ovvero alla sezione semplice tabellarmente competente, in pubblica udienza, per l'enunciazione del principio di diritto.

5. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, è abrogato;

b) all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 13, il primo periodo è soppresso;

c) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per cento;

d) per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le commissioni tributarie, è autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le **corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado**, è autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.

**4. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dai seguenti:**

**«4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-opera-



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

tive per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.

*4-bis.* Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023 ».

#### Art. 5.

*(Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)*

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.**

**3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.**

**4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.**

**5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**6. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:**

*a)* le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

*b)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

**7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.**

**8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.**

**9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**10.** Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

**11.** L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

**12.** In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

**13.** La definizione perfezionata dal co-obbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

**14.** Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

**15.** Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1.043.660 euro nel 2022, a 23.009.208 euro nel 2023, a 29.903.110 euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027, a 63.434.937 euro nel 2028, a 72.845.577 euro nel 2029, a 82.109.696 euro nel 2030, a 83.992.964 euro nel 2031, a 86.364.141 euro nel 2032, a 88.100.715 euro nel 2033, a 90.567.435 euro nel 2034, a 92.095.433 euro nel 2035, a 96.446.799 euro nel 2036, a 99.790.429 euro nel 2037, a 103.631.079 euro nel 2038, a 106.941.299

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati ».

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a **1.339.093 euro nel 2022, a 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

euro nel 2039, a 110.615.019 euro nel 2040, a 113.830.603 euro nel 2041, a 119.416.087 euro nel 2042, a 123.901.435 euro nel 2043, a 126.357.527 euro nel 2044, a 128.617.099 euro nel 2045, a 130.475.811 euro nel 2046, a 132.334.523 euro nel 2047, a 133.946.055 euro nel 2048 e a 135.557.587 euro a decorrere dal 2049, si provvede, quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 815.140 euro per l'anno 2027, a 7.485.486 euro per l'anno 2028, a 14.863.755 euro per l'anno 2029, a 22.362.380 euro per l'anno 2030, a 22.172.219 euro per l'anno 2031, a 22.285.206 euro per l'anno 2032, a 21.804.648 euro per l'anno 2033, a euro 22.177.410 per l'anno 2034, a 21.488.276 euro per l'anno 2035, a 23.971.503 euro per l'anno 2036, a 25.118.530 euro per l'anno 2037, a 27.398.976 euro per l'anno 2038, a 29.210.579 euro per l'anno 2039, a 31.775.733 euro per l'anno 2040, a 34.231.744 euro per l'anno 2041, a 38.852.365 euro per l'anno 2042, a 42.762.901 euro per l'anno 2043, a 44.664.710 euro per l'anno 2044, a 46.493.173 euro per l'anno 2045, a 47.715.486 euro per l'anno 2046, a 49.040.444 euro per l'anno 2047, a 50.282.454 euro per l'anno 2048, a 51.750.283 euro per l'anno 2049, a 51.503.935 euro per l'anno 2050, a 51.380.761 euro per l'anno 2051, a 51.278.116 euro per l'anno 2052 e a 51.257.587 euro a decorrere dall'anno 2053, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per la restante parte, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041, a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048 e a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede, quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro per l'anno 2024, a 2.741.947 euro per l'anno 2025, a 4.503.155 euro per l'anno 2026, a 3.429.627 euro per l'anno 2027, a 7.985.486 euro per l'anno 2028, a 15.363.755 euro per l'anno 2029, a 22.862.380 euro per l'anno 2030, a 22.672.219 euro per l'anno 2031, a 22.785.206 euro per l'anno 2032, a 22.304.648 euro per l'anno 2033, a euro 22.677.410 per l'anno 2034, a 21.988.276 euro per l'anno 2035, a 24.471.503 euro per l'anno 2036, a 25.618.530 euro per l'anno 2037, a 27.898.976 euro per l'anno 2038, a 29.710.579 euro per l'anno 2039, a 32.275.733 euro per l'anno 2040, a 34.731.744 euro per l'anno 2041, a 39.352.365 euro per l'anno 2042, a 43.262.901 euro per l'anno 2043, a 45.164.710 euro per l'anno 2044, a 46.993.173 euro per l'anno 2045, a 48.215.486 euro per l'anno 2046, a 49.540.444 euro per l'anno 2047, a 50.782.454 euro per l'anno 2048, a 52.250.283 euro per l'anno 2049, a 52.003.935 euro per l'anno 2050, a 51.880.761 euro per l'anno 2051, a 51.778.116 euro per l'anno 2052 e a 51.757.587 euro a decorrere dall'anno 2053 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rendono disponibili per effetto della mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per la restante parte, mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro per l'anno 2027, 49.149.451 euro per l'anno 2028, 51.181.822 euro per l'anno 2029, 52.947.316 euro per l'anno 2030, 55.020.745 euro per l'anno 2031, 57.278.935 euro per l'anno 2032, 59.496.067 euro per l'anno 2033, 61.590.025 euro per l'anno 2034, 63.807.157 euro per l'anno 2035, 65.675.296 euro per l'anno 2036, 67.871.899 euro per l'anno 2037, 69.432.103 euro per l'anno 2038, 70.930.720 euro per l'anno 2039, 72.039.286 euro per l'anno 2040, 72.798.859 euro per l'anno 2041, 73.763.722 euro per l'anno 2042, 74.338.534 euro per l'anno 2043, 74.892.817 euro per l'anno 2044, 75.323.926 euro per l'anno 2045, 75.960.325 euro per l'anno 2046, 76.494.079 euro per l'anno 2047, 76.863.601 euro per l'anno 2048, 77.007.304 euro per l'anno 2049, 77.253.652 euro per l'anno 2050, 77.376.826 euro per l'anno 2051, 77.479.471 euro per l'anno 2052 e 77.500.000 euro a decorrere dall'anno 2053. Alla compensazione in termini di in-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

debitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per l'anno 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per l'anno 2025 e 126.021 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. *Identico.*

Art. 8.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

*a)* il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023;

*b)* il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024;

*c)* il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *l*), **numero 2.2**), *o*) e *p*), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *f*), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle commissioni tributarie e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*).

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025;**

***d*) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026.**

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *q*) e *r*), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *c*), *d*), *g*) e *h*), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, **lettera b**), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle **corti di giustizia tributaria** e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*).

**5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

**nella graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.**

**6. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: « di ammontare non inferiore a venti milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro ».**

**7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 1, lettera r))

« TABELLA F

(Articoli 11, commi 4-bis e 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)

Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Commissione tributaria di I grado

Giudice	0,50
Vice presidente di sezione	1
Presidente di sezione	1,50
Presidente di commissione	2

Commissione tributaria di II grado

Giudice	1
Vice presidente di sezione	1,50
Presidente di sezione	2
Presidente di commissione	2,50

Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano

(dopo il 1° aprile 1996)

Giudice	1,50
Vice presidente di sezione	2
Presidente di sezione	2,50
Presidente di commissione	3,50

Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale

Giudice	2
Vice presidente di sezione	2,50
Presidente di sezione	3
Presidente di commissione	4

È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 1, lettera t))

« TABELLA F

(Articoli 11, commi 4-bis e 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)

*Identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TABELLA F-bis  
(Articolo 13-bis, comma 2)

Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021

Magistratura tributaria Qualifica	Stipendio annuo lordo
Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina	81.416,65
Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina	69.466,05
Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina	61.880,87
Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina	54.295,69
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina	39.122,06

».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

TABELLA F-bis  
(Articolo 13-bis, comma 2)

*Identica ».*

**DISEGNO DI LEGGE N. 243**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VITALI ED ALTRI

—

## CAPO I

## GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

## Art. 1.

*(Organi della giurisdizione tributaria)*

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.

2. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello nel cui distretto sono compresi tre tribunali.

3. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.

4. Per quanto non disposto ai sensi del comma 3 e sempre che siano compatibili con le disposizioni del medesimo comma 3, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

5. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

6. È istituita la magistratura tributaria, autonoma rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile.

## Art. 2.

*(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che ne presiede anche la prima sezione.

2. L'incarico presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in caso di pari anzianità, da quello maggiore di età.

4. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con un numero invariabile di tre votanti.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costruire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido al massimo due mesi.

## Art. 3.

*(Presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta

in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. I presidenti di sezioni delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. È istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, in conformità a quanto disposto da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

6. Il numero massimo nazionale di giudici tributari è di 1.000 unità.

#### Art. 4.

##### *(Giudici dei tribunali tributari)*

1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.

3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svol-

gimento del concorso pubblico a base regionale.

5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere formate da: un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede; un professore ordinario di diritto tributario; un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori da almeno venticinque anni.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico di cui al presente articolo.

7. In caso di morte o di cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso a base regionale.

8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurare l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera h).

#### Art. 5.

##### *(Giudici delle corti di appello tributarie)*

1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.

3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

4. Con apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.

5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere formate da: un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede; un professore ordinario di diritto tributario; un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori da almeno venticinque anni.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico di cui al presente articolo.

7. In caso di morte o di cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso a base regionale.

8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera h).

9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

#### Art. 6.

##### *(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)*

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributa-

ria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza due volte a settimana.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.

5. È istituito il giudice monocratico per le seguenti controversie:

a) di valore non superiore a 20.000 euro;

b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;

d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

#### Art. 7.

##### *(Requisiti generali dei giudici tributari)*

1. I giudici tributari devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;



c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con apposito certificato medico;

e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico di cui agli articoli 4 e 5, cinquanta anni di età.

#### Art. 8.

##### *(Incompatibilità)*

1. Non possono essere nominati giudici tributari dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie:

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

c) i dipendenti o ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano o hanno prestato servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e presso quelli della soppressa Agenzia del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) gli appartenenti o ex appartenenti al Corpo della guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di

ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) i prefetti e i questori;

g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nei movimenti politici;

h) coloro che sono iscritti ad albi professionali; prima della nomina il candidato è tenuto a cancellarsi dagli albi professionali con effetto immediato;

i) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili nei Corpi di polizia;

l) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in servizio o in pensione.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti e affini entro il quarto grado.

#### Art. 9.

##### *(Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione alle Camere sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

#### Art. 10.

##### *(Giuramento)*

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immis-

sione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».

2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario al quale sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente al quale sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice tributario.

#### Art. 11.

##### *(Durata dell'incarico)*

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

#### Art. 12.

##### *(Decadenza dall'incarico)*

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 7;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

d) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;

e) risultano ancora iscritti a un albo professionale;

f) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;

g) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

#### Art. 13.

##### *(Trattamento economico)*

1. Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere stabilito in base a criteri che garantiscano che lo stesso trattamento sia congruo e dignitoso, tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.

2. Ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie, di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.

3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell'anzianità di servizio, con un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Art. 14.

##### *(Responsabilità)*

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni

giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

Art. 15.

*(Vigilanza e sanzioni disciplinari)*

1. I giudici tributari sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio.

2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.

3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

*a)* i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

*b)* la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

*c)* i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e assenza di pregiudizi;

*d)* i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria o nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

*e)* l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;

*f)* l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice tributario destinatario delle avvenute interferenze;

*g)* il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

*h)* la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa al deposito delle sentenze;

*i)* la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

*l)* l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

*m)* la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

*n)* la mancata frequenza di due corsi di aggiornamento obbligatori;

*o)* le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni per:

*a)* il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

*b)* i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

*c)* l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

*d)* la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

*e)* la mancata frequenza di tre corsi di aggiornamento obbligatori.

5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza nell'attività di un altro giudice tributario da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.

6. Si applicano la rimozione dall'incarico e il divieto perpetuo di essere nominati giudici tributari nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 4 e 5.

#### Art. 16.

##### *(Procedimento disciplinare)*

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.

2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.

3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria di cui all'articolo 29. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e de-

positare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

#### CAPO II

### CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

#### Art. 17.

##### *(Composizione)*

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato « Consiglio di presidenza », è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha un'autonoma sede in Roma.

2. Il Consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o gli avvocati iscritti all'albo da oltre venti anni.

3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente.

4. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in

carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

5. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari sono eletti da tutti i giudici tributari con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili.

Art. 18.

(Durata)

1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.

2. I componenti del Consiglio di presidenza che nel corso del quinquennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice tributario, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti con la corrispondente qualifica.

Art. 19.

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza e sono altresì esclusi dal voto i giudici tributari sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, a una sanzione più grave dell'ammonizione, ai sensi dell'articolo 15.

2. Il giudice tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo cinque anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata un'altra sanzione disciplinare.

Art. 20.

(Elezione)

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro due mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette

con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza uscente, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Il presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio elettorale centrale, che si insedia presso lo stesso Consiglio ed è costituito da un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati altresì i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima delle elezioni, mediante compilazione dell'apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se i candidati raccolgono le firme di presentazione presso tribunali tributari e corti di appello tributarie diverse da quella di appartenenza.

4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere contemporaneamente candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistano le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 19. Lo stesso ufficio verifica altresì il rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori o quelle dei candidati

ineleggibili e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso Consiglio per posta elettronica a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. L'elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti, presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria.

6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie e presso ciascuna di tali sedi è istituito un ufficio elettorale locale, che assicura lo svolgimento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente dei rispettivi tribunali tributari e corti di appello tributarie, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali locali i giudici tributari che hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione di cui all'articolo 15.

7. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

#### Art. 21.

##### *(Votazioni)*

1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

2. Il voto, personale, diretto e segreto, è espresso presso la sede dell'organo giudiziario presso la quale è svolta la funzione giurisdizionale.

3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di essi e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si dà atto nel processo verbale delle operazioni.

4. L'ufficio elettorale locale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.

#### Art. 22.

##### *(Proclamazione degli eletti. Reclami)*

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e devono pervenire all'ufficio di segreteria dello stesso Consiglio, di cui all'articolo 29, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Re-

pubblica di cui all'articolo 17, comma 1, il presidente in carica del Consiglio di presidenza convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.

5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei trenta giorni successivi alla scadenza.

#### Art. 23.

##### (Attribuzioni)

##### 1. Il Consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e per l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

e) predispone gli elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni;

h) assicura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di forma-

zione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;

i) esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m), e sui provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria;

l) esprime parere sulla ripartizione tra i tribunali tributari e le corti di appello tributarie dei fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per le loro spese di funzionamento;

m) esprime parere non vincolante sul regolamento di cui all'articolo 13, comma 3;

n) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di giudici tributari presso altri tribunali tributari e altre corti di appello tributarie, rientranti nello stesso ambito regionale, per la durata massima di sei mesi non prorogabili;

o) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidando tale incarico a uno dei suoi componenti.

#### Art. 24.

##### (Convocazione)

1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria

o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 25.

*(Deliberazioni)*

1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Art. 26.

*(Trattamento economico)*

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie, conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico.

2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se hanno la residenza fuori Roma, il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 27.

*(Scioglimento)*

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento del Consiglio di presidenza stabilita con il decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 28.

*(Autonomia contabile)*

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

CAPO III

UFFICIO DI SEGRETERIA E UFFICI DI CANCELLERIA

Art. 29.

*(Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza)*

1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, disciplinato da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'ufficio di segreteria svolge funzioni di assistenza e collaborazione del Consiglio di presidenza per lo svolgimento di ogni attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

Art. 30.

*(Ufficio di cancelleria dei giudici tributari)*

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria, disciplinato da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Gli uffici di cancelleria dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.



3. Il trattamento economico dei componenti degli uffici di cancelleria è disciplinato da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

4. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione del rispettivo tribunale tributario o corte di appello tributaria nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

#### CAPO IV

### SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

#### Art. 31.

*(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)*

1. Fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, ai fini di cui alla presente legge è competente la sezione tributaria della Corte di cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione e rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti da un numero fisso di tre membri, di cui uno ricopre il ruolo di presidente del collegio.

#### CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 32.

*(Abrogazione)*

1. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie di cui all'articolo 33 della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

#### Art. 33.

*(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediati un anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali

3. Tutti i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie provinciali e regionali sono trasferiti ai tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e alle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado

#### Art. 34.

*(Nomina dei giudici tributari)*

1. I concorsi pubblici a base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, si devono svolgere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 35.

*(Regolamenti)*

1. I regolamenti previsti dalla presente legge devono essere adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 36.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 714**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALIENDO ED ALTRI

## LIBRO PRIMO

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Titolo I

DEI GIUDICI TRIBUTARI  
E DEI LORO AUSILIARI

## CAPO I

## DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

## Art. 1.

*(Gli organi della giurisdizione tributaria)*

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti d'appello tributarie e dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione.

2. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al presente codice.

3. Solo per quanto non disposto dal presente codice, anche con l'impiego dell'analogia, e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

## Art. 2.

*(Ambito della giurisdizione tributaria)*

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i

tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovraimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta e il canone comunale della pubblicità e il diritto alle pubbliche affissioni.

3. Rientrano nella competenza dei giudici tributari tutte le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, anche successivi alla notifica della cartella di pagamento, comprese le controversie relative all'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché tutte le controversie relative ai fermi amministrativi e alle iscrizioni di ipoteche.

## Art. 3.

*(Difetto di giurisdizione del giudice tributario)*

1. Il difetto di giurisdizione è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel primo grado del giudizio.

## Art. 4.

*(Regolamento preventivo di giurisdizione)*

1. Finché la causa non sia stata decisa in primo grado, ciascuna delle parti può proporre regolamento di giurisdizione a norma

degli articoli 41 e 367 del codice di procedura civile.

Art. 5.

*(Trasferimento dell'azione davanti al giudice tributario)*

1. Se dalla Corte di cassazione o da altro giudice, con pronuncia passata in giudicato, viene riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, l'azione è trasferita davanti a questo mediante ricorso secondo le modalità e le forme indicate dall'articolo 41.

2. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato, a pena d'inammissibilità, soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara la giurisdizione del giudice tributario ed entro il termine perentorio di tre mesi da quando la pronuncia stessa è passata in giudicato.

3. Nel giudizio attivato a norma dei commi 1 e 2, fermi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se inizialmente proposta davanti al giudice tributario, tutte le parti possono rimodulare le rispettive difese, adeguandole a quelle proprie del processo tributario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

4. Le parti, a loro richiesta, sono rimesse in termini in caso di errore scusabile ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile.

5. I provvedimenti cautelari emessi nel giudizio davanti al giudice inizialmente adito conservano la loro efficacia, salvo che, su istanza della parte interessata, siano revocati o modificati dal giudice tributario a norma dell'articolo 114.

CAPO II

DELLA COMPETENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 6.

*(Competenza per territorio)*

1. I tribunali tributari sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente il tribunale tributario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso.

Art. 7.

*(Competenza per territorio delle corti d'appello tributarie)*

1. Le corti d'appello tributarie sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni dei tribunali tributari che hanno sede nella loro circoscrizione.

Art. 8.

*(Incompetenza dei giudici tributari)*

1. La competenza dei giudici tributari è inderogabile.

2. L'incompetenza è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado davanti al giudice tributario al quale il vizio si riferisce.

3. Quando un giudice tributario declina la propria competenza, indica il giudice tributario che ritiene competente. L'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice tributario indicato come competente non sono contestabili da parte di quest'ultimo se il processo è riassunto davanti ad esso su istanza di parte nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della pronuncia declinatoria di competenza.

4. Quando la riassunzione avviene nel termine indicato al comma 3, il processo continua davanti al nuovo giudice; in caso contrario, il processo si estingue.

5. Nei confronti delle pronunce dei giudici tributari non sono ammessi i regolamenti di competenza previsti dal codice di procedura civile, né si applicano, neanche per analogia, le relative disposizioni.

6. Avverso la pronuncia del giudice tributario che declina la competenza a favore di altro giudice tributario non è ammesso appello da parte di chi ha provveduto alla riassunzione di cui al comma 4.

7. Salvo quanto previsto al comma 6, l'impugnazione avverso la pronuncia declinatoria della competenza non è proponibile oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione di tale pronuncia.

8. L'impugnazione proposta a norma del comma 7 sospende il termine per la riassunzione o il processo già riassunto sino alla comunicazione della pronuncia sull'impugnazione stessa.

### CAPO III

## ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI

### Art. 9.

*(Astensione obbligatoria dei giudici tributari)*

1. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi nei casi indicati nell'articolo 51,

primo comma, del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

2. L'obbligo di astensione sussiste altresì per i giudici tributari che abbiano avuto conoscenza della causa quali componenti di commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio di una delle parti.

3. Tutti i giudici tributari devono astenersi se hanno o hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

### Art. 10.

*(Astensione facoltativa dei giudici tributari)*

1. Al di fuori dei casi indicati all'articolo 9, qualora sussistano gravi ragioni di convenienza il giudice tributario può chiedere al capo dell'ufficio di cui fa parte l'autorizzazione ad astenersi.

2. Se l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

### Art. 11.

*(Ricusazione dei giudici tributari)*

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può chiederne la ricusazione, mediante istanza scritta firmata dal difensore o dalla parte, contenente, a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova.

2. L'istanza per la ricusazione di un giudice tributario, a pena d'inammissibilità, deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome del giudice che prenderà parte all'udienza. In caso contrario, l'istanza di ricusazione, sempre a pena d'inammissibilità, può essere presentata anche mediante dichiarazione orale, resa prima dell'inizio della relazione di cui all'articolo 60, comma 2, che

deve essere inserita a verbale, facendo in esso risultare la sottoscrizione del ricusante.

3. Qualora l'istanza, anche a un sommario esame, appaia manifestamente inammissibile o infondata, il collegio investito della decisione dispone con ordinanza che il processo prosegua.

4. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il giudice ricusato, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa sostituzione, da parte del capo dell'ufficio, del giudice ricusato, che deve essere sentito, assunte, ove occorra, le prove offerte dalle parti.

5. Il provvedimento reso sull'istanza contiene la pronuncia sulle spese e può contenere la condanna della parte che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a euro 500.

6. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti con la partecipazione del giudice ricusato.

#### CAPO IV

### DEI POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

#### Art. 12.

##### *(Poteri decisori del giudice tributario)*

1. I giudici tributari hanno il potere di annullare in tutto o in parte gli atti indicati nell'articolo 43 nei limiti della domanda.

2. Qualora l'atto impugnato consista nel diniego, espresso o tacito, di una domanda di rimborso, i giudici tributari, se espressamente richiesti, condannano la parte resistente al pagamento della somma da rimborsare, con rivalutazione e interessi.

3. Il giudice tributario davanti al quale sono impugnati provvedimenti irrogativi di sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, qualora ritenga che la violazione delle norme poste a base di questi provve-

dimenti sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme stesse, dichiara non applicabili le sanzioni irrogate.

4. Spetta al giudice tributario il potere di pronunciare la condanna alle spese di giudizio, al pagamento di pene pecuniarie specificamente previste dalle norme processuali, nonché al risarcimento dei danni consequenziali alla violazione di queste norme nei soli casi da queste norme previsti.

5. Soltanto nei casi previsti nei commi 2 e 4 le pronunce dei giudici tributari costituiscono titoli esecutivi.

#### Art. 13.

##### *(Poteri cautelari del giudice tributario)*

1. I giudici tributari di primo e di secondo grado, al fine di preservare l'effettività delle decisioni rese a norma dell'articolo 12, hanno il potere di anticiparne gli effetti, quando la domanda, ad una sommaria delibazione, non appaia manifestamente infondata e sussista il timore, concreto e attuale, che possano derivare danni gravi al destinatario dell'atto impugnato.

2. Il potere cautelare riconosciuto ai giudici tributari a norma del comma 1 è dagli stessi esercitato secondo le disposizioni contenute nel titolo II del libro IV.

#### Art. 14.

##### *(Poteri cognitori del giudice tributario)*

1. Il giudice tributario conosce e risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie oggetto di giudizio, che appartengono in via principale alla stessa giurisdizione tributaria o ad altre giurisdizioni, fatta soltanto eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle per-

sone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

2. Il giudice tributario, se ritiene illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, indipendentemente dall'eventuale impugnazione dell'atto stesso principalmente proposta davanti al giudice a cui spetta il potere di pronunciarne l'annullamento.

#### Art. 15.

*(Poteri istruttori del giudice tributario)*

1. Il giudice tributario pone a fondamento della decisione i fatti allegati dalla parte che non siano stati oggetto di specifica contestazione dalla controparte costituita in giudizio.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, il giudice tributario, nei limiti dei fatti allegati dalle parti e al fine di verificarne la verità, esercita tutti i poteri istruttori di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e di chiarimenti che la legge riconosce ai soggetti che hanno emesso gli atti oggetto di impugnazione.

3. Non sono ammessi l'interrogatorio formale e il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni prova legale. È ammesso l'accertamento tecnico preventivo.

4. Il giudice tributario, se lo ritiene indispensabile per la decisione, anche d'ufficio, può richiedere informazioni scritte sui fatti di causa alle parti e ai terzi, comunicando ad essi, tramite la segreteria, apposito modulo di richiesta di informazioni, a cui il destinatario è tenuto a rispondere, restituendo, anche a mezzo posta, all'ufficio che l'ha inviato, il modulo stesso, con firma autenticata da notaio, da segretario o cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario o da segretario comunale. Le risultanze acquisite sono liberamente valutate dal giudice tributario.

5. Il giudice tributario, se le ritiene rilevanti, può liberamente valutare le informa-

zioni di terzi fornite dalle parti, per quanto possibile, nelle forme di cui al comma 4.

6. Il giudice tributario, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, ritenuti indispensabili per la decisione, può nominare consulenti tecnici, ai quali, e per i compiti ad essi affidati, si applica la disciplina prevista dal codice di procedura civile.

### CAPO V

#### AUSILIARI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

#### Art. 16.

*(Ausiliari dei giudici tributari)*

1. Le attività svolte nel processo civile dai cancellieri o dagli ufficiali giudiziari sono affidate nei processi davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado al personale dei relativi uffici di segreteria, secondo le specifiche competenze interne di ognuno di essi.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 il personale delle segreterie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie collabora con i rispettivi presidenti e con tutti i giudici che ne fanno parte.

### Titolo II

#### DELLE PARTI E DEI LORO DIFENSORI

#### Art. 17.

*(Le parti del processo tributario)*

1. Sono parti del processo tributario dinanzi ai tribunali tributari oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli altri enti impositori, gli agenti della riscossione e

i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso.

2. È parte del processo tributario anche chi succede a uno dei soggetti indicati nel comma 1.

3. Sono parti altresì coloro che nel processo tributario intervengono volontariamente, su istanza di una delle parti originarie o per ordine del giudice, nei casi previsti dalla legge.

#### Art. 18.

##### *(Capacità di stare in giudizio)*

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge o a parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini di partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio

#### Art. 19.

##### *(Assistenza tecnica)*

1. Le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a 5.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o all'elenco di cui al comma 4:

a) gli avvocati;

b) i soggetti iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o equipollenti, o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'imposta sul reddito delle società (IRES);



f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia, o equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia, o equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha presentato assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), e h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompa-

tibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

- a) gli ingegneri;
- b) gli architetti;
- c) i geometri;
- d) i periti industriali;
- e) i dottori agronomi e forestali;
- f) gli agrotecnici;
- g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati gli spedizionieri doganali iscritti all'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

8. Le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. L'incarico di difensore può sempre essere revocato dalla parte che lo ha conferito e il difensore può sempre rinunciare ad esso con dichiarazione scritta depositata in segreteria o a verbale.

11. La revoca e la rinuncia non hanno effetto per le altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore a norma del comma 7.

12. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile e i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente del tribunale o della sezione o del collegio.

13. Davanti alla Corte di cassazione la difesa è riservata ai soli avvocati iscritti nell'apposito albo. La legge determina le condizioni e le modalità per l'accesso di altri soggetti allo svolgimento di attività difensiva davanti a questo giudice.

#### Art. 20.

##### *(Doveri delle parti e dei loro difensori)*

1. Le parti e i difensori devono comportarsi con lealtà e probità.

2. Se i difensori delle parti non ottemperano al dovere di cui al comma 1, il giudice tributario deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare o di controllo su di essi.

3. Le parti e i difensori non possono usare espressioni sconvenienti e offensive.

4. Salvo quanto disposto dal comma 2, il giudice tributario, in ogni stato e grado del processo, può disporre con ordinanza che si cancellino eventuali espressioni sconvenienti e offensive usate dalle parti. Inoltre, con la pronuncia che decide la causa, il giudice tributario può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale quando le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa.

#### Art. 21.

##### *(Spese di giudizio)*

1. Il giudice tributario condanna con sentenza le parti soccombenti alle spese di giudizio.

2. Nel pronunciare la condanna di cui al comma 1 il giudice tributario può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se ritenute superflue o eccessive.

3. Il giudice tributario, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all'altra parte trasgredendo ai doveri di cui all'articolo 20.

4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

5. Nella liquidazione delle spese il giudice tributario, per la determinazione dei compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica, si attiene ai parametri previsti per le singole categorie professionali. Per gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

6. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agenzia della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri professionisti, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione delle spese liquidate a favore dei soggetti indicati nel periodo precedente avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

7. Se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

8. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave il giudice tributario, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, nella sentenza.

9. Se viene accertata l'inesistenza della pretesa per cui è stata eseguita una misura cautelare o di garanzia o sono stati compiuti atti di esecuzione forzata, il giudice tributario, su istanza della parte danneggiata, condanna l'altra parte, che abbia posto in essere le misure e gli atti di cui sopra senza la normale prudenza, al risarcimento dei danni, liquidandoli anche d'ufficio.

10. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte, restano a carico di quest'ultima le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

11. In ogni caso, quando il giudice pronuncia sulle spese ai sensi del comma 1, anche d'ufficio, può altresì condannare le parti soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata.

### Titolo III

#### DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE

##### Art. 22.

###### *(Azione di annullamento)*

1. L'azione di annullamento contro ogni atto autonomamente impugnabile si propone per qualsiasi motivo nel termine di cui all'articolo 45.

2. È ammessa la proposizione di motivi aggiunti nei limiti di cui all'articolo 53.

##### Art. 23.

###### *(Giudizio tributario con pluralità di parti)*

1. Se l'atto impugnato è intestato a più soggetti, tutti debbono partecipare al processo che ne costituisce oggetto.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre ricorso separatamente o collettivamente. Nel primo caso i ricorsi debbono essere riuniti in un unico processo. Se qualcuno dei soggetti cointestatori dell'atto impugnato non ha proposto ricorso, salvo che sia intervenuto volontariamente in giudizio, ne deve essere ordinata la chiamata in causa entro un termine stabilito dal giudice a pena di decadenza.

3. Salvo quanto previsto nel comma 2, le parti chiamate coattivamente o intervenute volontariamente nel processo tributario non possono impugnare autonomamente l'atto che ne forma oggetto se per esse al momento della loro costituzione in giudizio è già decorso il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto stesso.

4. Fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3, il giudice tributario, se ritiene che dal processo possano derivare pregiudizi a terzi, ne può ordinare la chiamata in giudizio a cura di una delle parti entro un termine a pena di decadenza.

5. Gli atti di intervento volontario e di chiamata in causa su istanza di parte o per ordine del giudice debbono contenere la sommaria esposizione dello svolgimento del processo con la specifica indicazione di quanto ne forma oggetto. Dopo la notifica sono depositati nella segreteria del giudice adito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3, vale la data di notifica e non quella di deposito. Il deposito equivale ad atto di costituzione in giudizio.

## Art. 24.

*(Cumulo oggettivo)*

1. Avverso ciascun atto autonomamente impugnabile la parte deve presentare apposito ricorso, a pena d'inammissibilità.

2. Soltanto nel caso che nello stesso documento si contengano più atti autonomamente impugnabili o qualora l'atto impugnabile sia riproduttivo di altro atto precedentemente emesso, è consentita l'impugnazione cumulativa degli atti medesimi. Ai fini della competenza va fatto riferimento all'ultimo atto e al soggetto che ne è l'autore.

## Titolo IV

DEGLI ATTI  
DEL PROCESSO TRIBUTARIO

## CAPO I

DELLE FORME DEGLI ATTI  
IN GENERALE

## Art. 25.

*(Le forme degli atti in generale)*

1. Gli atti del processo tributario, salvo che la legge prescriva forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

2. È obbligatorio l'uso della lingua italiana salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali.

3. Il giudice tributario, ove occorra, può disporre la traduzione asseverata di documenti scritti in lingua diversa da quella italiana, ponendo le relative spese a carico della parte interessata.

## Art. 26.

*(Gli atti di parte)*

1. Gli atti di parte del processo, salvo quanto specificamente previsto per alcuni di essi, debbono indicare, in modo chiaro e preciso, il loro contenuto e debbono essere sottoscritti, tanto negli originali, quanto nelle copie, dalla parte da cui provengono o dal suo difensore.

## Art. 27.

*(L'udienza)*

1. Le udienze nel processo tributario sono sempre pubbliche.

2. L'udienza è diretta dal presidente del collegio, che può fare e prescrivere quanto occorre perché la trattazione della causa si svolga ordinatamente e proficuamente, regolando la discussione, facendola in ogni caso precedere da dettagliata relazione sui fatti e sulle questioni di causa, e dando quindi la parola ai difensori delle parti, con l'indicazione, ove occorra, dei punti sui quali la discussione deve svolgersi.

3. Il presidente del collegio dichiara chiusa la discussione quando ritiene sia stata sufficiente.

4. Il presidente del collegio può disporre l'allontanamento dall'udienza di chi contravviene alle sue prescrizioni o comunque cagiona disturbo.

5. Della pubblica udienza è redatto processo verbale a cura del segretario.

## Art. 28.

*(Attività processuali fuori udienza)*

1. Il collegio, con ordinanza motivata, può delegare il compimento di singoli atti istruttori a uno dei suoi componenti, il quale, adempiendo all'incarico nel termine specifi-

camente stabilito, deve attenersi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza stessa, provvedendo a redigere apposito processo verbale delle attività svolte, anche senza la presenza del segretario, in contraddittorio con tutte le parti, depositandolo subito dopo in segreteria.

Art. 29.

*(Processo verbale)*

1. Il processo verbale contiene l'indicazione delle persone presenti, delle condizioni di tempo e di luogo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti e delle attività svolte, nonché, in specie, delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti e delle disposizioni date dal giudice.

2. Il processo verbale è redatto dal segretario, salvo che la legge prescriva il compimento di attività processuali senza la sua presenza, nel qual caso il processo verbale è redatto a cura del presidente del collegio o del soggetto da esso delegato.

3. Il processo verbale, dopo la sua lettura su richiesta di una parte presente, è sottoscritto da chi lo redige e fa prova sino a querela di falso di quanto in esso rappresentato.

CAPO II

DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Art. 30.

*(Il provvedimento del giudice tributario)*

1. La legge stabilisce in quali casi il giudice tributario pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

2. Ove la legge non contenga espressa indicazione circa la forma dei provvedimenti del giudice tributario, questi possono essere

dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

3. Delle attività collegialmente svolte dal giudice tributario è compilato sommario processo verbale nel quale, ove uno dei componenti del collegio lo richieda, è dato atto dell'eventuale dissenso succintamente motivato da parte di qualcuno dei suoi componenti.

Art. 31.

*(Contenuto della sentenza)*

1. La sentenza è pronunciata « In nome del popolo italiano » ed è intestata alla « Repubblica italiana ».

2. La sentenza deve contenere:

a) l'indicazione dei componenti del collegio, delle parti e dei rispettivi difensori, se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

c) la precisa enunciazione delle domande, delle eccezioni e delle difese delle parti;

d) il dispositivo della decisione;

e) la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

f) la data della deliberazione;

g) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore, che non sia lo stesso presidente.

3. Qualora il presidente non possa sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento sopravvenuto alla deliberazione, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, dando atto, prima della sua sottoscrizione, dell'intervenuto impedimento. Se l'evento impeditivo riguarda l'estensore, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché, prima della sua sot-

toscrizione, sia fatta menzione dell'impedimento.

Art. 32.

*(Contenuto dell'ordinanza)*

1. La forma dell'ordinanza è adottata soltanto per i provvedimenti del giudice tributario che non decidono le controversie.

2. L'ordinanza, anche se collegiale, è sottoscritta soltanto dal presidente del collegio.

3. L'ordinanza, brevemente motivata, è pronunciata in udienza, inserendola nel processo verbale, o fuori udienza, su foglio separato, munito della data e della sottoscrizione di cui al comma 2, che è inserito nel fascicolo d'ufficio.

Art. 33.

*(Contenuto del decreto)*

1. Il decreto è pronunciato dal giudice tributario nei soli casi in cui per il provvedimento non siano previste le forme della sentenza o dell'ordinanza.

2. Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il decreto non è motivato.

3. Il decreto è disposto in calce alla richiesta, formulata per iscritto dalla parte; altrimenti è inserito nel processo verbale o in foglio separato, che fa parte del fascicolo d'ufficio.

Art. 34.

*(Pubblicazione della sentenza)*

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario ne fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sull'origi-

nale della sentenza la propria firma e la data.

Art. 35.

*(Comunicazione dei provvedimenti del giudice)*

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite dalla segreteria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro cinque giorni dal deposito.

2. Le ordinanze pronunciate fuori dall'udienza sono comunicate alle parti costituite non presenti all'udienza entro cinque giorni dalla data in cui sono state pronunciate.

3. I decreti del giudice tributario sono comunicati alle parti costituite nei soli casi previsti dalla legge.

CAPO III

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI

Art. 36.

*(Comunicazioni degli atti)*

1. La comunicazione dell'atto consiste nella diretta trasmissione dell'atto stesso dall'autore al suo destinatario.

2. La diretta trasmissione di cui al comma 1 è fatta mediante consegna dell'atto dall'autore dell'atto stesso al suo destinatario, che ne rilascia ricevuta, o per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto stesso.

3. La comunicazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal destinatario.

## Art. 37.

*(Notificazione degli atti processuali)*

1. La notificazione dell'atto richiede che il contatto tra l'autore e il suo destinatario avvenga tramite l'intermediazione di soggetto avente la qualità di agente della notificazione, che dell'attività svolta redige apposita relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.

2. Agente della notificazione è l'ufficiale giudiziario. Le Agenzie fiscali e gli enti locali per le notificazioni dei loro atti processuali possono avvalersi di soggetti che rivestano a norma di legge la qualità di messo comunale o di messo appositamente autorizzato dalle Agenzie fiscali secondo l'ordinamento interno delle medesime.

3. La notificazione fatta dall'ufficiale giudiziario vale per il notificante dal momento in cui l'atto è consegnato allo stesso ufficiale giudiziario, che, se richiesto, rilascia ricevuta dell'avvenuta consegna, indicandone la data.

4. Se l'agente della notificazione diverso dall'ufficiale giudiziario si serve del servizio postale, la notificazione si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal suo destinatario.

5. La notificazione è giuridicamente inesistente se manca la relazione di notifica o la stessa non è sottoscritta anche nella copia.

6. Salvo quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 38, le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte secondo le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

## Art. 38.

*(Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni)*

1. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della sua costituzione in giudizio.

2. Le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede hanno effetto soltanto decorsi dieci giorni dopo quello in cui ne è stata data apposita comunicazione scritta alla segreteria del giudice tributario adito e alle altre parti costituite.

3. L'elezione di domicilio e l'indicazione della residenza e della sede hanno effetto anche oltre il grado in cui sono state fatte.

4. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la comunicazione o la notificazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria del giudice tributario dove è iscritto il processo di cui l'atto fa parte.

## Art. 39.

*(Comunicazioni e notificazioni in via telematica)*

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la

parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria del tribunale tributario.

3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso il competente tribunale tributario possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei relativi decreti di attuazione.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e per le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

#### CAPO IV DEI TERMINI

##### Art. 40.

##### *(Computo dei termini)*

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.

2. Quando la legge fa espresso riferimento a termini liberi resta escluso dal computo anche il giorno finale.

3. Se il termine scade nella giornata di sabato o in giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 valgono anche per il computo dei termini a ritroso.

5. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.

6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e quindi provvede alla remissione in termini. I provvedimenti previsti nel periodo precedente sono pronunciati con ordinanza.

7. Ai termini del processo tributario, compreso quello per la proposizione del ricorso, si applica la sospensione durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ferma restando la decorrenza dei termini previsti per il procedimento cautelare di cui al libro IV, titolo II.

#### LIBRO SECONDO

#### IL PROCESSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO

##### Titolo I

#### INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

##### CAPO I

#### IL RICORSO

##### Art. 41.

##### *(Il ricorso)*

1. Il processo tributario è introdotto con ricorso davanti al tribunale tributario.

2. Il ricorso contiene l'indicazione:

a) del tribunale tributario adito;

b) del ricorrente e del suo difensore;



c) del soggetto nei cui confronti è diretto;

d) dell'atto impugnato;

e) dell'oggetto della domanda;

f) dei motivi.

3. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore del ricorrente. L'incarico al difensore, con l'indicazione della categoria di cui all'articolo 19 alla quale appartiene, deve essere conferito a norma del medesimo articolo 19 e lo stesso deve risultare nel ricorso a pena d'inammissibilità.

5. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

6. Nel ricorso devono essere indicati anche la residenza o la sede o il domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni sono omesse o risultano assolutamente incerte si applica l'articolo 38, comma 4.

#### Art. 42.

##### *(Reclamo e mediazione)*

1. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se il tribunale tributario rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore, rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione

di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi sino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. Le spese di giudizio possono essere compensate a norma del comma 7 dell'articolo 21.

#### Art. 43.

##### *(Atti impugnabili)*

1. Il ricorso può essere proposto soltanto avverso:

- a) gli avvisi di accertamento dei tributi;
- b) gli avvisi di liquidazione dei tributi;
- c) i provvedimenti irrogativi delle sanzioni;
- d) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) i ruoli e le cartelle di pagamento e l'estratto di ruolo quando risulti essere lo strumento mediante il quale la pretesa impositiva sia stata portata a conoscenza del debitore d'imposta;

g) le ingiunzioni di pagamento;

h) le intimazioni di pagamento;

i) le iscrizioni di ipoteca disposte dall'ente impositore o dall'agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che le riguardano;

l) i fermi di beni mobili registrati disposti dall'ente impositore o dall'agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che li riguardano;

m) gli atti relativi alle operazioni catastali;

n) i dinieghi o le revoche di agevolazioni;

o) i rigetti di domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;

p) i rifiuti espressi o taciti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;

q) tutti gli altri atti per i quali la legge preveda l'autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari;

r) gli atti di recupero dei crediti d'imposta;

s) l'invito al pagamento del contributo unificato tributario;

t) il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità delle istanze di disapplicazione delle norme antielusive.

2. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 non sono impugnabili autonomamente.

3. Ognuno degli atti di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. Costituisce vizio proprio dell'atto da impugnare la mancata o invalida notificazione dell'atto che per legge doveva essere precedentemente notificato.

#### Art. 44.

##### *(Modalità di proposizione del ricorso)*

1. Il ricorso si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dal ricorrente all'autore dell'atto impugnato, che ne rilascia ricevuta, o attraverso la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso per il ricorrente il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

2. Il ricorso è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è rivolto, oltre a due esemplari destinati alla segreteria del giudice adito.

#### Art. 45.

##### *(Termine per la proposizione del ricorso)*

1. Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di restituzione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), è proponibile solo decorso il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di rimborso entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino al cen-

tottesimo giorno successivo allo spirare del termine di novanta giorni sopra indicato.

4. Se le leggi d'imposta non prevedono uno specifico termine per la presentazione della domanda di rimborso, la stessa non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per il rimborso.

#### CAPO II

### LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI

#### Art. 46.

##### *(Costituzione in giudizio del ricorrente)*

1. Il ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna del ricorso all'autore dell'atto impugnato, ovvero dalla data di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari del ricorso, con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna all'autore dell'atto impugnato o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale. Qualora l'ufficio postale non restituisca per tempo l'avviso di ricevimento il ricorrente dovrà chiederne il duplicato all'ufficio postale e depositarlo o trasmetterlo per posta con le modalità di cui sopra. Qualora l'ufficio postale non provveda alla richiesta di duplicato, il ricorrente potrà chiedere di essere rimesso in termini a norma dell'articolo 153, secondo comma, del co-

dice di procedura civile, ove ne ricorrano i presupposti.

2. L'inammissibilità del ricorso di cui al comma 1 è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.

3. In caso di consegna diretta o di spedizione a mezzo di servizio postale del ricorso, la conformità tra l'esemplare del ricorso depositato e quello consegnato o spedito deve risultare da un'apposita attestazione in tutti gli esemplari di ricorso apposta in calce ad ognuno di essi e sottoscritta dal difensore. Qualora l'esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.

4. All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, oltre a un esemplare firmato del ricorso e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso di cui al comma 1, deposita il proprio fascicolo con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, con gli originali o le fotocopie dei documenti che ha dichiarato di produrre nel ricorso.

5. Se sorgono contestazioni sulla corrispondenza delle fotocopie agli originali dei documenti, il giudice può ordinare alla parte che li detiene di esibire gli originali.

#### Art. 47.

##### *(Costituzione in giudizio della parte resistente)*

1. La parte nei cui confronti è stato presentato ricorso si costituisce in giudizio entro sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, direttamente consegnato nei casi consentiti o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione in giudizio della parte resistente è fatta mediante deposito o invio per posta in plico senza busta raccomandato

con avviso di ricevimento presso la segreteria del tribunale tributario adito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti in originale o in fotocopia in esse prodotti, in tanti esemplari quante sono le parti ricorrenti.

3. Le controdeduzioni devono essere sottoscritte da chi ha la legale rappresentanza della parte resistente o da soggetto delegato mediante contestuale allegazione dell'atto di delega, conforme alle disposizioni interne della parte resistente. Qualora la parte resistente debba essere difesa da un difensore abilitato, nelle controdeduzioni deve risultare il conferimento dell'incarico a norma dell'articolo 19, comma 7.

4. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese prendendo specifica posizione su tutti i motivi dedotti dal ricorrente e in esse debbono essere proposte altresì, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio nonché l'eventuale richiesta d'intervento in causa di terzi.

5. In caso di costituzione in giudizio oltre il termine di cui al comma 1, operano nei confronti della parte resistente le preclusioni derivanti dalla mancata costituzione tempestiva in giudizio.

#### Art. 48.

##### *(Costituzione in giudizio di altri soggetti)*

1. Nei casi di giudizio tributario con pluralità di parti, tutte le parti diverse da quelle ricorrenti o resistenti si costituiscono in giudizio osservando per quanto compatibili le formalità di cui agli articoli precedenti.

2. Chi provvede alla chiamata in causa di terzi deve depositare l'atto di chiamata con la prova della notifica e i documenti eventualmente prodotti entro trenta giorni dalla data della notifica.

## CAPO III

ISCRIZIONE A RUOLO E FORMAZIONE  
DEI FASCICOLI

## Art. 49.

*(Iscrizione a ruolo della causa)*

1. La segreteria del giudice tributario iscrive a ruolo la causa all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, che deve presentare apposita nota d'iscrizione a ruolo, compilando il modello preconstituito e provvedendo al versamento del contributo unificato nella misura e sotto le comminatorie di cui alle speciali disposizioni di legge in materia.

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche nel caso in cui l'iscrizione a ruolo sia fatta per prima dalla parte resistente.

## Art. 50.

*(Formazione del fascicolo d'ufficio)*

1. All'atto dell'iscrizione a ruolo la segreteria del giudice tributario forma il fascicolo d'ufficio del processo, nel quale devono essere inseriti, sempre a cura della segreteria, tutti i fascicoli delle parti, con i relativi atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, i verbali di udienza, le ordinanze, i decreti e una copia autentica della sentenza.

## Art. 51.

*(Fascicoli di parte)*

1. Le parti riuniscono i propri atti e i documenti da essi prodotti in apposito fascicolo cronologicamente ordinato.

2. I fascicoli di parte sono inseriti a cura della segreteria nel fascicolo d'ufficio.

3. I fascicoli delle parti, con i relativi atti e documenti, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti solo al termine del processo.

4. Le parti hanno diritto di estrarre copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli delle parti e nel fascicolo d'ufficio.

5. Le segreterie dei giudici tributari provvedono al rilascio delle copie autentiche degli atti e documenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e da appositi regolamenti interni.

## Art. 52.

*(Produzione di documenti)*

1. I documenti che le parti dichiarano di voler produrre debbono essere elencati nei relativi atti e depositati o inviati per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento contestualmente al deposito o all'invio per posta di tali atti.

2. Se prodotti separatamente, i documenti debbono essere elencati in apposita nota sottoscritta dal difensore da depositare o trasmettere per posta, come indicato al comma 1, assieme ai documenti stessi in tanti esemplari quante sono le parti costituite, oltre a due esemplari destinati al fascicolo d'ufficio.

## CAPO IV

## MOTIVI AGGIUNTI

## Art. 53.

*(Termine per la proposizione di motivi aggiunti)*

1. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dalla produzione di documenti non conosciuti dalla parte ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tri-

butario, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del deposito o del ricevimento a mezzo posta dei documenti nel fascicolo d'ufficio.

2. La segreteria attesta nel fascicolo d'ufficio l'avvenuta conoscenza dei documenti indicando la data in cui è avvenuta e la persona che l'ha ricevuta, che ne deve sottoscrivere l'attestazione.

3. Nel caso di ritiro di copia dell'atto in cui sono indicati i documenti prodotti, si presume l'avvenuta conoscenza dei documenti stessi dalla data del ritiro dell'atto, a meno che al momento del ritiro sia fatta constare l'assenza nel fascicolo d'ufficio dei documenti stessi.

#### Art. 54.

##### *(Formalità per la proposizione di motivi aggiunti)*

1. L'integrazione dei motivi si effettua mediante la notifica di un apposito atto, contenente la specifica enunciazione dei motivi aggiunti, che deve essere notificato alle altre parti costituite e successivamente depositato o trasmesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito, a pena d'inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'atto stesso.

2. L'integrazione dei motivi può essere fatta soltanto in primo grado.

3. Se è già stata fissata l'udienza di discussione, l'interessato alla proposizione di motivi aggiunti deve, a pena d'inammissibilità, dichiarare per iscritto o anche in sede di pubblica udienza, ma non oltre la chiusura della discussione, che intende proporli. In tal caso l'udienza deve essere rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 1.

#### Art. 55.

##### *(Adempimenti successivi)*

1. Le parti alle quali sono stati notificati motivi aggiunti possono presentare controdeduzioni in merito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto che li contiene.

2. Salvo che non sia già stata fissata l'udienza nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 54, presenti tutte le parti costituite, ove occorra, la segreteria del tribunale tributario deve comunicare ad esse nuovo avviso d'udienza per la discussione.

#### Titolo II

#### TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

#### Art. 56.

##### *(Nomina del relatore e fissazione dell'udienza)*

1. Appena formato il fascicolo d'ufficio, la segreteria del tribunale tributario lo sottopone al presidente.

2. Il presidente del tribunale tributario, salvo che non ritenga di provvedere d'ufficio alla riunione a norma dell'articolo 61, assegna il ricorso a una delle sezioni di cui è composto il tribunale, adottando gli opportuni provvedimenti perché i ricorsi possano essere trattati in modo più celere e conveniente, secondo criteri di funzionalità.

3. Il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso o lo stesso presidente del tribunale, qualora il ricorso sia assegnato alla sezione a cui appartiene, scaduto il termine per la costituzione delle parti nei cui confronti è stato proposto, fissa l'udienza per la discussione della causa, nominando contestualmente il giudice relatore.

## Art. 57.

*(Avviso d'udienza)*

1. La segreteria del giudice tributario comunica alle parti costituite la data dell'udienza per la discussione della causa almeno trenta giorni liberi prima della stessa.

2. Uguale avviso deve essere comunicato quando l'udienza sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di uno dei difensori, o per emergenze di servizio.

## Art. 58.

*(Presentazione di documenti prima dell'udienza)*

1. I difensori delle parti possono depositare o spedire per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento documenti sino a venti giorni liberi prima dell'udienza.

2. Qualora i documenti spediti per posta nel termine di cui al comma 1 siano pervenuti dopo detto termine, l'altra parte può chiedere e ottenere un differimento dell'udienza, facendone espressa istanza prima della relazione della causa.

## Art. 59.

*(Presentazione di memorie prima dell'udienza)*

1. Fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza le parti costituite possono depositare memorie illustrative, in tanti esemplari quante sono le altre parti, oltre a due esemplari per l'ufficio.

2. Si applica anche alla spedizione per posta delle memorie quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 58.

## Art. 60.

*(Discussione in pubblica udienza)*

1. Nel processo tributario ha sempre luogo la discussione in pubblica udienza.

2. All'udienza pubblica il relatore espone dettagliatamente al collegio e alle parti presenti i fatti e le questioni della controversia.

3. Dopo la relazione il presidente ammette i difensori delle parti alla discussione, invitando a esporre prima il ricorrente e poi la parte resistente. Il medesimo ordine degli interventi è applicato per le repliche.

4. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 58, comma 2, e 59, comma 2, il collegio può disporre il differimento della discussione a udienza fissa per giustificato impedimento del difensore e su istanza della parte interessata quando la sua difesa sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o a causa delle questioni sollevate dalle altre parti. Della nuova udienza la segreteria dà comunicazione alle parti costituite non presenti.

## Art. 61.

*(Riunione dei ricorsi)*

1. In qualsiasi momento il presidente della sezione del tribunale tributario dispone con decreto la riunione di ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono davanti a sezioni diverse del medesimo tribunale tributario, il presidente dello stesso, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di altre sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservato al presidente di quest'ultima sezione il compito di provvedere ai sensi del comma 1.

3. Il collegio, se ritiene che la riunione dei processi connessi ritardi o renda più gra-

vosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

### Titolo III

## DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

### CAPO I

#### LA SENTENZA

##### Art. 62.

###### *(Deliberazione della sentenza)*

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

2. La deliberazione in camera di consiglio può essere differita, non oltre trenta giorni, soltanto ove sussistano gravi ragioni, delle quali deve essere fatta menzione nel testo della decisione.

3. Alla camera di consiglio possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

4. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della controversia.

5. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore. Poi vota l'altro giudice. Infine, vota il presidente.

6. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni prospettate per escluderne una; quindi mette ai voti la questione non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finché le soluzioni sono ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

7. Chiusa la votazione, il presidente scrive di suo pugno e sottoscrive il dispositivo, dando atto della contestuale presenza dei giudici alla camera di consiglio.

8. La motivazione della decisione è redatta dal giudice relatore, salvo che il presidente non ritenga di redigerla lui stesso o di affidarne la stesura all'altro giudice, che abbia espresso voto conforme alla decisione.

##### Art. 63.

###### *(Divieto di decisioni non definitive o parziali)*

1. Il collegio deve deliberare su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti definendo il giudizio.

2. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate soltanto ad alcune domande.

##### Art. 64.

###### *(Contenuto della sentenza)*

1. La sentenza è nulla se non contiene le indicazioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettere da *a*) a *f*).

2. La sentenza non sottoscritta ai sensi dell'articolo 31, commi 2, lettera *g*), e 3, è nulla e la nullità può essere fatta valere anche oltre i limiti e al di fuori delle regole proprie dell'appello e del ricorso per cassazione. La parte vittoriosa è legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione al fine di preservare gli effetti impeditivi di decadenze o interruttivi di prescrizioni determinati dalla proposizione del ricorso.

### CAPO II

#### PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

##### Art. 65.

###### *(Effetti della pubblicazione della sentenza)*

1. La pubblicazione della sentenza è effettuata con le forme di cui all'articolo 34.



2. La sentenza viene giuridicamente ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione.

Art. 66.

*(Comunicazione del dispositivo della sentenza)*

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle sole parti costituite entro dieci giorni dal deposito della sentenza.

2. Il dispositivo della sentenza, con gli estremi dell'avvenuta comunicazione, è inserito nel fascicolo d'ufficio.

3. Oltre al dispositivo, nel fascicolo d'ufficio la segreteria inserisce anche una copia autentica della sentenza.

Art. 67.

*(Notificazione della sentenza)*

1. Ciascuna parte può richiedere copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta.

2. Le parti possono provvedere alla notificazione della sentenza tramite ufficiale giudiziario.

3. L'ufficiale giudiziario dà comunicazione alla segreteria del giudice tributario che ha emesso la sentenza dell'avvenuta notifica della sentenza stessa. La comunicazione della notifica della sentenza è inserita nel fascicolo d'ufficio.

4. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, la stessa passa formalmente in giudicato decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo nel quale è stata pronunciata la sentenza, per nullità della notificazione del ricorso e per nullità di eventuali comunicazioni o notificazioni degli atti del processo stesso.

Titolo IV

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

CAPO I

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Art. 68.

*(Sospensione del processo a seguito di querela di falso)*

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso in via principale davanti al tribunale civile, salvo che il collegio, presa visione della querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.

2. Se la querela di falso è presentata in via incidentale davanti al giudice tributario, lo stesso, a richiesta del proponente, concede termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, per la formalizzazione della querela davanti al tribunale civile, fissando apposita udienza per l'esame dell'atto di citazione di cui deve essere esibita fotocopia entro e non oltre l'udienza stessa. Il processo è sospeso salvo che il collegio, esaminata la querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.

3. Qualora il processo non sia sospeso, il collegio fissa altra udienza per la prosecuzione del processo stesso.

Art. 69.

*(Altri casi di sospensione del processo)*

1. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 68, il processo tributario è sospeso soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità

delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. Il tribunale tributario dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui esso stesso o altro tribunale tributario debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convezioni internazionali stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate 90/463/CEE, del 23 luglio 1990.

## CAPO II

### L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO

#### Art. 70.

*(Interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte)*

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venir meno, per morte o altra causa, di una delle parti diversa da quelle alle quali la legge riconosce la facoltà di difendersi autonomamente ovvero qualora la stessa abbia perso la capacità di stare in giudizio.

2. L'interruzione si ha inoltre nel caso in cui uno degli eventi di cui al comma 1 colpisca il legale rappresentante della parte ovvero quando cessa la carica di legale rappresentante di una delle parti di cui all'articolo 19, comma 1.

3. L'interruzione per uno degli eventi di cui ai commi 1 e 2 si ha nel momento in cui il difensore della parte colpita dall'evento ne faccia dichiarazione per iscritto od

oralmente all'udienza. Della dichiarazione orale è dato atto a verbale.

#### Art. 71.

*(Interruzione del processo per eventi che colpiscono i difensori)*

1. Il processo è interrotto in caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori delle parti costituite di cui all'articolo 19, comma 1.

2. L'interruzione del processo si ha al momento del verificarsi dell'evento.

#### Art. 72.

*(Eventi che colpiscono i difensori dopo la discussione orale)*

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 71 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetti, a meno che la sentenza non sia pronunciata e il processo prosegua.

#### Art. 73.

*(Eventi che colpiscono la parte dopo la discussione orale)*

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 70 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, il difensore della parte colpita dall'evento può farne dichiarazione a norma dell'articolo 70, comma 3, con ogni consequenziale effetto sul prosieguo del processo.

#### Art. 74.

*(Proroghe dei termini)*

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 70 si verifica durante il termine per proporre ricorso, il termine per ricorrere è prorogato

di tre mesi a decorrere dalla data dell'evento.

2. Se uno degli eventi di cui all'articolo 71 si verifica durante il termine per la costituzione in giudizio, tale termine è prorogato di un mese dalla data dell'evento.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI COMUNI SULLA SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL PROCESSO

##### Art. 75.

*(Provvedimenti per la sospensione  
e per l'interruzione del processo)*

1. La sospensione del processo è disposta con ordinanza del collegio.

2. L'interruzione del processo è dichiarata dal collegio con ordinanza.

3. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 non sono impugnabili.

##### Art. 76.

*(Effetti della sospensione  
e dell'interruzione del processo)*

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo; se compiuti, sono nulli.

2. Nel caso di sospensione o interruzione del processo i termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere a norma dell'articolo 77.

3. Durante la sospensione e l'interruzione del processo possono essere validamente compiuti soltanto gli atti finalizzati alla tutela cautelare delle parti.

##### Art. 77.

*(Ripresa del processo sospeso o interrotto)*

1. Dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro tre mesi dalla data della cessazione è presentata da una delle parti istanza di fissazione dell'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, il quale provvede a fissare l'udienza con decreto.

2. Se entro tre mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di fissazione d'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, quest'ultimo provvede a norma del comma 1.

3. La comunicazione dell'udienza di discussione, oltre che alle altre parti costituite, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.

4. Entro sei mesi dal venir meno di una delle parti la comunicazione dell'udienza può essere fatta collettivamente e impersonalmente nel domicilio eletto, o in mancanza nella residenza o nella sede della parte stessa risultante agli atti del processo.

5. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi in giudizio anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione con il patrocinio di difensore abilitato a norma dell'articolo 19.

### CAPO IV

#### L'ESTINZIONE DEI PROCESSI

##### Art. 78.

*(Estinzione del processo  
per rinuncia al ricorso)*

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Chi rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo tra loro.

3. La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale oltre che dal suo difensore.

#### Art. 79.

##### *(Estinzione del processo per inattività delle parti)*

1. Il processo si estingue nei casi in cui la parte alla quale spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provveda entro il termine perentorio fissato dalla legge o stabilito dal giudice quando la legge abbia attribuito al giudice il potere di stabilirlo.

2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio soltanto nel grado di giudizio in cui si verifica.

4. L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti del processo.

5. Sopravvivono all'inefficacia degli atti conseguente all'estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate in giudicato.

#### Art. 80.

##### *(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)*

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere per venir meno dell'oggetto del processo.

2. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che

le hanno anticipate, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In ogni altro caso, il collegio liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È fatta salva la facoltà di compensare le spese soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21, comma 7.

#### Art. 81.

##### *(Pronuncia di estinzione)*

1. L'estinzione del processo per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti e l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sono pronunciate dal collegio con sentenza.

2. Nella sentenza di cui al comma 1 è contenuta la liquidazione delle spese.

### LIBRO TERZO

### LE IMPUGNAZIONI

#### Titolo I

#### LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

#### Art. 82.

##### *(I mezzi di impugnazione)*

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei giudici tributari sono soltanto l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

#### Art. 83.

##### *(Termini per impugnare le sentenze)*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 4, il termine per proporre appello, ricorso per cassazione o revocazione per i

motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza su istanza di parte.

2. Il termine per proporre la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, sono state dichiarate false le prove, è stato recuperato il documento, è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

#### Art. 84.

*(Norme inapplicabili)*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli articoli 337, 340 e 361 del codice di procedura civile.

### Titolo II

### L'APPELLO

#### Art. 85.

*(Giudice competente)*

1. La sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d'appello tributaria competente a norma dell'articolo 7.

#### Art. 86.

*(Ricorso in appello)*

1. L'appello contro la sentenza del tribunale tributario si propone mediante ricorso che deve contenere l'indicazione:

a) della corte d'appello tributaria adita;

b) dell'appellante e, se appellante è uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, anche del suo difensore;

c) della parte nei cui confronti l'appello è diretto;

d) della sentenza appellata;

e) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

f) dei motivi già dedotti davanti al tribunale tributario e dei motivi specifici dell'appello.

2. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 1 l'appello è inammissibile.

3. Il ricorso in appello, a pena d'inammissibilità, è sottoscritto, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, dal difensore; negli altri casi, sempre a pena d'inammissibilità, da chi ha la rappresentanza esterna della parte appellante.

4. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

5. Nel ricorso in appello è contenuta anche l'indicazione della residenza o della sede o del domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni da parte dell'appellante sono omesse o risultano assolutamente incerte, si applica l'articolo 38, comma 4.

#### Art. 87.

*(Proposizione dell'appello)*

1. Il ricorso in appello a pena d'inammissibilità deve essere proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

2. Il ricorso in appello da parte di soggetti indicati nell'articolo 19, comma 1, si pro-

pone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dell'appellante alle altre parti alle quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente anche attraverso l'Avvocatura dello Stato o altri uffici interni risultanti dai rispettivi ordinamenti, che ne rilasciano ricevuta, o mediante la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso l'appello s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Il ricorso in appello è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è proposto, oltre l'esemplare destinato alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi del comma 5.

4. Se l'appello è proposto dalle Agenzie fiscali, dai comuni o dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, gli stessi, qualora non ritengano di avvalersi degli ufficiali giudiziari e non intendano ricorrere alla notificazione per posta nelle forme di cui al comma 2, possono procedere alla notifica del ricorso in appello avvalendosi di messi comunali o di messi speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 37.

5. L'ufficiale giudiziario che ha notificato il ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale tributario ne dà immediatamente avviso scritto alla segreteria del tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se il ricorso in appello non è proposto a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte che ha proposto appello è onerata di depositare o spedire per posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento un originale del ricorso in appello alla segreteria del tribunale che ha emesso la sentenza appellata entro e non oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante; in difetto, la parte appellante risponde degli eventuali danni causati dal rilascio da parte

della segreteria del tribunale della formula esecutiva in calce alla sentenza appellata.

6. La segreteria del tribunale tributario fa annotazione di quanto sopra nell'originale della sentenza.

#### Art. 88.

*(Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile)*

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge.

#### Art. 89.

*(Costituzione in giudizio dell'appellante)*

1. L'appellante, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso in appello all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna di questo ricorso a una delle parti alle quali si riconosce per legge la facoltà di difendersi autonomamente ovvero dalla data di spedizione per posta del ricorso stesso, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari in originale del ricorso in appello con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna alla parte appellata alla quale la legge consente la facoltà di difendersi autonomamente o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso in appello effettuato a mezzo del servizio postale.

2. Si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 46.

3. All'atto della costituzione in giudizio l'appellante, oltre a un esemplare firmato del ricorso in appello e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso, deposita

il proprio fascicolo con i documenti, in originale o in fotocopia, che ha dichiarato di produrre nel ricorso in appello. Si applica l'articolo 46, comma 5.

Art. 90.

*(Costituzione in giudizio dell'appellato)*

1. La parte nei cui confronti è stato presentato appello si costituisce in giudizio entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso in appello è stato notificato da uno dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 2, o dal giorno che è stato direttamente consegnato al destinatario nei casi consentiti o dal giorno in cui è stato ricevuto dal suo destinatario a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione in giudizio della parte appellata è fatta mediante deposito o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la segreteria della corte d'appello tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti prodotti, in originale o in fotocopia.

3. Nelle controdeduzioni la parte appellata espone le proprie difese ed eccezioni prendendo posizione su tutti i motivi del ricorso in appello, riproponendo espressamente le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario che intenda sottoporre al vaglio devolutivo del giudice del gravame.

4. A pena di decadenza, nelle stesse controdeduzioni depositate o trasmesse a mezzo posta nei modi e nel termine di cui ai commi da 1 a 3 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale relativamente alle parti della sentenza appellata in cui l'appellante sia risultato soccombente.

Art. 91.

*(Questioni ed eccezioni non specificamente riproposte)*

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del giudice tributario di primo grado, che non siano specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

2. La riproposizione in via devolutiva delle questioni ed eccezioni non accolte è ammessa soltanto all'atto della costituzione in giudizio della parte appellata.

Art. 92.

*(Divieto di nuove domande in appello)*

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove; se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio.

2. Possono in ogni caso chiedersi in appello gli interessi ulteriormente maturati dopo la sentenza di condanna al pagamento degli interessi in essa liquidati.

Art. 93.

*(Nuove eccezioni in appello)*

1. Non sono proponibili in appello e sono dichiarate inammissibili le nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Art. 94.

*(Nuove prove in appello)*

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

#### Art. 95.

##### *(Rimessione in primo grado)*

1. La corte d'appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza appellata soltanto nei seguenti casi:

a) quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o non è stato integrato;

b) quando riconosce che il collegio giudicante in primo grado non era legittimamente composto;

c) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte d'appello tributaria decide nel merito, previamente ordinando, se necessaria, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza annullata, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

#### Art. 96.

##### *(Norme applicabili)*

1. Nel giudizio di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il giudizio di primo grado, se non sono incom-

patibili con le disposizioni del presente titolo.

#### Titolo III

#### IL GIUDIZIO DAVANTI ALLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

#### Art. 97.

##### *(Competenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione)*

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie.

2. La Corte di cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti.

3. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie.

4. Per i cinque anni successivi a quello di entrata in vigore della legge sono destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati.

5. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado.

6. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

b) per violazione delle norme sulla competenza;

c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;



d) per nullità della sentenza o del procedimento;

e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Art. 98.

*(Norme applicabili)*

1. Al ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici tributari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 365, 366, 369, commi primo e secondo, 370, 371, 371-bis e 372 del codice di procedura civile, solo in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice.

2. Chi propone ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, depositare presso la segreteria del giudice che ha emesso la pronuncia impugnata per cassazione copia del ricorso entro trenta giorni dal deposito del ricorso alla cancelleria della Corte di cassazione. La segreteria del giudice tributario che ha emesso la pronuncia impugnata nei successivi trenta giorni trasmette alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione il fascicolo d'ufficio della causa, contenente anche i fascicoli di parte e tutti gli atti e documenti del processo, inserendovi la copia del ricorso depositato in segreteria, sulla quale deve essere apposta la data certificata dell'avvenuto deposito.

3. L'articolo 360-bis del codice di procedura civile non si applica ai ricorsi per cassazione avverso le pronunce dei giudici tributari.

4. Salvi i casi previsti dall'articolo 375 del codice di procedura civile, nelle parti in cui è applicabile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente titolo, la Sezione tributaria della Corte di cassazione segue il rito ordinario previsto dagli articoli 378 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Al procedimento non partecipa il pubblico ministero.

6. Le altre disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento davanti alla Corte di cassazione sono applicabili ai procedimenti davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 99.

*(Giudizio di rinvio)*

1. Quando la Sezione tributaria della Corte di cassazione rinvia la causa alla corte d'appello tributaria o, nei casi di cui all'articolo 95, direttamente al tribunale tributario, la riassunzione del processo davanti al giudice indicato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di secondo e di primo grado, in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano, per quanto applicabili, le norme per il procedimento davanti al giudice tributario al quale il processo è stato rinviato.

4. A pena d'inammissibilità la parte che riassume il giudizio davanti al giudice tributario di rinvio deve produrre copia autentica della pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

5. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle formu-

late nell'anzidetto procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

6. Subito dopo la costituzione in giudizio della parte che ha riassunto il processo davanti al giudice tributario di rinvio, la segreteria di quest'ultimo giudice richiede alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo d'ufficio

#### Titolo IV

### LA REVOCAZIONE

#### Art. 100.

*(Sentenze revocabili e motivi di revocazione)*

1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado dal giudice tributario possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile, purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine anzidetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

#### Art. 101.

*(Giudice competente)*

1. Competente per la revocazione è lo stesso tribunale tributario o la stessa corte

d'appello tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

#### Art. 102.

*(Ricorso per revocazione)*

1. A pena d'inammissibilità, il ricorso per revocazione deve contenere gli elementi di cui all'articolo 86, per quanto applicabile, nonché la chiara enunciazione del motivo di revocazione specificamente dedotto.

2. A pena d'inammissibilità, il ricorso per revocazione deve inoltre indicare le prove dei fatti di cui ai commi 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

3. Sempre a pena d'inammissibilità, nel ricorso per revocazione deve essere precisamente indicata la data della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento nonché del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il dolo del giudice.

4. La dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza può essere data soltanto con la produzione in giudizio di copia autentica della sentenza con la certificazione da parte della segreteria del suo passaggio in giudicato.

5. Per la presentazione del ricorso per revocazione e per la costituzione in giudizio del ricorrente per revocazione si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni contenute negli articoli 87, 88 e 89.

#### Art. 103.

*(Procedimento)*

1. Davanti al giudice tributario adito per la revocazione della sentenza si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso giudice, in quanto non derogate da quanto disposto nel presente titolo.

Art. 104.

*(Decisione)*

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile, il giudice tributario decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

Art. 105.

*(Impugnazioni)*

1. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente assoggettata la sentenza impugnata per revocazione.

## LIBRO QUARTO

### RITI SPECIALI

#### Titolo I

#### ESECUZIONE DELLE SENTENZE E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Art. 106.

*(Riliquidazione e riscossione  
a seguito di sentenza)*

1. A seguito delle sentenze dei giudici tributari che annullano in tutto o in parte gli atti impugnati, l'ente impositore provvede in conformità emanando atti liquidativi consequenziali e procedendo alle ulteriori attività esattive, tenuto conto delle particolari disposizioni di legge in materia.

2. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle

emesse nelle controversie catastali di cui all'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive.

Art. 107.

*(Rimborsi a seguito di sentenza)*

1. In caso di mancata esecuzione della sentenza che contenga anche una pronuncia di condanna al rimborso di somme, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 109 al tribunale tributario ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte d'appello tributaria.

Art. 108.

*(Rilascio di copia di sentenza  
in forma esecutiva)*

1. Se la sentenza del giudice tributario contiene la statuizione di condanna al rimborso di somme, la segreteria del giudice che l'ha pronunciata ne rilascia copia spedita in forma esecutiva apponendo in calce ad essa la formula: « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ».

2. L'apposizione della formula esecutiva prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma 1 può essere condizionata da particolari disposizioni di legge alla prestazione di idonee garanzie fideiussorie.

3. Quando la sentenza del giudice tributario contiene una statuizione di condanna, la parte che la impugna può chiedere al giudice che l'ha pronunciata la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecutività della statuizione stessa, dimostrando l'esistenza di fon-

dato pericolo di inottemperanza a quanto potrebbe essere diversamente deciso dal giudice dell'impugnazione. Si applicano, quanto alle forme, a seconda del mezzo di impugnazione proposto, gli articoli 116 e 117, nonché le altre disposizioni sul procedimento cautelare, in quanto compatibili.

Art. 109.

*(Giudizio di ottemperanza)*

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile per l'esecuzione forzata delle sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice tributario, munito di formula esecutiva, mediante ricorso da depositare in due esemplari alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza o in ogni altro caso alla segreteria della corte d'appello tributaria territorialmente competente.

2. Il ricorso per l'ottemperanza è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine entro il quale per legge il soggetto obbligato è tenuto a provvedere al rimborso o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla sua messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

3. Il ricorso per l'ottemperanza è proponibile sino a quando l'obbligo di rimborso non sia estinto.

4. Il ricorso per l'ottemperanza indirizzato al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia autentica assieme all'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.

5. Uno dei due esemplari del ricorso è comunicato a cura della segreteria del giudice tributario al soggetto obbligato a provvedere.

6. Entro venti giorni dalla comunicazione il soggetto obbligato può trasmettere le proprie osservazioni alla segreteria del giudice tributario che ha fatto la comunicazione di cui al comma 5.

7. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria, scaduto il termine di cui al comma 6, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso. Del decreto è data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

8. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisita la documentazione occorrente, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza in luogo del soggetto obbligato che li ha omessi, nelle forme per esso prescritte dalla legge, attenendosi a quanto statuito dalla sentenza.

9. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può fissare al soggetto obbligato un ulteriore termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'ottemperanza e può delegare un proprio componente o nominare un commissario, fissando il termine per il compimento dei provvedimenti attuativi.

10. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 9 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. Nell'ordinanza è liquidato il compenso spettante al commissario, secondo quanto previsto dal titolo VII della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

11. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

12. Avverso la sentenza di cui al comma 8 è ammesso ricorso alla Sezione tributaria della Corte di cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.

## Titolo II

### IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

#### Art. 110.

##### *(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato)*

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato gli deriva un danno grave e irreparabile, può chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso.

2. L'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *p*), è contenuta nel ricorso proposto contro tale atto.

3. La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato può essere anche chiesta con separata istanza notificata alle altre parti e depositata in segreteria o inviata ad essa in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dopo la costituzione in giudizio del ricorrente a norma dell'articolo 46.

4. L'istanza deve essere motivata e in essa debbono essere specificamente indicate le circostanze idonee a dimostrare la sussistenza del danno grave e irreparabile.

#### Art. 111.

##### *(Provvedimenti presidenziali)*

1. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria o, in sua

vece, il giudice dallo stesso appositamente designato, entro dieci giorni da quello in cui l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è depositata in segreteria o da quello in cui è stato ricevuto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

2. In caso di eccezionale urgenza il giudice, con il decreto di cui al comma 1, può immediatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia collegiale di cui all'articolo 113.

#### Art. 112.

##### *(Procedimento in camera di consiglio)*

1. Le parti possono depositare, o far pervenire per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, nella segreteria del giudice adito memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

2. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori delle parti, se presenti.

3. Qualora in camera di consiglio emerga una situazione di eccezionale urgenza, il collegio con ordinanza può concedere interinalmente la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'atto impugnato, fissando una successiva camera di consiglio per la definitiva pronuncia sull'istanza di sospensione.

#### Art. 113.

##### *(Pronuncia sulla sospensione)*

1. Il collegio deve pronunciare sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *p*), non oltre il

termine di tre mesi dalla data di presentazione nella segreteria del giudice adito dell'istanza stessa.

2. Il collegio pronuncia sull'istanza con ordinanza motivata, delibato il merito e verificata la sussistenza o meno del danno grave e irreparabile.

3. La sospensione dell'esecuzione o della restituzione può anche essere parziale o subordinata in tutto o in parte alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, da prestare nei modi, nei termini e alle condizioni specificamente indicate nel provvedimento.

4. L'ordinanza di cui al comma 2 non è impugnabile.

5. Il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), è dotato di efficacia immediata.

6. La parte interessata ha diritto ad ottenere l'immediato rilascio di copie del provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione della somma di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), per esibirle all'ente incaricato dell'esecuzione o per farne notifica ad esso.

#### Art. 114.

*(Sospensione cautelare e giudizio di merito)*

1. Se concede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, il collegio fissa contestualmente l'udienza per la discussione della causa nel rito e nel merito non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione.

2. Gli effetti della sospensione cessano automaticamente dal momento della pubblicazione della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito.

#### Art. 115.

*(Mutamenti delle circostanze)*

1. In caso di mutamento delle circostanze, il tribunale tributario o la corte d'appello tributaria, su istanza motivata di parte, può revocare o modificare il provvedimento cautelare precedentemente adottato ancor prima della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito, osservate per quanto possibile le forme di cui agli articoli 110 e seguenti.

#### Art. 116.

*(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato nel giudizio d'appello e di revocazione)*

1. Nei giudizi d'appello e di revocazione ai fini della delibazione del merito deve tenersi specificamente conto di quanto statuito dalla sentenza impugnata e dai motivi dedotti dalla parte impugnante.

#### Art. 117.

*(Sospensione dell'esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione)*

1. In pendenza del ricorso per cassazione l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), è proposta davanti al giudice tributario che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione.

2. Il giudice tributario di cui al comma 1 non può pronunciarsi sull'istanza se la parte che l'ha proposta contestualmente al deposito dell'istanza o all'invio della stessa per posta in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito non produce copia del ricorso per cassazione e certificato di deposito del ricorso rilasciato dalla cancelleria della Se-

zione tributaria della Corte di cassazione, che attesti altresì la pendenza del relativo procedimento.

3. Si applica quanto disposto dall'articolo 116.

### Titolo III

## IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

### Art. 118.

#### *(Conciliazione concordata in pendenza di giudizio)*

1. Se le parti in pendenza del giudizio raggiungono un accordo conciliativo per la definizione in tutto o in parte della controversia, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la discussione, possono presentare, alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa, istanza sottoscritta congiuntamente da tutte le parti o dai rispettivi difensori per la definizione conciliativa totale o parziale di quanto forma oggetto della controversia stessa.

2. Il collegio, riscontrata la formale ritualità dell'accordo, dà atto della intervenuta conciliazione. Se l'accordo esaurisce l'oggetto del giudizio, il collegio pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo riguarda soltanto una parte di quanto forma oggetto di giudizio, il collegio procede all'ulteriore trattazione della causa e dell'intervenuta cessazione parziale della materia del contendere si dà atto nella sentenza che definisce la controversia.

### Art. 119.

#### *(Istanza unilaterale di conciliazione in pendenza di giudizio)*

1. Ognuna delle parti, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'u-

dienza fissata per la discussione davanti al giudice tributario di primo o di secondo grado, può presentare, alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa, istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. L'istanza deve contenere a pena d'invalidità l'indicazione esatta dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche su cui si basa, con l'esatta precisazione dell'oggetto della conciliazione e dei relativi effetti tra le parti.

3. Il collegio, se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata l'istanza all'udienza, invita le parti alla conciliazione fissando altra udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo a norma dell'articolo 120 o altrimenti per la discussione della causa.

### Art. 120.

#### *(Verbale di conciliazione)*

1. L'intervenuta conciliazione è fatta risultare a verbale.

2. Il processo verbale, sottoscritto dal presidente del collegio e dal segretario costituisce titolo esecutivo per le parti private e legittima il soggetto dotato di potere impositivo o esattivo a provvedere, in caso d'indempimento, alla sua esecuzione nelle forme stabilite dalla legge.

3. Con provvedimenti apicali sono indicate agli uffici le modalità degli accordi conciliativi, anche per quanto concerne la rateizzazione dei versamenti da effettuare e le garanzie che devono essere prestate prima dell'accordo.

### Art. 121.

#### *(Riduzione delle sanzioni)*

1. Se la conciliazione ha luogo, le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano

nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.

2. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sulle somme risultanti dall'applicazione delle sanzioni non sono dovuti interessi moratori.

#### Titolo IV

#### DISPOSIZIONI FINALI, ATTUATIVE, TRANSITORIE E ABROGATIVE

##### Art. 122.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente codice entra in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

##### Art. 123.

*(Norme applicabili)*

1. Le disposizioni contenute nel presente codice si applicano a tutti i processi che sono proposti successivamente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 122.

2. Per tutti i processi iniziati anteriormente alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sono applicabili ai processi di cui al comma 1.

##### Art. 124.

*(Disposizioni di raccordo)*

1. Le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, continuano ad applicarsi anche per i processi tributari iniziati dopo l'entrata in vigore del presente codice.

2. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie si sostituiscono in tutto alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali, e relative sezioni distaccate, nonché alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, così come da queste norme e relative modificazioni e integrazioni disciplinate, anche quanto agli assetti organizzativi e agli ambiti di competenza, alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. Nelle leggi rimaste in vigore nelle quali si fa riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali e relative sezioni distaccate delle varie province e regioni ovvero alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano, dette denominazioni si intendono automaticamente sostituite con le corrispondenti denominazioni di tribunale tributario e di corte d'appello tributaria con la sola aggiunta specificativa del luogo dove ognuno di questi organi ha sede.

4. Stante la sostituzione avvenuta ai sensi di quanto disposto dal comma 2, l'eventuale impiego della denominazione precedente rispetto a quella nuova costituisce mera irregolarità priva come tale di qualsiasi rilevanza ai fini della regolarità degli atti processuali, dovendosi la nuova denominazione considerare per legge sostituita a quella precedente.



5. A tutti gli adeguamenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente codice provvedono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo le rispettive competenze, nonché, per quanto previsto dall'articolo 97, il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura secondo le rispettive competenze.

Art. 125.

*(Abrogazione)*

1. I commi da 961 a 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.

**DISEGNO DI LEGGE N. 759**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NANNICINI ED ALTRI

## Titolo I

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA  
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Organi della giurisdizione tributaria  
e Corte suprema di cassazione)*

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari e dalle corti d'appello tributarie di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al presente codice, come sue parti integranti e sostanziali, e dalla sezione tributaria della Corte suprema di cassazione.

2. Le tabelle di cui al comma 1 stabiliscono l'articolazione in sezioni e gli organici di tribunali e corti d'appello e possono essere adeguate annualmente, in relazione al flusso medio dei ricorsi presentati nell'ultimo quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria di cui al capo III.

## Art. 2.

*(Presidenza)*

1. A ciascuno dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Il presidente del tribunale tributario o della

corte d'appello tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, subordinatamente, d'età.

2. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria con oltre otto sezioni può delegare le sue attribuzioni non giurisdizionali a uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 1.

## Art. 3.

*(Composizione dei tribunali tributari)*

1. Il tribunale tributario si articola in sezioni se è composto da almeno otto giudici. A ciascuna sezione sono assegnati non meno di quattro giudici, compreso il presidente di sezione.

2. Il presidente di sezione è scelto fra i giudici con almeno tre anni di anzianità nell'incarico. Il presidente del tribunale è nominato fra i presidenti di sezione con almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Se il tribunale è composto da una sezione unica, il presidente è scelto fra i giudici con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

## Art. 4.

*(Composizione delle corti d'appello  
tributarie)*

1. I giudici delle corti d'appello tributarie sono nominati tra i presidenti dei tribunali tributari con almeno tre anni di anzianità nell'incarico e tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

2. La corte d'appello tributaria si articola in sezioni, se è composta da almeno otto giudici. A ciascuna sezione sono assegnati non meno di quattro giudici, compreso il presidente di sezione.

3. Il presidente di sezione è scelto fra i giudici di corte d'appello tributaria con almeno tre anni di anzianità nell'incarico. Il presidente della corte d'appello tributaria è nominato fra i presidenti di sezione con almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Se la corte d'appello tributaria è composta da una sezione unica, il presidente è scelto fra i giudici con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

#### Art. 5.

##### *(Funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)*

1. I tribunali tributari giudicano in composizione monocratica.

2. Le corti d'appello tributarie giudicano in composizione collegiale. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o, in sua assenza, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio e giudica con numero invariabile di tre votanti.

3. All'inizio di ogni trimestre ciascun presidente di corte d'appello tributaria fissa, in base a criteri di massima stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria, la composizione dei collegi giudicanti. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte d'appello tributaria designa i componenti di altre sezioni.

4. Con provvedimento del Consiglio della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie.

5. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze e delle riunioni delle sezioni mediazione di cui all'articolo 6, in modo da svolgere almeno due udienze settimanali e due riunioni settimanali.

6. I criteri di assegnazione dei ricorsi sono stabiliti con decreto del presidente del tribunale tributario e della corte d'appello

tributaria tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 4 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali.

7. Il presidente del tribunale tributario e il presidente della corte d'appello tributaria, col decreto di cui al comma 6, indicano, rispettivamente, uno o più giudici o una o più sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento o della sentenza impugnati.

#### Art. 6.

##### *(Sezione mediazione)*

1. Presso ciascun tribunale tributario è istituita una sezione mediazione, organo non giurisdizionale e terzo rispetto all'ente impositore, competente nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 50.

2. La sezione svolge la propria attività mediante collegi composti da:

a) un giudice del tribunale tributario;

b) un funzionario delle agenzie fiscali, in possesso di specifica esperienza professionale presso gli uffici legali dell'agenzia da almeno due anni e facente parte di un elenco articolato per province tenuto presso il Consiglio della giustizia tributaria;

c) un avvocato tributarista o un dottore commercialista con specifica esperienza professionale in materia tributaria ed anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni, facente parte di un elenco articolato per province tenuto presso il Consiglio della giustizia tributaria.

3. All'inizio di ogni trimestre solare il presidente del tribunale tributario fissa la composizione dei collegi della sezione mediazione, in base a criteri stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria, escludendo

dagli stessi i giudici che nei due anni precedenti al giuramento di cui all'articolo 7, comma 9, abbiano svolto le funzioni o le attività professionali di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Le cause provenienti dalla sezione mediazione e che sono giudicate in composizione monocratica devono essere assegnate a un giudice che non è stato membro del collegio nella fase di mediazione.

5. Ai membri della sezione di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), spetta un'indennità di partecipazione per ciascuna riunione da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

## CAPO II

### NOMINA

#### Art. 7.

##### *(Nomina)*

1. La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

2. Al concorso sono ammessi coloro che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che hanno maturato almeno cinque anni di esperienza dimostrabile in campo tributario. Ai fini della sussistenza dei requisiti valgono le seguenti equipollenze:

*a*) alla laurea in giurisprudenza le lauree in discipline economico-aziendali;

*b*) al dottorato di ricerca in materia giuridica il dottorato di ricerca in materia economico-aziendale, a condizione che sia stato svolto in materia tributaria;

*c*) all'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

*d*) alle scuole di specializzazione le scuole e i corsi postuniversitari in materia tributaria legalmente riconosciuti.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

*a*) una prova preselettiva;

*b*) una prova scritta;

*c*) una prova orale, comprensiva di un colloquio in lingua inglese.

4. La prova preselettiva di cui al comma 3, lettera *a*), consiste in un test articolato in due sezioni:

*a*) la prima sezione è volta all'accertamento delle conoscenze di diritto tributario nazionale, internazionale e dell'Unione europea; a essa è attribuito fino a un massimo di sessantacinque punti;

*b*) la seconda sezione è volta a verificare le capacità logico-deduttive del candidato; ad essa è attribuito fino a un massimo di trentacinque punti.

5. La prova scritta di cui al comma 3, lettera *b*), consiste:

*a*) nello svolgimento di un elaborato teorico sul diritto tributario e sul diritto tributario processuale;

*b*) nella predisposizione di una sentenza tributaria su un caso specifico.

6. La prova orale di cui al comma 3, lettera *c*), verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

*a*) diritto tributario nazionale e internazionale;

*b*) ragioneria ed economia d'azienda;

- c) procedura civile;
- d) scienza delle finanze;
- e) elementi di diritto civile, commerciale e industriale;
- f) elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- g) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
- h) elementi di diritto penale.

7. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che ottengono almeno settanta punti su cento, comunque in numero non superiore al triplo dei posti messi a concorso; sono ammessi i candidati classificati *ex aequo* nell'ultima posizione utile. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle due prove scritte. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 6 e un giudizio di sufficienza nel colloquio in lingua inglese, e comunque una votazione complessiva nelle prove non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

8. Il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri almeno quindici giorni prima della prova scritta ed è composta da un consigliere di cassazione con significativa esperienza in materia tributaria, in veste di presidente, da un giudice tributario e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame.

9. I giudici, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pronunciando e sottoscrivendo la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica ita-

liana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ». I verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio della giustizia tributaria.

#### Art. 8.

##### (Incompatibilità)

1. I componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie non possono:

- a) assumere impieghi pubblici o privati;
- b) esercitare industrie, commerci o qualsiasi libera professione;
- c) essere membri della Corte suprema di cassazione, del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o ricoprire qualsivoglia carica politica;
- d) essere iscritti a partiti politici o partecipare all'attività degli stessi in modo sistematico e continuativo;
- e) partecipare ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Non possono essere:

a) componenti di tribunale tributario i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera b) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la regione dove ha sede il tribunale tributario;

b) componenti delle corti d'appello tributarie i coniugi, i conviventi e i parenti o affini fino al secondo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera b) del comma 1 nella regione dove ha sede la corte d'appello tri-

butaria ovvero nelle regioni con essa confinanti.

3. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei commi 1 e 2 provvede il Consiglio della giustizia tributaria.

4. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, i parenti ed affini entro il quarto grado.

5. Nessuno può essere componente di più d'un tribunale tributario, di più di una corte d'appello tributaria o di un tribunale e di una corte d'appello contemporaneamente.

6. I componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso l'organo giurisdizionale di appartenenza.

7. Non possono essere componenti della sezione mediazione di cui all'articolo 6:

*a)* i coniugi, i conviventi e i parenti o affini fino al secondo grado del contribuente;

*b)* coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano o hanno esercitato nei cinque anni precedenti all'assunzione dell'incarico, attività di consulenza, di assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, del contribuente;

*c)* i funzionari delle agenzie fiscali che abbiano partecipato direttamente alla formazione degli atti oggetto di ricorso.

#### Art. 9.

*(Procedimento per la nomina alle funzioni e agli incarichi e di trasferimento)*

1. I giudici dei tribunali tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i vincitori del concorso di cui all'articolo 7.

2. La vacanza di incarichi di presidente e di presidente di sezione presso i tribunali tributari e presso le corti d'appello tributarie, nonché di giudice presso i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie è annunciata dal Consiglio della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale coloro che aspirano all'incarico devono presentare domanda.

3. I giudici comunicano la disponibilità agli incarichi e allegano alla comunicazione la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. I giudici, a prescindere dalla funzione o dall'incarico esercitati, non possono concorrere all'assegnazione di altre funzioni o incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni esercitate al momento della domanda.

4. Il Consiglio della giustizia tributaria, verificato il possesso dei requisiti prescritti, procede all'assegnazione degli incarichi sulla base di elenchi formati relativamente a ogni incarico vacante e comprendenti tutti i giudici che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. La formazione degli elenchi di cui al primo periodo è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi sono stabiliti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 117 e riportati nella comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. La valutazione è effettuata dal Consiglio della giustizia tributaria, tenendo conto della capacità, della laboriosità, della dili-

genza e della preparazione, nonché dell'attività all'incarico di presidente, di presidente di sezione e di giudici di corte d'appello sulla base di criteri formulati dal Consiglio della giustizia tributaria.

6. Gli assegnatari degli incarichi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 4.

7. Alla copertura dei posti rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio della giustizia tributaria provvede d'ufficio conferendo le relative funzioni ai giudici della stessa regione, in possesso dei requisiti previsti dal presente codice, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di età.

#### Art. 10.

##### *(Temporaneità delle funzioni)*

1. I presidenti di sezione e i giudici non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte d'appello o del medesimo tribunale per più di dieci anni consecutivi.

#### Art. 11.

##### *(Decadenza dall'incarico)*

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari, i quali:

*a)* perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 7;

*b)* incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8;

*c)* omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

*d)* non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a sei sedute nel corso di un anno;

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria.

#### Art. 12.

##### *(Trattamento economico)*

1. Ai giudici tributari spetta il trattamento economico corrispondente all'analogo incarico e funzione svolta presso la giurisdizione ordinaria.

#### Art. 13.

##### *(Responsabilità)*

1. Ai componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

### CAPO III

#### SORVEGLIANZA, AUTOGOVERNO E DISCIPLINA

##### *Sezione I*

#### DEL CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

#### Art. 14.

##### *(Sorveglianza)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i giudici attraverso il Consiglio

della giustizia tributaria. Riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i giudici. I presidenti della corte d'appello esercitano la vigilanza sugli altri componenti del medesimo organo e sulla attività dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione della stessa. I presidenti di tribunale esercitano la vigilanza sugli altri componenti del medesimo organo. I presidenti di corte d'appello e di tribunale tributario segnalano al Consiglio della giustizia tributaria, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria dei rispettivi organi.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere al Consiglio della giustizia tributaria e ai presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.

4. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nella mediazione e nel contenzioso tributario da parte delle agenzie fiscali e degli altri enti e organi di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

#### Art. 15.

##### (Composizione)

1. È istituito il Consiglio della giustizia tributaria, con sede in Roma presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria è composto:

a) da un consigliere della Corte suprema di cassazione con almeno cinque anni

di esperienza in materia tributaria designato dal Presidente della Corte stessa;

b) da due giudici delle corti d'appello tributarie;

c) da quattro giudici dei tribunali tributari;

d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori di università in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

3. Nella sua prima adunanza il Consiglio sceglie il Presidente tra i propri componenti con il voto di almeno sette di essi. Se, dopo tre votazioni, nessun candidato risulta eletto, il Presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell'ultima votazione. Fino all'elezione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.

4. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

5. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono eletti da tutti i giudici tributari con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.



## Art. 16.

*(Durata)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria dura in carica per cinque anni.

2. Se un componente del Consiglio della giustizia tributaria eletto dai giudici tributari nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito per il restante periodo dal primo dei non eletti. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto e chiede di provvedere all'elezione del sostituto.

3. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *d*), non possono partecipare ai concorsi per giudice tributario per tutta la durata dell'incarico e per i cinque anni successivi alla cessazione dalla stessa.

## Art. 17.

*(Attribuzioni del Presidente del Consiglio della giustizia tributaria)*

1. Il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria:

*a*) indice le elezioni dei componenti giudici;

*b*) richiede ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione;

*c*) convoca e presiede il Consiglio della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente più anziano di età.

## Art. 18.

*(Ineleggibilità)*

1. Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria, e sono altresì

esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Il giudice sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo quattro anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

## Art. 19.

*(Elezione del Consiglio della giustizia tributaria)*

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 15 hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2. Le disposizioni di attuazione e coordinamento per le votazioni e l'elezione dei componenti e per la determinazione del modello di scheda elettorale sono stabilite con regolamento di organizzazione del Consiglio della giustizia tributaria. Il regolamento suddivide il territorio nazionale in circoscrizioni elettorali in modo da garantire una equilibrata rappresentazione territoriale dei giudici. Ogni giudice può votare per un solo candidato; non è ammesso il voto per liste di candidati.

3. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale di appartenenza. A parità di voti è eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio.

4. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

5. Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 20.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;

c) delibera sull'indizione dei concorsi di cui all'articolo 7;

d) delibera sull'assegnazione degli incarichi e sui trasferimenti, con le modalità di cui all'articolo 9;

e) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;

f) predispone la relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 1;

g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie divise in sezioni;

i) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi di cui all'articolo 26 e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale, a migliorare le capacità organizzative e a promuovere l'autovalutazione dei giudici e del personale di segreteria; la partecipazione alle iniziative è obbligatoria.

l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal pre-

sente codice o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;

m) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti d'appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;

n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 30, comma 3, relativo all'indennità aggiuntiva al trattamento economico;

o) redige gli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2, dei funzionari delle agenzie fiscali e dei soggetti che possono far parte delle sezioni mediazione;

p) autorizza l'istituzione delle sezioni staccate degli uffici di segreteria previsti dall'articolo 28, comma 1;

q) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria vigila sul funzionamento e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da componenti o da delegati del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 21.

(Convocazione)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è convocato:

a) d'ufficio:

1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 22.

*(Deliberazioni)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno sette componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 23.

*(Trattamento dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria)*

1. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico raggugliato.

2. Ai componenti del Consiglio della giustizia tributaria spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 24.

*(Scioglimento del Consiglio della giustizia tributaria)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 25.

*(Autonomia contabile)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Consiglio affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti.

Art. 26.

*(Ufficio studi)*

1. Presso il Consiglio della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi con i compiti di:

a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, in convenzione anche con altri enti e università, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la

durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori;

c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. L'Ufficio studi è diretto da un componente del Consiglio della giustizia tributaria, nominato con decreto del presidente del Consiglio stesso.

### *Sezione II*

DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E DEL MASSIMARIO

#### Art. 27.

##### *(Segreteria centrale del Consiglio della giustizia tributaria)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da una Segreteria centrale posta alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio della giustizia tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale della Segreteria centrale.

2. L'assegnazione e la revoca di personale alla Segreteria di cui al comma 1 è preventivamente approvata dal Consiglio della giustizia tributaria

3. Con apposito regolamento di organizzazione il Consiglio della giustizia tributaria disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di Segreteria centrale.

#### Art. 28.

##### *(Uffici di segreteria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)*

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e ogni corte d'appello tributaria un uff-

cio di segreteria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti. I tribunali tributari e le corti d'appello competenti, rispettivamente, per più province o più regioni possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio della giustizia tributaria, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quelli in cui ha sede il tribunale o la corte.

2. Agli uffici sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all'articolo 29.

3. Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale degli uffici di segreteria.

#### Art. 29.

##### *(Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria della giurisdizione tributaria)*

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Consiglio della giustizia tributaria, è determinato il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e degli impiegati dei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico, nonché il numero per ogni organo della giurisdizione tributaria, nonché il trattamento economico. Con la stessa procedura sono determinate ogni anno le variazioni da ap-

portare alla dotazione organica degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria in relazione alle variazioni del numero delle sezioni.

Art. 30.

*(Massimario)*

1. Presso l'ufficio di segreteria di ogni corte d'appello tributaria è istituita una sezione che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.

2. Il personale addetto alla sezione di cui al comma 1 è coordinato da un giudice tributario. Il Consiglio della giustizia tributaria disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle decisioni, i tempi della massimazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici e la trasmissione alla banca dati della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I giudici di cui al comma 2 non sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni e ricevono un'indennità aggiuntiva mensile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*Sezione III*

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 31.

*(Illeciti disciplinari e sanzioni disciplinari)*

1. Il giudice tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni. La violazione di tali doveri costituisce illecito disciplinare.

2. Esclusi comunque fatti di scarsa rilevanza, costituiscono violazione:

a) del dovere di imparzialità:

1) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni dalle parti o dai difensori o comunque da soggetti coinvolti nei procedimenti;

2) l'ingiusto danno o l'indebito vantaggio arrecato a una delle parti;

3) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

b) del dovere di correttezza, la tenuta di comportamenti abitualmente o gravemente scorretti, inclusi:

1) la reiterata e grave inosservanza di norme regolamentari o disposizioni di servizio adottate dagli organi competenti;

2) la consapevole inosservanza dall'obbligo di astensione;

3) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice tributario;

4) l'omessa comunicazione agli organi competenti di situazioni di incompatibilità, esistenti o sopravvenute, di cui all'articolo 8 o di illeciti disciplinari o di ingiustificate interferenze;

5) l'assunzione di incarichi senza autorizzazione degli organi competenti;

6) l'uso della posizione o della qualità di giudice tributario per ottenere ingiusti vantaggi o condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

7) il frequentare o intrattenere consapevoli rapporti d'affari con le persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;

8) i fatti di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 2006;

*c) del dovere di diligenza:*

1) il mancato aggiornamento o la omessa tenuta del massimario;

2) l'assenza di motivazione o l'assenza nella motivazione degli elementi di fatto dai quali risulti la sussistenza dei presupposti di legge invocati nella motivazione stessa, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

3) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

4) l'adozione, per grave e inescusabile negligenza, di provvedimenti non consentiti dalla legge dai quali risulti una lesione di diritti personali o una rilevante lesione di diritti patrimoniali;

5) l'adozione di provvedimenti sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza o di provvedimenti non previsti da norme vigenti;

6) il travisamento dei fatti per inescusabile negligenza;

7) la grave violazione di legge per ignoranza o inescusabile negligenza;

*d) del dovere di laboriosità:*

1) per il presidente di una sezione o di un organo della giurisdizione tributaria l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;

2) l'inosservanza dell'obbligo di reperibilità per doveri d'ufficio imposto per legge o disposto dall'organo competente;

3) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, inclusi il mancato deposito di una o più sentenze e la mancata fissazione dell'ulteriore termine per il depo-

sito delle sentenze in caso di mancato deposito delle stesse;

4) la sottrazione abituale e ingiustificata all'attività di servizio;

*e) del dovere di riserbo:*

1) la divulgazione di informazioni sull'attività dell'organo in modo non impersonale;

2) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;

3) la violazione del dovere di riservatezza, sugli affari in corso di trattazione o definiti, con indebita lesione dei diritti altrui, incluso il rilascio di pubbliche dichiarazioni o interviste;

4) la divulgazione di atti coperti da segreto o soggetti a divieto di pubblicazione;

*f) dei doveri di equilibrio e di rispetto della dignità della persona, il contegno scorretto nell'ambito della sezione verso il presidente, il collegio giudicante, i singoli giudici, le parti, i difensori, il personale di segreteria o il pubblico.*

3. In caso di illeciti disciplinari di cui al comma 2 i giudici sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

*a) rimozione, nei casi di cui:*

1) alla lettera *b)*, numero 8);

2) alla lettera *b)*, numeri 6) e 7), se di particolare gravità;

*b) sospensione da due mesi a due anni, con perdita per lo stesso periodo del trattamento economico, nei casi di cui:*

1) alla lettera *b)*, numeri 6) e 7);

2) alle lettere *c)*, numeri da 4) a 7), *d)*, numeri 3) e 4), *e)*, numeri 3) e 4), ed *f)*, se di particolare gravità;

3) alla lettera *c*), numero 1), limitatamente all'ipotesi di omessa tenuta del massimario;

4) alla lettera *b*), numero 5), limitatamente all'ipotesi di recidiva dell'illecito;

*c*) censura nei casi di cui:

1) alle lettere *a*), *b*), numeri da 3) a 5), *c*), numeri da 4) a 7), *e*), numeri 3) e 4), ed *f*);

2) alle lettere *c*), numeri 2) e 3), ed *e*), numeri 1) e 2), se di particolare gravità;

3) alle lettere *b*), numeri 1) e 2), e *d*), numeri 1) e 2), limitatamente all'ipotesi di recidiva dell'illecito;

*d*) ammonimento nei casi di cui:

1) alle lettere *b*), numeri 1) e 2), *c*), numeri 2) e 3), *d*), numeri 1) e 2), ed *e*), numeri 1) e 2);

2) alla lettera *c*), numero 1), limitatamente all'ipotesi di mancato aggiornamento del massimario.

4. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave. Quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave, se compatibile.

#### Art. 32.

##### *(Procedimento disciplinare)*

1. Il procedimento disciplinare è promosso:

*a*) dal presidente della corte d'appello tributaria nella cui circoscrizione presta servizio il giudice da sottoporre al procedimento;

*b*) dal presidente del Consiglio della giustizia tributaria nel caso il giudice da sottoporre al procedimento sia un presidente di corte d'appello tributaria;

*c*) dal Procuratore generale della Corte suprema di cassazione;

*d*) dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Si applica il procedimento vigente per i magistrati ordinari.

## Titolo II

### DEL PROCESSO

#### CAPO I

### DEL GIUDICE TRIBUTARIO E DEI SUOI AUSILIARI

#### Art. 33.

##### *(Norme applicabili)*

1. I giudici tributari applicano le norme del presente codice e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

2. Le udienze dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sono pubbliche, salvo quanto disposto dall'articolo 79, comma 2. Si applicano gli articoli da 127 a 130 del codice di procedura civile.

#### Art. 34.

##### *(Oggetto della giurisdizione tributaria)*

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria:

*a*) le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque de-

nominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio;

b) le controversie promosse dai singoli possessori concernenti:

1) l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella;

2) la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;

c) le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

#### Art. 35.

##### *(Difetto di giurisdizione)*

1. Il difetto di giurisdizione degli organi della giurisdizione tributaria è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile.

#### Art. 36.

##### *(Competenza per territorio)*

1. Il tribunale tributario è competente per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella sua circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente il tribunale tributario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

2. La corte d'appello tributaria è competente per le impugnazioni avverso le decisioni dei tribunali tributari che hanno sede nella sua circoscrizione.

#### Art. 37.

##### *(Incompetenza)*

1. La competenza degli organi della giurisdizione tributaria è inderogabile.

2. L'incompetenza dell'organo della giurisdizione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

3. La sentenza dell'organo della giurisdizione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza dell'organo della giurisdizione tributaria in essa indicato,



se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

5. La riassunzione del processo davanti all'organo della giurisdizione tributaria dichiarato competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti all'organo della giurisdizione tributaria competente, altrimenti si estingue.

#### Art. 38.

##### *(Astensione e ricusazione dei giudici tributari)*

1. L'astensione e la ricusazione dei giudici tributari sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

3. Sulla ricusazione decide l'organo al quale appartiene il giudice tributario ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro componente dello stesso organo della giurisdizione tributaria designato dal suo presidente.

#### Art. 39.

##### *(Poteri degli organi della giurisdizione tributaria)*

1. Gli organi della giurisdizione tributaria, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e

chiarimenti conferite agli uffici tributari e all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Gli organi della giurisdizione tributaria, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni a organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

3. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

4. Gli organi della giurisdizione tributaria, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

#### Art. 40.

##### *(Errore sulla norma tributaria)*

1. L'organo della giurisdizione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

#### Art. 41.

##### *(Assistenza agli organi della giurisdizione tributaria)*

1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste gli organi della giurisdizione tributaria secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

## CAPO II

## DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO

## Art. 42.

*(Le parti)*

1. Sono parti nel processo dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

## Art. 43.

*(Capacità di stare in giudizio)*

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in

giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

## Art. 44.

*(Assistenza tecnica)*

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

a) gli avvocati;

b) i soggetti iscritti nella sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti

tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e h), è tenuto dal Consiglio della giustizia tributaria che vi provvede con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* del Consiglio della giustizia tributaria.

5. Per le controversie di cui all'articolo 34, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

- a) gli ingegneri;
- b) gli architetti;
- c) i geometri;
- d) i periti industriali;
- e) i dottori agronomi e forestali;
- f) gli agrotecnici;
- g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

8. Le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente dell'organo della giurisdizione tributaria o della sezione o dal giudice monocratico.

#### Art. 45.

##### *(Litisconsorzio necessario ed intervento)*

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma 4.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

#### Art. 46.

##### *(Spese del giudizio)*

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dall'organo della giurisdizione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.

4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

5. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari l'organo della giurisdizione tributaria provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

6. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 44, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

7. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a

ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

8. Nelle controversie di cui all'articolo 50 le spese di giudizio di cui al comma 1 del presente articolo sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

9. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

#### Art. 47.

##### *(Comunicazioni e notificazioni)*

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del co-

dice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 49 del presente codice.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze e all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

#### Art. 48.

##### *(Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici)*

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto n. 82 del 2005 le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del codice medesimo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria del tribunale tributario. Nei casi di cui al primo periodo le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 47.

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 39, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute dal regolamento unico di attuazione di cui all'articolo 117 del presente codice. In casi eccezionali, il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il giudice, se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

4. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 44, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3 del presente articolo, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

5. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione, eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i sog-

getti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al primo periodo nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

6. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente comma assumono a ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

7. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

#### Art. 49.

##### *(Luogo delle comunicazioni e notificazioni)*

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo

giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria.

#### Art. 50.

##### *(Il reclamo e la mediazione)*

1. Per le controversie di valore non superiore a 250.000 euro o di valore indeterminabile, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideeterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine per la conclusione della procedura di mediazione.

3. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 80.

4. Il reclamo è trattato dalla sezione mediazione del tribunale tributario.

5. L'udienza di comparizione delle parti è fissata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo e la segreteria ne dà comunicazione alle parti ai sensi dell'articolo 64, le quali possono depositare documenti e memorie fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza. L'udienza si svolge in camera di consiglio alla presenza delle parti. Dell'udienza è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

6. Se all'udienza di comparizione delle parti non si perfeziona la mediazione, il collegio può formulare d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell'azione amministrativa.

7. La proposta di mediazione è comunicata alle parti in apposita udienza, da tenersi entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, di cui è dato avviso almeno dieci giorni prima. Qualora entro trenta giorni dall'udienza di cui al presente comma non sia depositato un accordo di mediazione sottoscritto da entrambe le parti, il procedimento si considera concluso con esito negativo. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

8. Se il ricorrente non partecipa senza giustificato motivo all'udienza di cui al comma 5 ovvero all'udienza di cui al comma 7 è irrogata una sanzione amministrativa pari al 2 per cento del valore della controversia, con un minimo di 200 euro.

9. Decorsi sessanta giorni senza che sia stata fissata l'udienza di cui al comma 5 ovvero decorsi trenta giorni dall'udienza di cui al comma 7, senza che sia stato depositato l'accordo di mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Il fascicolo è trasmesso d'ufficio alla segreteria del tribunale tributario competente.

10. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

11. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle

somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

12. Ai fini del computo dei termini di cui al presente articolo si applica la sospensione feriale.

13. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 9, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

### Capo III

## DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE TRIBUTARIO

### Sezione I

#### INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

#### Art. 51.

##### *(Il ricorso)*

1. Il processo è introdotto con ricorso al tribunale tributario.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

a) del tribunale tributario cui è diretto;

b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede

legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;

d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:

a) della categoria di cui all'articolo 44 alla quale appartiene il difensore;

b) dell'incarico ai sensi dell'articolo 44, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;

c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto ai sensi del comma 3.

#### Art. 52.

##### *(Atti impugnabili e oggetto del ricorso)*

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presi-



dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 34, comma 1, lettera b);

i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

l) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

m) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti agli organi della giurisdizione tributaria.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e del tribunale competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 53.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

#### Art. 53.

##### *(Proposizione del ricorso)*

1. Il ricorso è proposto mediante notifica ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al mo-

mento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

#### Art. 54.

##### *(Termine per la proposizione del ricorso)*

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

#### Art. 55.

##### *(Costituzione in giudizio del ricorrente)*

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria del tribunale tributario adito, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve de-

positare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce ai sensi dell'articolo 56.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria del tribunale tributario non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi.

#### Art. 56.

##### *(Costituzione in giudizio della parte resistente)*

1. L'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria del tribunale tributario adito del proprio fa-

scicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e istando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

#### Art. 57.

##### *(Produzione di documenti e motivi aggiunti)*

1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso l'udienza deve essere rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4.

4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 51 per quanto applicabile. Si applicano l'articolo 53, commi 1 e 2, l'articolo 55, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 56, comma 3.

## Art. 58.

*(Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte)*

1. La segreteria del tribunale tributario iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

3. La segreteria sottopone al presidente del tribunale tributario il fascicolo del processo appena formato.

4. Il potere di attestazione di conformità di cui all'articolo 48, comma 6, è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria del tribunale tributario ai sensi del regolamento unico di attuazione di cui all'articolo 117 del presente codice, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche della segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte della segreteria. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento presente nel fascicolo informatico. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente comma assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

5. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del comma 4 esonera dal pagamento dei diritti di copia

## Art. 59.

*(Assegnazione del ricorso)*

1. Il presidente del tribunale tributario assegna il ricorso a una delle sezioni o, in caso di sezione unica, a un giudice tributario; al di fuori dei casi di cui all'articolo 62, comma 1, il presidente può assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo siano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

*Sezione II*

## ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO

## Art. 60.

*(Esame preliminare del ricorso)*

1. Il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, il presidente del tribunale, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

2. Il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, il presidente del tribunale, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi al tribunale.

## Art. 61.

*(Reclamo contro i provvedimenti)*

1. Contro i provvedimenti del presidente della sezione o del presidente del tribunale è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'articolo 55, comma 1, osservato anche il comma 3 del medesimo articolo 55.

3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

4. Scaduti i termini, il tribunale tributario decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

5. Il tribunale tributario pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

## Art. 62.

*(Riunione dei ricorsi)*

1. In qualunque momento il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione o presentati al tribunale tributario che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse dello stesso tribunale tributario il presidente di questo, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono

proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1.

3. Il giudice, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

*Sezione III*

## TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

## Art. 63.

*(Nomina del giudice e fissazione della data di trattazione)*

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 60, il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 66 e 67 e nomina il giudice assegnatario.

## Art. 64.

*(Avviso di trattazione)*

1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere data quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del giudice assegnatario, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

## Art. 65.

*(Deposito di documenti e di memorie)*

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 57, comma 1.

2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

Art. 66.

*(Discussione)*

1. Dell'udienza pubblica è redatto verbale dal segretario.

2. Il giudice assegnatario può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta od orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'articolo 64, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

3. La partecipazione anche di una sola delle parti può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dalla parte realizzato con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità e udibilità in tutti i luoghi di ciascuna delle parti presenti. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con il regolamento unico di attuazione di cui all'articolo 117 del presente codice, sentito il Consiglio della giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e la conservazione della visione delle relative immagini.

Art. 67.

*(Deliberazioni del giudice)*

1. Il giudice assegnatario, dopo la discussione, delibera la decisione.

2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

*Sezione IV*

DECISIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 68.

*(Contenuto della sentenza)*

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

2. La sentenza deve contenere:

a) l'indicazione del giudice assegnatario, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

c) le richieste delle parti;

d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;

e) il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal giudice assegnatario.

Art. 69.

*(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)*

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del tribunale tributario entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito ap-

ponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1.

#### Art. 70.

##### *(Richiesta di copie e notificazione della sentenza)*

1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.

2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti ai sensi dell'articolo 47 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

#### *Sezione V*

##### SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

#### Art. 71.

##### *(Sospensione del processo)*

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in

via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. Il tribunale tributario dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui esso stesso o altro organo deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.

#### Art. 72.

##### *(Interruzione del processo)*

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;

b) la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 44.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo la chiusura della discussione

in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera *a*), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

#### Art. 73.

##### *(Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo)*

1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario con decreto o dalla commissione con ordinanza.

2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell'articolo 61.

#### Art. 74.

##### *(Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo)*

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 75.

#### Art. 75.

##### *(Ripresa del processo sospeso o interrotto)*

1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente della sezione o, in caso

di sezione unica, del tribunale tributario, che provvede ai sensi dell'articolo 63.

2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, quest'ultimo provvede ai sensi del comma 1.

3. La comunicazione di cui all'articolo 64, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 49, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

#### Art. 76.

##### *(Estinzione del processo per rinuncia al ricorso)*

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o del tribunale tributario con ordinanza non impugnabile.

3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessarie, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché,

se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria del tribunale tributario.

5. Il presidente della sezione o il tribunale tributario, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessarie, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica il comma 4 dell'articolo 77.

#### Art. 77.

##### *(Estinzione del processo per inattività delle parti)*

1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

2. Le spese del processo estinto ai sensi del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dal tribunale tributario con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo al tribunale tributario che provvede ai sensi dell'articolo 61.

#### Art. 78.

##### *(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)*

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata dal presidente della sezione

con decreto o dal tribunale tributario con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo al tribunale tributario che provvede ai sensi dell'articolo 61.

3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

#### CAPO IV

##### DEI PROCEDIMENTI CAUTELARE E CONCILIATIVO

#### Art. 79.

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere al tribunale tributario competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 55.

2. Il presidente del tribunale tributario fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima udienza utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. L'udienza non è pubblica.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente del tribunale tributario, previa deliberazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del giudice.

4. Il giudice o il collegio, sentite le parti e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 107, comma 2.



6. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

7. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

8. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

9. In caso di mutamento delle circostanze il tribunale tributario su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

10. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

#### Art. 80.

*(Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie)*

1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, di seguito denominata: «decisione di recupero», il tribunale tributario può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il tribunale tributario provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi del capo III del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 265 del 29 settembre 2012, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto dell'Unione europea contestato.

3. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

4. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 79; ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'articolo 79 rileva anche il mutamento del diritto dell'Unione europea.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1.

6. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di so-

suspensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che il tribunale tributario entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini.

7. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo del comma 6 è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

8. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il giudice delibera la decisione, redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in pubblica udienza, a pena di nullità.

9. La sentenza è depositata nella segreteria del tribunale tributario entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

10. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla corte d'appello tributaria, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione.

#### Art. 81.

##### *(Conciliazione fuori dalla udienza)*

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presen-

tano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, l'organo della giurisdizione tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, l'organo della giurisdizione tributaria dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, il presidente dell'organo della giurisdizione tributaria.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. La conciliazione può avvenire anche in pendenza del giudizio di cassazione secondo le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

#### Art. 82.

##### *(Conciliazione in udienza)*

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 65, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza il giudice o il collegio, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale

sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. Il giudice o il collegio dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

#### Art. 83.

*(Definizione e pagamento delle somme dovute)*

1. Le sanzioni amministrative si applicano:

a) nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio;

b) nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio;

c) nella misura del 60 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di cassazione.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 81 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 82.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e

applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

### CAPO V

## DELLE IMPUGNAZIONI

### Sezione I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 84.

*(Norme applicabili)*

1. Alle impugnazioni delle sentenze dei tribunali tributari si applicano le disposizioni del libro II, titolo III, capo I, del codice di procedura civile, fatto salvo quanto disposto nel presente codice.

#### Art. 85.

*(I mezzi d'impugnazione)*

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei tribunali tributari sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

#### Art. 86.

*(Termini d'impugnazione)*

1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza del tribunale tributario è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione a istanza di parte, salvo quanto disposto dall'articolo 70, comma 3.

2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

### Sezione II

#### GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO TRIBUTARIA

#### Art. 87.

*(Giudice competente e provvedimenti  
sull'esecuzione provvisoria in appello)*

1. La sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d'appello tributaria competente ai sensi dell'articolo 36, comma 2.

2. L'appellante può chiedere alla corte d'appello tributaria di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

3. Il presidente della corte d'appello tributaria fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente della sezione della corte d'appello tributaria, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 107, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 79, comma 10.

#### Art. 88.

*(Forma dell'appello)*

1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte d'appello tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 51, comma 3.

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'articolo 55, commi 1, 2 e 3.

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte d'appello tributaria chiede alla segreteria del tribunale tributario la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

#### Art. 89.

*(Controdeduzioni dell'appellato  
e appello incidentale)*

1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 56 depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini di cui al comma 1 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.

## Art. 90.

*(Provvedimenti presidenziali)*

1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte d'appello tributaria hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione del tribunale tributario.

## Art. 91.

*(Questioni ed eccezioni non riproposte)*

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

## Art. 92.

*(Domande ed eccezioni nuove)*

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

## Art. 93.

*(Nuove prove in appello)*

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

## Art. 94.

*(Rimessione al tribunale tributario)*

1. La corte d'appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;

b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;

c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte d'appello tributaria decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

## Art. 95.

*(Filtro in appello)*

1. Fuori dei casi di inammissibilità previsti dal presente codice, quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, essa è dichiarata inammissibile dal giudice competente con ordinanza

succintamente motivata non reclamabile ai sensi dell'articolo 61.

2. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica quando la causa ha ad oggetto l'articolo 10-*bis* o le norme tributarie di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, o l'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le contestazioni che integrano i presupposti di uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

#### Art. 96.

*(Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile)*

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

#### Art. 97.

*(Norme applicabili)*

1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

### Sezione III

#### RICORSO PER CASSAZIONE

#### Art. 98.

*(Norme applicabili)*

1. Avverso la sentenza della corte d'appello tributaria può essere proposto ricorso

per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente codice.

3. Sull'accordo delle parti la sentenza del tribunale tributario può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.

#### Art. 99.

*(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione)*

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere all'organo della giurisdizione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospendere in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

2. Il giudice o il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima udienza o camera di Consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il giudice o il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del giudice o del collegio giudicante.

4. Sentite le parti, il giudice o, in camera di Consiglio, il collegio giudicante provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 107, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 79, comma 10.

6. L'organo di cui al comma 1 non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma

1 medesimo, se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

Art. 100.

*(Giudizio di rinvio)*

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa all'organo della giurisdizione tributaria la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti all'organo a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria dell'organo adito richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

*Sezione IV*

REVOCAZIONE

Art. 101.

*(Sentenze revocabili e motivi di revocazione)*

1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dagli organi della giurisdizione tributaria possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Art. 102.

*(Proposizione della impugnazione)*

1. Competente per la revocazione è lo stesso organo della giurisdizione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 88, comma 1, del presente codice e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del

giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato ai sensi dell'articolo 88, comma 2.

4. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 87, in quanto compatibili.

Art. 103.

*(Procedimento)*

1. Davanti all'organo della giurisdizione tributaria adito per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad esso in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

Art. 104.

*(Decisione)*

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile l'organo della giurisdizione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

#### CAPO VI

#### DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 105.

*(Esecuzione provvisoria)*

1. Le sentenze emesse dagli organi della giurisdizione tributaria sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.

Art. 106.

*(Pagamento del tributo in pendenza del processo)*

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti agli organi della giurisdizione tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza del tribunale tributario che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza del tribunale tributario, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte d'appello tributaria;

d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

2. Per le ipotesi indicate nel comma 1 gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

3. Se il ricorso è accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del tribunale tributario, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza ai sensi dell'articolo 108 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.



4. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

5. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom, del Consiglio, del 26 maggio 2014, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.

#### Art. 107.

##### *(Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente)*

1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 34, comma 1, lettera b), sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 108 al tribunale tributario ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte d'appello tributaria.

#### Art. 108.

##### *(Giudizio di ottemperanza)*

1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria del tribunale tributario, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte d'appello tributaria.

2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso è indirizzato al presidente dell'organo della giurisdizione tributaria e deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato ai sensi del comma 2, se necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni all'organo della giurisdizione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

6. Il presidente dell'organo della giurisdizione tributaria, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione o, in caso di sezione unica, al giudice che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione o il giudice fissa il giorno per la trattazione del ricorso non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria. In caso di collegio giudicante il ricorso è trattato in camera di consiglio.

7. Il giudice o il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il giudice o il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della parte II, titolo VII, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

8. Il giudice o il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso in composizione monocratica.

### Titolo III

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 109.

*(Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)*

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in carica alla data entrata in vigore del presente codice è sciolto a decorrere dalla medesima data. Se il mandato del Consiglio di presidenza tributaria scade nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente codice, il mandato è prorogato fino a tale data.

### Art. 110.

*(Giudici togati)*

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, i magistrati in servizio presso le commissioni tributarie, che svolgono funzioni presso altre giurisdizioni, devono comunicare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria se optano o meno per l'incarico esclusivo di giudice tributario. I magistrati che optano per l'incarico sono assegnati agli organi della giurisdizione tributaria secondo quanto previsto dall'articolo 111, comma 2.

2. Fino alla completa copertura degli incarichi di cui all'articolo 111, i magistrati in servizio presso le commissioni tributarie, che svolgono funzioni presso altre giurisdizioni, possono continuare a svolgere le funzioni di giudice in qualità di giudice supplente a tempo parziale. Entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è determinato il numero di giudici supplenti necessario alla copertura degli incarichi.

3. I magistrati di cui al comma 1 che optano per l'incarico di giudice tributario mantengono il trattamento economico del precedente incarico. La remunerazione dei giudici supplenti a tempo parziale è stabilita con lo stesso decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, ed è commisurata al numero di ricorsi da essi decisi.

4. I componenti della Corte suprema di cassazione cessano dalle funzioni di componenti delle commissioni tributarie alla data di entrata in vigore del presente codice e non possono essere componenti dei nuovi organi della giurisdizione tributaria.

#### Art. 111.

##### *(Progressiva copertura degli incarichi di giudice tributario)*

1. Entro il mese successivo al termine di cui all'articolo 110, comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria indice il concorso di cui all'articolo 7.

2. Entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina, scegliendoli

tra i giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, nell'ordine:

a) i presidenti delle corti d'appello tributarie;

b) i presidenti delle sezioni delle corti d'appello tributarie;

c) i giudici delle corti d'appello;

d) i presidenti dei tribunali tributari;

e) i presidenti delle sezioni dei tribunali tributari;

f) i giudici dei tribunali tributari.

3. Se, dopo le nomine di cui al comma 2, residuano incarichi non ancora coperti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro sedici mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, nomina a tali incarichi i giudici togati di cui all'articolo 110, comma 2, seguendo lo stesso ordine di cui al comma 2 del presente articolo. I giudici così nominati sono progressivamente sostituiti da giudici tributari nominati in seguito al concorso di cui all'articolo 7 o dai giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, quando questi:

a) raggiungono i requisiti di anzianità previsti agli articoli 3 e 4, nel caso degli incarichi di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1;

b) prendono servizio, nel caso di cui alla lettera f) del comma 1.

4. Anche dopo l'entrata in vigore del presente codice, il Consiglio della giustizia tributaria può nominare giudici supplenti per gli incarichi di cui al comma 2, lettere da a) ad e), esclusivamente in sostituzione di altri giudici supplenti cessati e soltanto in assenza di giudici nominati in seguito al concorso di cui all'articolo 7 o di giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, entrambi con i requisiti di anzianità previsti agli arti-

coli 3 e 4. Ai giudici così nominati si applica il comma 3, lettera *a*).

Art. 112.

(*Giudici onorari*)

1. Se, dopo le nomine di cui all'articolo 111, commi 2 e 3, residuano incarichi non ancora coperti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina, nei due mesi precedenti l'entrata in vigore del presente codice, giudici tributari e giudici onorari, a tempo pieno o parziale:

*a*) i giudici tributari non togati in servizio per almeno dieci anni presso le commissioni tributarie;

*b*) i magistrati ordinari, amministrativi e militari a riposo;

*c*) i docenti di ruolo universitari in materie giuridiche o economico-aziendalistiche a riposo;

*d*) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree o altra equipollente;

*e*) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo, prestato per almeno dieci anni;

*f*) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti e hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

*g*) gli avvocati dello Stato a riposo.

2. Il giudice onorario non deve avere compiuto, alla data della nomina, settanta anni.

3. Gli incarichi sono assegnati ai giudici onorari seguendo l'ordine di cui all'articolo 111, comma 2. Il giudice onorario cessa dall'incarico con le modalità previste dall'articolo 111, comma 3, secondo periodo. Se dell'organo fanno parte più giudici onorari, cessano per primi, a parità di incarico, nell'ordine i giudici onorari di cui alle lettere *f*), *a*), *e*) e *d*) del comma 1 e quindi gli altri giudici onorari a partire dal più anziano di età. Ai fini del presente comma, per i giudici onorari che rientrano in più di una delle categorie indicate al comma 1 prevale la categoria per la quale è prevista la cessazione in via prioritaria.

4. Anche dopo l'entrata in vigore del presente codice, il Consiglio della giustizia tributaria può nominare giudici onorari per gli incarichi di cui all'articolo 111, comma 2, lettere da *a*) ad *e*), esclusivamente in sostituzione di altri giudici supplenti od onorari cessati e soltanto in assenza di giudici nominati in seguito al concorso di cui all'articolo 7 o di giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, entrambi con i requisiti di anzianità previsti agli articoli 3 e 4, o di giudici supplenti nominati in base all'articolo 110, comma 4. Ai giudici così nominati si applica l'articolo 111, comma 3, lettera *a*).

5. Il trattamento economico dei giudici onorari è determinato con il decreto del presidente del Consiglio di cui all'articolo 110, comma 2, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, ed è commisurato al numero di ricorsi decisi. Ai giudici onorari svolgenti funzione di giudici monocratici o facenti parte della sezione mediazione può essere riconosciuto un compenso aggiuntivo.

6. I compensi di cui al comma 5 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

## Art. 113.

*(Corte suprema di cassazione)*

1. Sono destinati alla trattazione esclusiva dei ricorsi in materia tributaria almeno dieci consiglieri scelti tra:

a) i professori ordinari di diritto tributario;

b) gli avvocati tributaristi che hanno almeno quindici anni di effettivo esercizio, sono iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e hanno maturato una significativa esperienza in materia tributaria;

c) i consiglieri di Cassazione che abbiano maturato una significativa esperienza prestando la propria attività come componenti delle commissioni tributarie.

2. La nomina è conferita con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, legge 8 settembre 1998, n. 303.

## Art. 114.

*(Controversie pendenti di fronte alle commissioni tributarie provinciali e regionali)*

1. Le controversie dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, pendenti alla data d'insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sono ad essi rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza relativamente ai ricorsi pendenti da almeno dieci anni per ogni grado di giu-

dizio. In difetto, il ricorso o l'appello sono dichiarati estinti con decreto del presidente del tribunale tributario o della corte d'appello, da notificare alle parti. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione.

3. L'estinzione non opera se alla data di cui al comma 1 è stata depositata la sentenza di primo o di secondo grado.

## Art. 115.

*(Uffici di segreteria)*

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 28, comma 4, del presente codice sono confermati numero, distribuzione territoriale, organici e attribuzioni degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le corti d'appello tributarie e i tribunali tributari stabiliscono quali uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono trasformati nelle sezioni staccate di cui all'articolo 28, comma 1. Gli uffici di segreteria non trasformati sono soppressi entro il semestre successivo.

3. Il personale degli uffici di segreteria soppressi, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente codice, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di cui al comma 2 primo periodo, a prestare servizio presso i restanti uffici di segreteria. Il personale che si è avvalso della facoltà di cui al primo periodo del presente comma continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie fino a quando i posti non sono coperti con personale di corrispondente qualifica.

## Art. 116.

*(Trasferimento della Direzione della giustizia tributaria)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

## Art. 117.

*(Regolamento unico di attuazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice sono adeguati alle disposizioni in esso contenute e raccolti in un unico regolamento di attuazione:

a) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 619;

b) il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1996, n. 631;

c) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 luglio 2002, n. 184;

d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163;

e) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22.

2. Ulteriori disposizioni di attuazione sono emanate esclusivamente mediante modificazione o integrazione del regolamento unico di attuazione di cui al comma 1.

## Art. 118.

*(Regolamento unico di organizzazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice il Consiglio della giustizia tributaria emana un unico regolamento di organizzazione contenente le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 2, 20, comma 1, 27, comma 3, e 31.

2. Ulteriori disposizioni di organizzazione sono emanate esclusivamente mediante modificazione o integrazione del regolamento unico di organizzazione di cui al comma 1.

## Art. 119.

*(Abrogazioni e soppressioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati o soppressi:

a) la legge 22 maggio 1989, n. 198;

b) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

c) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) i commi da 1 a 6 dell'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

e) l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;

f) l'articolo 55 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

g) il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) all'articolo 37:

1.1) il secondo periodo del comma 12;

1.2) il comma 13;

1.3) al comma 20, le parole: « , il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

2) i commi da 1 a 7 e da 9 a 11 dell'articolo 39;

h) l'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 120.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 121.

*(Entrata in vigore)*

1. Con esclusione degli articoli 7 e 8 e da 109 a 113, il presente codice entra in vigore diciotto mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A  
(articolo 1, comma 1)

## TRIBUNALI TRIBUTARI

<b>Tribunale</b>	<b>Giudici</b>	<b>Sezioni</b>
Abruzzo	6	Unica
Basilicata	4	Unica
Calabria 1 (Cosenza)	7	Unica
Calabria 2 (Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia)	7	Unica
Calabria 3 (Reggio Calabria)	5	Unica
Campania 1 (Caserta)	8	2
Campania 2 (Avellino, Benevento)	5	Unica
Campania 3 (Napoli)	29	7
Campania 4 (Salerno)	10	2
Emilia-Romagna 1 (Parma, Piacenza, Reggio Emilia)	4	Unica
Emilia-Romagna 2 (Bologna, Modena)	5	Unica
Emilia-Romagna 3 (Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini)	5	Unica
Friuli-Venezia Giulia	4	Unica
Lazio 1 (Roma, Rieti, Viterbo)	42	13
Lazio 2 (Frosinone, Latina)	6	Unica
Liguria	8	2
Lombardia 1 (Como, Lecco, Sondrio, Varese)	4	Unica
Lombardia 2 (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova)	6	Unica
Lombardia 3 (Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia)	20	5
Marche	6	Unica
Molise	4	Unica
Piemonte 1 (Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli)	4	Unica
Piemonte 2 (Cuneo, Torino)	6	Unica
Puglia 1 (Foggia)	4	Unica
Puglia 2 (Bari, Barletta-Andria-Trani)	8	2
Puglia 3 (Brindisi, Taranto)	5	Unica
Puglia 4 (Lecce)	6	Unica
Sardegna	5	Unica
Sicilia 1 (Messina)	6	Unica
Sicilia 2 (Palermo, Trapani)	11	2
Sicilia 3 (Catania)	17	4



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Tribunale</b>	<b>Giudici</b>	<b>Sezioni</b>
Sicilia 4 (Caltanissetta, Enna)	4	Unica
Sicilia 5 (Agrigento)	4	Unica
Sicilia 6 (Ragusa, Siracusa)	7	Unica
Trentino-Alto Adige	4	Unica
Toscana 1 (Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa)	6	Unica
Toscana 2 (Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato, Siena)	8	2
Umbria (Perugia, Terni)	4	Unica
Valle d'Aosta	4	Unica
Veneto 1 (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia)	8	2
Veneto 2 (Verona, Vicenza)	4	Unica
<b>Totale (41 tribunali)</b>	<b>320</b>	<b>73</b>

TABELLA B  
(articolo 1, comma 1)

## CORTI D'APPELLO TRIBUTARIE

<b>Tribunale</b>	<b>Giudici</b>	<b>Sezioni</b>
Abruzzo-Molise	4	Unica
Basilicata-Puglia	11	2
Calabria	4	Unica
Campania	18	4
Emilia-Romagna	7	Unica
Friuli-Venezia Giulia-Veneto-Trentino-Alto Adige	9	2
Lazio	14	3
Liguria	4	Unica
Lombardia	16	4
Marche-Umbria	5	Unica
Piemonte-Valle d'Aosta	5	Unica
Sardegna	3	Unica
Sicilia	13	3
Toscana	6	Unica
<b>Totale (14 corti d'appello)</b>	<b>119</b>	<b>26</b>

**DISEGNO DI LEGGE N. 1243**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROMEO ED ALTRI

## CAPO I

## GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

## Art. 1.

*(Organi della giurisdizione tributaria)*

1. La giurisdizione tributaria è esercitata, in forma autonoma e indipendente sull'intero territorio nazionale, dal giudice onorario tributario, dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.

2. Le controversie tributarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non superi 3.000 euro, sono decise dal giudice onorario tributario. L'ufficio del giudice onorario tributario ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L'appello contro le sentenze del giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario.

3. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello. I tribunali tributari possono essere articolati in sezioni e le corti di appello competenti per più regioni possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quelli in cui ha sede la corte.

4. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al citato decreto legislativo n. 546 del 1992, per l'uniformità del

rito come strumento di semplificazione e di celerità.

5. Per quanto non disposto ai sensi del comma 4, e purché compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile, anche con l'impiego dell'analogia.

6. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

7. La magistratura tributaria, istituita ai sensi della presente legge, è una magistratura autonoma, speciale e indipendente rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

8. È istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quello delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 37.

9. L'organico nazionale dei giudici tributari è di 800 unità.

## Art. 2.

*(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. L'incarico di presidente ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di esercizio effettivo, e non è rinnovabile.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, a parità di anzianità, dal più anziano d'età.

4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e due giudici tri-

butari, per un totale di quattro giudici tributari.

5. Quando il tribunale giudica in composizione collegiale è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e decide con il numero invariabile di tre componenti.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido per un massimo di due mesi.

#### Art. 3.

*(Nomine dei presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

#### Art. 4.

*(Concorso per giudici dei tribunali tributari)*

1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico, ai

sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, indetto su base regionale, per titoli ed esami orali.

2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.

3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37 sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale.

5. Le commissioni di esame su base regionale sono nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composte da:

a) un magistrato, consigliere di cassazione, che le presiede;

b) un professore ordinario di diritto tributario;

c) un avvocato tributarista di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venti anni;

d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale a parità di votazione conseguita.

7. In caso di morte o cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso su base regionale.

8. Al fine di assicurare un'adeguata preparazione specialistica nonché l'aggiornamento professionale dei giudici tributari sono adottate le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).

## Art. 5.

*(Concorso per giudici delle corti di appello tributarie)*

1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, indetto su base regionale, per titoli ed esami orali.

2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.

3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

4. Con regolamento da adottare si sensi dell'articolo 37 sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale.

5. Le commissioni di esame su base regionale sono nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, e sono composte da:

a) un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;

b) un professore ordinario di diritto tributario;

c) un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno vent'anni;

d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno vent'anni.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali costituisce titolo preferenziale a parità di votazione conseguita.

7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso

già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria è indetto un nuovo concorso su base regionale.

8. Al fine di assicurare un'adeguata preparazione specialistica, nonché l'aggiornamento professionale dei giudici delle corti di appello tributarie, sono adottate le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).

9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

## Art. 6.

*(Nomina dei giudici onorari tributari)*

1. I giudici onorari tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria adottata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera h). Laddove non diversamente disposto, ai giudici onorari tributari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 2017, n. 116, in quanto applicabili.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì disciplinati le incompatibilità, le modalità per lo svolgimento del tirocinio e i criteri per l'attribuzione dei titoli di preferenza dei giudici onorari tributari.

3. Ai giudici onorari tributari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

## Art. 7.

*(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)*

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle se-

zioni in base ai criteri fissati dal Consiglio della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria.

3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte a settimana.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.

5. Il tribunale tributario e la Corte di appello tributaria giudicano in composizione monocratica nelle seguenti controversie:

a) di valore non superiore a 30.000 euro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ;

b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ;

c) relative ai giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;

d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

6. Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo e della mediazione sono decise da un giudice monocratico, innanzi al quale viene attivata la procedura di reclamo e mediazione anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario.

7. Innanzi al giudice collegiale o monocratico sono abilitati alla difesa tecnica i professionisti in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### Art. 8.

##### *(Requisiti generali dei giudici tributari)*

1. I giudici tributari devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;

e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico, di cui agli articoli 4 e 5, cinquant'anni di età.

#### Art. 9.

##### *(Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta vigilanza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio della giustizia tributaria.

## Art. 10.

*(Giuramento)*

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».

2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio della giustizia tributaria.

3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice tributario.

## Art. 11.

*(Durata dell'incarico)*

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

## Art. 12.

*(Decadenza dall'incarico)*

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 8;

b) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

c) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;

d) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;

e) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria.

## Art. 13.

*(Trattamento economico)*

1. Ai giudici tributari è attribuito un trattamento economico congruo e dignitoso tenuto conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.

2. Ai fini di cui al comma 1 ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e il sistema di garanzie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.

3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 37, tenendo conto dell'anzianità di servizio.

## Art. 14.

*(Responsabilità)*

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

## Art. 15.

*(Sanzioni disciplinari)*

1. I giudici tributari per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle sanzioni di cui ai seguenti commi.

2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.

3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e assenza di pregiudizi;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale, soprattutto per il deposito delle sentenze;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

n) le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, come previsto dall'articolo 14.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni, o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, o il fatto di intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;

e) la mancata frequenza di un numero minimo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio.

5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributa-



rio o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.

6. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva nelle trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5, con decadenza dall'incarico e divieto di ulteriore nomina a giudici tributari.

#### Art. 16.

##### *(Procedimento disciplinare)*

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgere entro trenta giorni.

3. Il Consiglio della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la rela-

zione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano per analogia le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

#### CAPO II

#### CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

#### Art. 17.

##### *(Vigilanza)*

1. È istituito il Consiglio della giustizia tributaria, con sede in Roma.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati tributari.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati tributari attraverso il Consiglio della giustizia tributaria e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio della giustizia tributaria informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 18.

*(Composizione)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è composto:

*a)* dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto *ratione officii*;

*b)* da quattro magistrati delle corti di appello tributarie, componenti eletti;

*c)* da nove magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;

*d)* da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori universitari in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

3. Nella sua prima adunanza il Consiglio della giustizia tributaria sceglie il presidente tra tutti i propri componenti, a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione. Se nessun candidato risulta eletto per votazione, il presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell'ultima votazione. Fino all'elezione del presidente le relative funzioni sono svolte dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.

4. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Art. 19.

*(Durata)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria rimane in carica per cinque anni.

2. Se un componente del Consiglio della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari territoriali nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto.

3. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per magistrato tributario per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

Art. 20.

*(Attribuzioni del presidente del Consiglio della giustizia tributaria)*

1. Il presidente del Consiglio della giustizia tributaria:

*a)* chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;

*b)* chiede ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti in quota parlamentare, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d*);

c) convoca e presiede il Consiglio della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente più anziano di età.

Art. 21.

*(Ineleggibilità)*

1. Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Nessun componente elettivo è rieleggibile per le successive due consiliature.

Art. 22.

*(Elezione del Consiglio della giustizia tributaria)*

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.

3. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire al Segretariato generale di cui all'articolo 30, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Non hanno effetto sospensivo.

4. Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 23.

*(Attribuzioni)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;

c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

d) predispone la relazione annuale;

e) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale;

f) esprime parere sugli schemi di regolamento previsti dalla presente legge o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

g) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti di appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;

h) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati territoriali. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

## Art. 24.

*(Convocazione)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è convocato:

*a) d'ufficio:*

1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

*b) dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno sette dei suoi componenti.*

## Art. 25.

*(Deliberazioni)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno 11 componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

## Art. 26.

*(Trattamento dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria)*

1. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico definito ai sensi dell'articolo 13.

2. Ai componenti del Consiglio della giustizia tributaria spetta, se residenti fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

## Art. 27.

*(Scioglimento del Consiglio della giustizia tributaria)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

## Art. 28.

*(Autonomia contabile)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Consiglio affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

## Art. 29.

*(Ufficio studi)*

1. Presso il Consiglio della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi diretto da un componente del Consiglio della giustizia tributaria, nominato con decreto del presidente del Consiglio stesso, con i compiti di:

a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

b) organizzare sull'intero territorio nazionale, anche d'intesa con la Scuola superiore della magistratura, in convenzione anche con altri enti e università, corsi, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli eventi di studio sono definiti dal Consiglio che ne nomina anche i coordinatori e i relatori;

c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria può distaccare, in diretto ausilio a ciascun proprio componente, un magistrato territoriale. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

## Art. 30.

*(Segretariato generale)*

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio della giustizia tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le at-

tribuzioni del personale del Segretariato generale.

2. L'assegnazione e la revoca di personale al Segretariato generale è preventivamente approvata dal Consiglio della giustizia tributaria.

3. Con apposito regolamento di organizzazione il Consiglio della giustizia tributaria disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

## Art. 31.

*(Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria.

2. Agli uffici di cui al comma 1 sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale.

## Art. 32.

*(Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale)*

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

2. Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere obbligatorio e vincolante del Consiglio della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali inquadri nel ruolo unico e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio amministrativo della giustizia tributaria.

4. Con la stessa procedura sono determinate all'occorrenza le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale in diretta correlazione alle variazioni della pianta organica di cui al comma 3.

#### CAPO III

### SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

#### Art. 33.

*(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)*

1. Salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della Corte di cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle corti di appello tributarie. Essa è composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri.

2. I giudizi di cui al comma 1 si svolgono esclusivamente con rito camerale.

#### CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 34.

*(Abrogazione)*

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 35, comma 1, della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

2. Tutti i riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992 si intendono riferiti rispettivamente ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie.

#### Art. 35.

*(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediate in unica data il 1° gennaio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. A decorrere dalla medesima data sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano.

3. I giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 sono trasferiti ai tribunali tributari per i giudizi di primo grado e alle corti di appello tributarie per i giudizi di secondo grado; i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie regionali e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano

sono trasferiti alle corti di appello tributarie competenti per territorio.

Art. 36.

*(Termini per i concorsi e le nomine)*

1. I concorsi pubblici su base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, sono svolti entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro il 30 novembre 2019.

Art. 37.

*(Regolamento attuativo)*

1. Con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme attuative previste dalla presente legge.

Art. 38.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1661**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FENU ED ALTRI

—

## CAPO I

## GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

## Art. 1.

*(Organi della giurisdizione tributaria)*

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari e dalle corti di appello tributarie.

2. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie hanno sede presso i capoluoghi di regione indicati nella tabella A e sono composte dal numero di sezioni indicato alla tabella B, allegata alla presente legge. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie hanno competenza anche su distretti regionali formati da più regioni limitrofe, in base all'estensione delle stesse e all'entità media del contenzioso rilevata. In relazione all'estensione del territorio o del distretto regionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono istituite sezioni staccate dei tribunali tributari o delle corti di appello tributarie. In sede di prima istituzione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, le sedi e il numero delle sezioni staccate istituite sono quelle stabiliti, rispettivamente, dalla tabella C e dalla tabella D allegata alla presente legge.

3. Il processo tributario è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per quanto da esse non disciplinato, anche con applicazione del criterio dell'analogia ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, si applicano le

norme del codice di procedura civile, purché siano con esse compatibili.

4. Le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli organi della giurisdizione tributaria, secondo criteri di efficienza e di professionalità, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle competenze del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato « Consiglio di presidenza », organo di autogoverno della magistratura tributaria, al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. I magistrati tributari, ai fini del rapporto di lavoro, sono incardinati nel ruolo di cui al comma 5, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. È istituita la magistratura tributaria, alla quale si accede con le modalità e le procedure di cui all'articolo 4. I magistrati tributari, all'atto della loro prima nomina, sono inseriti nel ruolo della magistratura tributaria, il quale è autonomo e distinto da quelli delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo della carriera, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. Il ruolo è formato e aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di presidenza.

6. È istituito il magistrato tributario onorario presso il tribunale tributario. All'incarico di magistrato tributario onorario si accede con le modalità e le procedure di cui all'articolo 5. I magistrati tributari onorari, all'atto della loro prima nomina, sono inseriti nel ruolo dei magistrati tributari onorari, il quale è distinto da quello dei magistrati tributari. Il ruolo è formato e aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di presidenza.

7. Le dotazioni organiche del ruolo della magistratura tributaria e del ruolo dei magistrati tributari onorari sono stabilite con de-



creto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono essere variate su proposta del Consiglio di presidenza. In sede di prima applicazione della presente legge, il numero dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari per ciascun tribunale tributario e ciascuna corte di appello tributaria è quello stabilito, rispettivamente, dalla tabella E e dalla tabella F allegate alla presente legge.

#### Art. 2.

##### *(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono composti da magistrati tributari e sono suddivisi in sezioni. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che ne presiede anche la prima sezione.

2. Dei tribunali tributari fanno parte anche i magistrati tributari onorari, competenti a giudicare:

*a)* i procedimenti di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 33 della presente legge;

*b)* le controversie di valore non superiore a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nelle quali le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica;

*c)* le controversie in materia catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

*d)* i giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo.

3. Ciascuna sezione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie è costituita da un presidente e da cinque magistrati tributari. Ciascuna sezione dei magistrati tribu-

tari onorari presso i tribunali tributari è costituita da tre componenti.

4. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vice presidente della sezione e giudica con un numero invariabile di tre componenti. La sezione dei magistrati tributari onorari giudica in composizione monocratica.

5. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante o non vi sono magistrati tributari onorari, il presidente, previo interpello interno ovvero d'ufficio in caso di esito anche parzialmente negativo dello stesso, designa i componenti traendoli da altre sezioni, con decreto motivato sulla base della dotazione organica di esse e del relativo carico di lavoro.

6. Il Consiglio di presidenza stabilisce con proprio regolamento i benefici economici e di carriera riconosciuti al magistrato tributario o al magistrato tributario onorario che dichiara la disponibilità al trasferimento presso una sede disagiata e vi permanga per almeno quattro anni. Il Consiglio di presidenza individua annualmente le sedi di tribunale tributario o di corte di appello tributaria le quali, per oggettive circostanze di carattere geografico-territoriale o connesse alle caratteristiche del carico di lavoro giudiziario, siano da considerare disagiate. Una sede è considerata disagiata quando ricorrono almeno entrambi i seguenti requisiti:

*a)* mancata copertura dei posti in organico messi a concorso nell'ultimo bando pubblicato;

*b)* posti in organico scoperti in numero pari o superiore al 30 per cento del totale.

7. In presenza di gravi e perduranti carenze di organico segnalate dal presidente di un tribunale tributario o di una corte di appello tributaria, riferite a un periodo temporale non inferiore al trimestre e non superiore all'anno, tali da pregiudicare o rendere particolarmente difficile costituire nella sede

un numero di sezioni tale da assicurarne il corretto funzionamento, il Consiglio di presidenza può disporre l'applicazione in via esclusiva presso di essa di componenti di altre sedi mediante interpello nazionale. In caso di esito anche parzialmente negativo di tale interpello, il Consiglio di presidenza dispone d'ufficio le applicazioni occorrenti, secondo le modalità da esso stabilite con regolamento, fino alla copertura dei posti vacanti mediante esperimento delle ordinarie procedure concorsuali. Le applicazioni disposte non possono eccedere il periodo temporale indicato di presenza delle eccezionali difficoltà di organico. L'applicazione d'ufficio comporta il riconoscimento dei medesimi benefici riconosciuti per il trasferimento nelle sedi disagiate.

8. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni dal presidente di sezione con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età.

9. Il presidente di sezione del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni dal presidente di altra sezione con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età. Nel caso in cui non vi siano altri presidenti di sezione in servizio, il presidente è sostituito dal vice presidente con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età. In mancanza di essi, è sostituito dal magistrato tributario con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di servizio; in

caso di pari anzianità di servizio, da quello più anziano per età.

### Art. 3.

*(Presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e delle relative sezioni. Vice presidenti di sezione)*

1. I magistrati tributari sono distinti secondo le funzioni esercitate. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale tributario. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di giudice di corte di appello tributaria. Le funzioni semidirettive sono quelle di presidente di sezione di tribunale tributario o di corte di appello tributaria. Le funzioni direttive sono quelle di presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria.

2. Le funzioni semidirettive e direttive sono conferite, su domanda degli interessati, ai magistrati tributari che abbiano superato almeno le prescritte valutazioni di professionalità e che abbiano conseguito esito positivo in una procedura concorsuale per soli titoli. Le valutazioni di professionalità e la procedura concorsuale sono disciplinate dal regolamento sul ruolo della magistratura tributaria e sulle procedure per il conferimento e il rinnovo degli incarichi, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza. Le funzioni semidirettive e direttive possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che alla data di scadenza del bando di concorso assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 11; tale limite non si applica per la riconferma nell'incarico ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. I vice presidenti di sezione sono designati dal presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, con decreto adottato all'inizio dell'anno o quando ne ri-

corra la necessità, tra i magistrati tributari assegnati alla sezione e in servizio presso di essa da almeno sei mesi. L'incarico ha durata annuale e può essere assegnato nuovamente al medesimo magistrato solo dopo che lo abbiano svolto tutti gli altri magistrati della sezione. La designazione avviene tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti requisiti:

- a) più alta valutazione di professionalità;
- b) maggiore anzianità di servizio;
- c) maggiore età anagrafica.

4. L'incarico semidirettivo o direttivo presso la medesima sede di tribunale tributario o corte di appello tributaria ha durata quadriennale, decorrente dalla data di immissione nelle funzioni dell'ultimo incarico conferito. Al termine del quadriennio il Consiglio di presidenza può rinnovare l'incarico nella medesima sede per un eguale periodo, una sola volta, a seguito di valutazione positiva del magistrato effettuata sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al comma 2.

5. In caso di mancato rinnovo o comunque al termine del secondo quadriennio nel medesimo incarico semidirettivo o direttivo, il magistrato è assegnato a funzioni giudicanti presso il tribunale tributario o la corte di appello tributaria ove presta servizio. In alternativa il magistrato può chiedere di essere assegnato con la medesima funzione a una diversa sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria ove esistano idonei posti vacanti; in tal caso, si procede secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

#### Art. 4.

*(Magistrati dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. I magistrati dei tribunali tributari sono scelti mediante concorso pubblico per titoli

ed esami, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 7, non abbiano superato il cinquantesimo anno di età alla data di scadenza del bando e siano in possesso della laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti.

3. Gli esami consistono in prove scritte e in una prova orale aventi ad oggetto le seguenti materie: diritto tributario, diritto civile, procedura civile, diritto costituzionale, diritto commerciale, ragioneria, scienza delle finanze, tecniche di redazione delle sentenze tributarie, informatica giuridica, con particolare riguardo all'organizzazione del processo tributario telematico, ordinamento della giustizia tributaria e lingua straniera.

4. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che la prova di lingua straniera prevista dal comma 3 del presente articolo deve riguardare una lingua straniera diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

5. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico.

6. Le commissioni di esame sono nominate dal presidente del Consiglio di presidenza. Esse sono formate da:

a) un magistrato tributario, con l'incarico di presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria, che la presiede;

b) un professore ordinario per ognuna delle materie d'esame;

c) un esperto in informatica giuridica, con particolare riguardo all'organizzazione del processo tributario telematico.

7. Costituiscono titolo di precedenza, in caso di parità di punteggio al termine del concorso pubblico di cui al presente articolo, nell'ordine:

a) provenire dalle cessate commissioni tributarie provinciali o regionali. In caso di ulteriore parità, la provenienza dalle commissioni tributarie regionali prevale su quella dalle commissioni tributarie provinciali;

b) svolgere da almeno quattro anni le funzioni di magistrato tributario onorario o avere svolto tali funzioni almeno per la stessa durata e non essere cessato dalle medesime per motivi diversi dalle dimissioni;

c) essere o essere stato in servizio con alcuna delle seguenti qualifiche, senza essere incorso in sanzioni disciplinari più gravi della censura:

1) magistrato ordinario, amministrativo o contabile;

2) professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economico-aziendalistiche da almeno cinque anni;

3) dipendente di ruolo di un'amministrazione dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenente ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità

nella qualifica, con rapporto di lavoro costituito a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di un diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

4) dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con qualifica dirigenziale o appartenente all'ex area direttiva, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o nelle carriere della predetta area, con rapporto di lavoro costituito a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di un diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

d) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, e avere acquisito alcuno dei seguenti titoli:

1) il titolo di specialista in diritto tributario ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

2) l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

3) il diploma rilasciato da una scuola di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

4) il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

5) il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un

corso di studi della durata non inferiore a due anni presso una delle scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

e) essere in possesso del diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e avere acquisito alcuno dei seguenti titoli:

1) l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

2) il dottorato di ricerca in materie economiche.

8. I magistrati tributari sono nominati ai sensi dell'articolo 9 nell'ordine di graduatoria degli idonei. La graduatoria rimane valida per due anni decorrenti dalla data di conclusione delle procedure concorsuali, agli effetti della copertura dei posti di magistrato tributario che divengano vacanti nel medesimo periodo.

9. Il magistrato tributario inserito per la prima volta nel ruolo della magistratura tributaria, prima di essere immesso nelle funzioni nella sede di assegnazione, deve frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore di formazione tributaria, istituita presso il Consiglio di presidenza ai sensi dell'articolo 23, comma 3. Al magistrato tributario che abbia frequentato con esito positivo il corso di formazione sono conferite le funzioni di magistrato di tribunale tributario.

10. Al fine di garantirne l'adeguata preparazione specialistica, ai magistrati tributari sono assicurati il perfezionamento e l'aggiornamento periodico della qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera i), attraverso un programma di formazione obbligatoria predisposto annualmente dal Consiglio di presidenza e attuato presso la Scuola superiore di formazione tributaria. L'ingiustificata mancata partecipazione ai corsi obbligatori costi-

tuisce elemento di giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità.

11. Le funzioni di magistrato di corte di appello tributaria sono conferite, a domanda degli interessati, ai magistrati tributari in servizio da almeno otto anni, che abbiano superato le prescritte valutazioni di professionalità e abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. In sede di prima applicazione della presente legge, alle procedure concorsuali per il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello tributaria indette prima di otto anni dall'insediamento dei tribunali tributari, di cui alla presente legge, sono ammessi i magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni, che abbiano superato le prescritte valutazioni di professionalità.

12. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che redige, classifica e ordina le massime delle sentenze pronunciate nell'ambito regionale di competenza, comprese quelle di particolare rilievo emesse dai tribunali tributari. Il repertorio nazionale delle massime della giustizia tributaria, contenente la raccolta delle massime, è predisposto dal Consiglio di presidenza, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. Il Consiglio di presidenza disciplina con propria risoluzione l'organizzazione e l'attività degli uffici del massimario presso le corti di appello tributarie, determinando anche il numero e la carica o la provenienza dei componenti e stabilendo le sanzioni disciplinari applicabili nel caso di mancato o non corretto aggiornamento e pubblicazione. Ai componenti degli uffici del massimario spetta un'indennità mensile di massimazione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

## Art. 5.

*(Magistrati tributari onorari presso i tribunali tributari)*

1. I magistrati tributari onorari sono scelti mediante concorso pubblico per soli titoli, valutati in base ai punteggi stabiliti nella tabella G allegata alla presente legge. Il concorso è indetto dal Consiglio di presidenza.

2. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario onorario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 7, non abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data di scadenza del bando e siano in possesso della laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti.

3. Per la copertura dei posti di magistrato tributario onorario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico.

5. I magistrati tributari onorari sono nominati ai sensi dell'articolo 9 nell'ordine di graduatoria degli idonei. La graduatoria rimane valida per due anni decorrenti dalla data di conclusione delle procedure concorsuali, agli effetti della copertura dei posti di magistrato tributario onorario che divengano vacanti nel medesimo periodo.

6. Il magistrato tributario onorario vincitore del concorso, prima di essere immesso nelle funzioni nella sede di assegnazione e inserito nel ruolo dei magistrati tributari onorari, deve frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi, con esame finale, presso la Scuola superiore di forma-

zione tributaria, nel corso del quale egli svolge un semestre di tirocinio presso un tribunale tributario. Le funzioni di magistrato tributario onorario sono conferite soltanto a condizione dell'esito positivo dell'esame finale e del conseguimento di valutazione positiva del presidente del tribunale tributario nel quale il candidato ha svolto il tirocinio; in caso di mancato superamento dell'esame finale o di valutazione non positiva, la nomina è revocata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, e si procede alla nomina del primo degli idonei nella graduatoria del concorso.

7. Ai magistrati tributari onorari sono assicurati il perfezionamento e l'aggiornamento periodico della qualificazione professionale, al fine di garantirne l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera i), attraverso un programma di formazione obbligatoria predisposto annualmente dal Consiglio di presidenza e attuato presso la Scuola superiore di formazione tributaria. L'ingiustificata mancata partecipazione ai corsi obbligatori costituisce elemento di giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità.

## Art. 6.

*(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)*

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni, comprese quelle dei magistrati tributari onorari, in base ai criteri determinati con deliberazione del Consiglio di presidenza.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre,

la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti con deliberazione del Consiglio di presidenza. Il calendario delle udienze delle sezioni dei magistrati tributari onorari è stabilito all'inizio di ogni trimestre dal presidente del tribunale tributario competente.

3. Salve diverse esigenze organizzative rilevate dal presidente della sezione, in relazione alle quali sia necessario stabilire un maggior numero di udienze, ciascuna sezione giudicante tiene udienza due volte per settimana e ciascun collegio giudicante nonché ciascun magistrato tributario onorario tiene udienza una volta per settimana. Due udienze del magistrato tributario onorario per ogni mese sono destinate alla trattazione dei procedimenti di reclamo e mediazione.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni e uno o più dei magistrati tributari onorari che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti o delle sentenze impugnati.

#### Art. 7.

*(Requisiti generali dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)*

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari devono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- d) non avere subito per più di una volta la revoca della nomina a magistrato tributario onorario a seguito del mancato superamento del corso di formazione previsto dall'articolo 5, comma 6;

e) non essere cessati dalle funzioni di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario per motivi diversi dalle dimissioni;

f) se dipendenti pubblici, non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura;

g) possedere i requisiti di idoneità fisica e psichica, accertati mediante visita medica prima della nomina e, successivamente, a cura del Consiglio di presidenza, nell'ambito delle procedure quadriennali di valutazione della professionalità;

h) non aver superato, alla scadenza del bando di concorso pubblico, i limiti di età stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2. Fermo restando il limite di età per la cessazione dal servizio stabilito dall'articolo 11, in sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dai limiti di età di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, per i giudici tributari riassorbiti dalle cessate commissioni tributarie, ai sensi degli articoli 34 e 35;

i) possedere gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti.

#### Art. 8.

*(Incompatibilità e collocamento fuori ruolo)*

1. I magistrati tributari non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati, ad eccezione delle cariche pubbliche elettive e degli incarichi autorizzati dal Consiglio di presidenza. Non possono altresì esercitare industrie o commerci né qualsiasi libera professione.

2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i magistrati tributari non possono

accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro senza l'autorizzazione del Consiglio di presidenza. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte un'amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o ente pubblico.

3. Non possono essere nominati magistrati tributari onorari, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di ogni tipo di ente che applichi tributi o abbia partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

d) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

e) gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza;

f) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

i) coloro che sono iscritti negli albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente degli enti, delle associazioni e dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

l) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia.

4. Il Consiglio di presidenza stabilisce, con propria deliberazione, le cariche, gli incarichi e le funzioni per il cui svolgimento i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari possono chiedere il collocamento fuori ruolo, senza diritto alla retribuzione, fino al termine della loro durata. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i periodi massimi di collocamento fuori ruolo, le modalità di ricollocamento nel ruolo di provenienza e le regole per la valutazione del periodo trascorso fuori ruolo ai fini della carriera.

5. Non possono essere componenti della stessa sezione i coniugi, le persone unite tra loro da unione civile, i conviventi nonché i parenti e affini entro il quarto grado.

6. Salvo ogni altro obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, il magistrato tributario e il magistrato tributario onorario sono tenuti ad astenersi qualora il coniuge, il soggetto unito con unione civile, il convivente ovvero un parente o affine entro il quarto grado sia parte o difensore in una controversia assegnata ad essi o alla sezione della quale sono componenti.

7. I componenti del Consiglio di presidenza nominati dal Parlamento non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario onorario durante il periodo di durata in carica del Consiglio medesimo.



8. I pubblici dipendenti impiegati presso le cancellerie dei tribunali tributari o delle corti di appello tributarie o presso gli uffici del Consiglio di presidenza, ove conseguano la nomina a magistrato tributario onorario, non possono essere assegnati a sedi situate nelle regioni in cui sono ubicati gli uffici presso i quali prestano servizio.

9. Nessuno può essere contemporaneamente componente di un tribunale e di una corte di appello tributaria né di più tribunali o corti di appello tributarie.

10. L'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo spetta al Consiglio di presidenza.

#### Art. 9.

*(Procedimento di nomina dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)*

1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari onorari, che sono immessi per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 4 e 5.

2. Le nomine a magistrato di corte di appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Consiglio di presidenza, che provvede con propria deliberazione a seguito delle procedure concorsuali interne previste agli articoli 3 e 4. Con deliberazione del Consiglio di presidenza sono altresì adottati i provvedimenti di trasferimento dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari ad altra sede senza mutamento dell'incarico, a qualunque titolo disposti. I trasferimenti sono attuati con le modalità e secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

#### Art. 10.

*(Giuramento)*

1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari onorari, all'atto della prima immissione nelle funzioni, prestano giuramento davanti al presidente del Consiglio di presidenza, pronunciando e sottoscrivendo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».

2. I processi verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio di presidenza, unitamente alla dichiarazione di atto notorio con la quale il magistrato tributario o il magistrato tributario onorario attesta l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8. Copia di tali atti è trasmessa, entro sette giorni dal giuramento, all'ufficio giudiziario al quale è assegnato il magistrato tributario o il magistrato tributario onorario.

3. In caso di nomina alle funzioni semidirettive e direttive o di trasferimento ad altra sede, il processo verbale di immissione nelle nuove funzioni o di presa di servizio presso la nuova sede, corredato della dichiarazione di atto notorio relativamente all'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, è trasmesso entro due giorni al Consiglio di presidenza.

#### Art. 11.

*(Durata dell'incarico)*

1. I magistrati dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, e i magistrati tributari onorari cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

## Art. 12.

*(Decadenza dall'incarico)*

1. Decadono dall'incarico i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari i quali:

a) perdono alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e g);

b) incorrono in alcuno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione del decreto di nomina o della deliberazione di cui all'articolo 9, comma 2;

d) limitatamente ai magistrati tributari onorari, risultano assenti, senza giustificato motivo, a due udienze nel mese, anche non consecutive, o a più del 40 per cento delle udienze annuali fissate per la sezione di cui sono componenti;

e) incorrono in alcuno dei casi di rimozione previsti dall'articolo 15, commi 9 e 10;

f) conseguono giudizio negativo in due delle valutazioni di professionalità previste dall'articolo 13.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio di presidenza e l'emanazione del decreto che dichiara la decadenza, il magistrato tributario o il magistrato tributario onorario è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

## Art. 13.

*(Trattamento economico. Valutazioni di professionalità)*

1. Ai magistrati tributari spetta il trattamento economico previsto per i magistrati ordinari di pari qualifica e anzianità ai sensi della legge 19 febbraio 1981, n. 27, secondo una tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assistenziale, ferie e permessi previste per i magistrati ordinari. Ai magistrati tributari si applica il sistema di guarentigie della magistratura previsto dagli articoli da 1 a 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le disposizioni necessarie per la sua applicazione sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

2. L'incarico di magistrato tributario onorario non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. L'ammontare del trattamento economico del magistrato tributario onorario è determinato in relazione al numero dei provvedimenti da esso depositati, compresi quelli con cui sono decise le istanze di sospensione e i procedimenti di reclamo e mediazione. Ai magistrati tributari onorari è inoltre riconosciuto un compenso fisso mensile, quale corrispettivo per la partecipazione alle udienze e a titolo di rimborso forfetario delle spese connesse allo svolgimento dell'attività giudiziaria. Gli importi del compenso fisso mensile e del compenso per ciascun provvedimento depositato dal magistrato tributario onorario è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari sono sottoposti a valutazione

di professionalità con periodicità quadriennale decorrente dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Tali valutazioni riguardano l'attitudine allo svolgimento delle attività giurisdizionali, la laboriosità e la diligenza; esse sono differenziate per i magistrati tributari e per i magistrati tributari onorari e sono operate secondo i parametri determinati dal Consiglio di presidenza e con le modalità e le procedure stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Consiglio di presidenza.

4. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, determinati ai sensi del comma 3, è compreso il rispetto dei termini previsti per il deposito delle decisioni sulle controversie per le quali egli abbia svolto l'incarico di relatore o estensore, secondo i principi di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei presidenti di tribunale o corte di appello tributaria e dei presidenti di sezione è compreso il rispetto dei termini previsti per l'assegnazione dei ricorsi alla sezione o al relatore e per la fissazione della data delle udienze. I termini per il deposito dei provvedimenti, per l'assegnazione dei ricorsi e per la fissazione della data delle udienze sono stabiliti dal Consiglio di presidenza con proprie risoluzioni organizzative delle attività dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie.

5. La progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di professionalità di cui al comma 3.

#### Art. 14.

##### *(Responsabilità)*

1. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità e di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

#### Art. 15.

##### *(Vigilanza e sanzioni disciplinari)*

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio.

2. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria esercita la vigilanza sull'attività dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari assegnati all'organo giurisdizionale che presiede nonché sulla qualità e sull'efficienza degli uffici di cancelleria, segnalandone le risultanze al Consiglio di presidenza per i provvedimenti di competenza.

3. Il presidente della corte di appello tributaria esercita la vigilanza sull'attività dei presidenti dei tribunali tributari aventi sede nella regione o nel distretto regionale di competenza, segnalandone le risultanze al Consiglio di presidenza per i provvedimenti di competenza.

4. Il Consiglio di presidenza esercita la vigilanza sull'attività dei presidenti delle corti di appello tributarie.

5. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle segnalazioni dei presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie o di propria iniziativa in caso di inerzia di essi, esercita la vigilanza sull'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e sui loro componenti, compresi i magistrati tributari onorari, non-

ché sulla qualità e sull'efficienza degli uffici di cancelleria degli stessi. Esso vigila altresì sull'attività dei propri uffici di diretta collaborazione.

6. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.

7. Si applica la sanzione della censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa di rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione dei doveri di imparzialità e di assenza di pregiudizi;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il magistrato o con il magistrato tributario onorario nell'ambito della giustizia tributaria ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro magistrato tributario o magistrato tributario onorario;

f) l'omessa comunicazione di avvenute interferenze al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del magistrato tributario o del magistrato tributario onorario destinatario delle stesse;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa all'ingiustificato mancato rispetto delle date stabilite per lo svolgi-

mento delle udienze e dei termini per il deposito delle decisioni;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) la reiterata e grave inosservanza delle norme o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

n) l'ingiustificata mancata frequenza dei corsi annuali di aggiornamento obbligatori, per almeno due volte in un quadriennio;

o) le condotte, limitatamente ai magistrati tributari, dalle quali sia derivata responsabilità ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 14 della presente legge.

8. Si applica la sanzione della sospensione dalle funzioni, senza diritto al trattamento economico, per un periodo da tre mesi a tre anni per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, compreso il reiterato ingiustificato mancato rispetto delle date stabilite per lo svolgimento delle udienze e il ritardo dei termini per il deposito delle decisioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito e rilevante vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

c) l'uso della qualità di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) la frequentazione di una persona della quale consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero avere subito condanna per delitti, anche colposi, alla pena della reclu-

sione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;

e) l'ingiustificata mancata frequenza dei corsi annuali di aggiornamento obbligatori, per almeno tre volte in un quadriennio.

9. Si applica la sanzione della rimozione dall'incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza esercitata nell'attività di un altro magistrato tributario o di un magistrato tributario onorario da parte di un presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria o di un presidente di sezione, se ripetuta o grave. La stessa sanzione si applica nel caso di interferenza da parte di un vice presidente di sezione.

10. Si applicano la rimozione dall'ufficio e il divieto perpetuo di nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario onorario nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 8 e 9.

#### Art. 16.

##### *(Procedimento disciplinare)*

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal presidente del Consiglio di presidenza, anche su segnalazione del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria nel cui ambito o distretto l'incolpato presta servizio, sia come titolare sia in base a provvedimento di applicazione temporanea.

2. Il Consiglio di presidenza, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.

3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti all'incolpato con

l'invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni è data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso il termine per l'istruttoria di cui al comma 3, fissa la data della discussione dinnanzi al Consiglio con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza incaricato ai sensi del comma 3 svolge la relazione. L'incolpato può intervenire al termine della discussione in seduta pubblica e ha facoltà di farsi assistere da un altro magistrato tributario o da un difensore iscritto all'albo degli avvocati. Il Consiglio di presidenza delibera in camera di consiglio.

6. Le sanzioni disciplinari previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 15 sono applicate con deliberazione del Consiglio di presidenza.

7. Le sanzioni disciplinari della rimozione dall'incarico e dall'ufficio, previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 15, sono applicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio di presidenza e il decreto di rimozione, il magistrato è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

## CAPO II

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA  
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

## Art. 17.

*(Composizione)*

1. Il Consiglio di presidenza è l'organo di amministrazione della giurisdizione tributaria e di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati tributari. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio di presidenza ha una propria sede in Roma. Esso è articolato in commissioni, che esercitano funzioni istruttorie e di proposta. All'adunanza plenaria spettano i poteri deliberativi e regolamentari. Il numero e le competenze delle commissioni sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. A garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura tributaria, il Presidente del Consiglio dei ministri è membro di diritto del Consiglio di presidenza quale Presidente onorario con compiti di garanzia e di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita, in particolare, l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta alle Camere entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza.

4. Il Consiglio di presidenza è composto da dodici componenti. Sette componenti sono eletti dai magistrati tributari e uno è eletto dai magistrati tributari onorari, rispettivamente tra i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari in servizio. Quattro componenti sono eletti dal Parlamento. Di

questi ultimi, due sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche, tributarie o economiche o tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinnanzi ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con almeno quindici anni di iscrizione nel relativo albo, o tra soggetti che si siano distinti per documentate attività meritorie o di particolare rilievo nell'ambito della giustizia tributaria. Non possono essere eletti dal Parlamento quali componenti del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari in servizio.

5. Il Consiglio di presidenza elegge tra i propri componenti il presidente e due vice presidenti, almeno uno dei quali è scelto tra i componenti eletti dal Parlamento.

6. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono assumere uffici né esercitare attività in ambito tributario né assumere alcun altro ufficio o esercitare alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

7. I componenti del Consiglio di presidenza di cui al comma 4, secondo periodo, sono eletti da tutti i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari con voto personale, diretto e segreto. Essi non sono immediatamente rieleggibili.

8. Sono eleggibili come componenti del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che, alla data di svolgimento delle elezioni, abbiano superato con giudizio positivo almeno la prima valutazione di professionalità. Si prescinde dal requisito di cui al presente comma per la prima elezione del primo Consiglio di presidenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 18.

*(Durata in carica)*

1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.

2. I componenti del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 17, comma 4, secondo periodo, che, per qualsiasi causa, cessano di farne parte nel corso del quinquennio sono sostituiti per il restante periodo di durata del Consiglio dal primo dei non eletti della categoria alla quale appartiene il componente cessato. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, il Consiglio di presidenza indice l'elezione per il numero e la categoria dei componenti cessati.

3. La sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento che, per qualsiasi causa, cessano di far parte del Consiglio nel corso del quinquennio spetta alla Camera che li ha eletti, la quale procede ai sensi dell'articolo 17, comma 4, quarto e quinto periodo. A questo fine, il presidente del Consiglio di presidenza ne informa immediatamente il Presidente della Camera competente.

## Art. 19.

*(Ineleggibilità)*

1. Salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che siano incorsi, a seguito di giudizio disciplinare, in una sanzione più grave dell'ammonizione ai sensi dell'articolo 15.

2. Il magistrato tributario o magistrato tributario onorario sottoposto alla sanzione della censura è sospeso dall'elettorato passivo per un periodo di cinque anni decorrente dalla data del provvedimento, se non è incorso in altra sanzione disciplinare.

## Art. 20.

*(Elezione)*

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 17, comma 4, secondo periodo, si svolgono entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. Esse sono indette con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Il presidente del Consiglio di presidenza, previa deliberazione del Consiglio, nomina l'ufficio elettorale centrale almeno quarantacinque giorni prima delle elezioni. L'ufficio elettorale centrale si costituisce presso il Consiglio. Sono membri effettivi dell'ufficio un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, un magistrato tributario e un magistrato tributario onorario; dell'ufficio fanno parte altresì due magistrati tributari e due magistrati tributari onorari come membri supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento, in ordine di anzianità di servizio e, in caso di parità, in ordine di età.

3. Le candidature per l'elezione del Consiglio di presidenza devono pervenire all'ufficio elettorale centrale, attraverso mezzi idonei a certificarne le date di trasmissione e di ricezione, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Le candidature devono essere sottoscritte dal candidato e da non meno di venti e non più di trenta magistrati tributari, se il candidato è un magistrato tributario, o magistrati tributari onorari, se il candidato è un magistrato tributario onorario. Le sottoscrizioni possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se esse sono raccolte presso più tribunali tributari o corti di appello tributarie. Alle sottoscrizioni deve

essere allegata copia di un documento di identità di ciascuno dei firmatari, in corso di validità alla data di apposizione della firma.

4. Nessuno può sottoscrivere la presentazione di più di un candidato né essere contemporaneamente candidato e sottoscrittore della presentazione della propria o di altrui candidatura. Tutte le sottoscrizioni apposte dal medesimo soggetto in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulle.

5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti dei candidati non sussistano le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 19. Lo stesso ufficio verifica altresì il rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo, esclude, con provvedimento motivato, le candidature per le quali non ricorra il prescritto numero di sottoscrittori e quelle dei candidati ineleggibili e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso Consiglio a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale. L'elenco è altresì affisso presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria, a cura dei rispettivi presidenti.

6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie. Presso ciascuna di tali sedi è istituito, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, un ufficio elettorale locale, che cura lo svolgimento delle operazioni di voto. L'ufficio elettorale locale è presieduto dal presidente della corte di appello tributaria o da un magistrato tributario da lui delegato tra quelli appartenenti al distretto, con incarico non inferiore a presidente di sezione; sono membri effettivi dell'ufficio un magistrato tributario e un magistrato tributa-

rio onorario, nominati dal presidente della corte di appello tributaria tra i magistrati e i magistrati onorari appartenenti al distretto; dell'ufficio fanno parte altresì due magistrati tributari e due magistrati tributari onorari come membri supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali locali i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione.

7. Con regolamento adottato dal Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

#### Art. 21.

##### (Votazioni)

1. I magistrati tributari esprimono il voto esclusivamente per i candidati appartenenti al ruolo della magistratura tributaria; i magistrati tributari onorari esprimono il voto esclusivamente per i candidati appartenenti al ruolo dei magistrati tributari onorari.

2. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari votano nell'ufficio elettorale locale costituito presso la sede della corte di appello tributaria al cui distretto appartiene l'organo giudiziario nel quale esercitano la funzione giurisdizionale, quali titolari o applicati in via esclusiva.

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di tre candidati. Le schede, previamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale, sono riconsegnate chiuse dall'elettore dopo l'espressione del voto.

4. L'ufficio elettorale locale presiede alle operazioni di voto che si svolgono presso di esso e provvede allo scrutinio, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio il giorno successivo a quello



della votazione. Di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 5, è dato atto nel processo verbale.

5. L'ufficio elettorale locale decide, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale.

6. Al termine dello scrutinio, il processo verbale è trasmesso all'ufficio elettorale centrale unitamente alle schede votate.

#### Art. 22.

##### *(Proclamazione degli eletti. Reclami)*

1. L'ufficio elettorale centrale, previa verifica della correttezza delle operazioni elettorali, proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età. I nominativi degli eletti sono comunicati, a cura del presidente dell'ufficio elettorale centrale, al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio di presidenza. Essi devono pervenire all'ufficio di segreteria dello stesso Consiglio, a pena di improcedibilità, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati delle elezioni. La presentazione del reclamo non ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella prima adunanza successiva alla loro presentazione.

4. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire, previa sua convocazione, entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 1, al presidente del Consiglio di presidenza uscente.

#### Art. 23.

##### *(Attribuzioni)*

1. Il Consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;

b) disciplina con regolamenti interni il proprio funzionamento e la gestione amministrativa e contabile;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte relative alla realizzazione, alla manutenzione e all'adeguamento delle strutture e dei servizi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, sentiti i presidenti delle stesse, e delle strutture e dei servizi degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza medesimo;

e) formula le proposte per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi della giustizia tributaria e per l'adozione dei regolamenti previsti dalla legge;

f) predispone gli elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3;

g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni, e i termini massimi di

fissazione delle date delle udienze e di deposito dei provvedimenti adottati;

*i)* cura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari attraverso l'organizzazione dei corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali a tale fine destinati nell'ambito del bilancio dello stesso Consiglio, di cui all'articolo 28, e sulla base di un programma di formazione annuale, adottato dal Consiglio medesimo e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;

*l)* cura l'aggiornamento professionale del personale amministrativo dei propri uffici di diretta collaborazione e di quello delle cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione svolti d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

*m)* esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla legge e sugli altri provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria, degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e dei propri uffici di diretta collaborazione;

*n)* esprime parere sulla ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per:

1) le spese di funzionamento degli organi della giustizia tributaria;

2) la retribuzione dei magistrati tributari;

3) i compensi dei magistrati tributari onorari;

4) la retribuzione accessoria del personale amministrativo dei tribunali tributari, delle corti di appello tributarie e degli uffici

di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza;

*o)* effettua le valutazioni quadriennali di professionalità per la progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari;

*p)* dispone, in caso di necessità, l'applicazione, anche d'ufficio, di magistrati tributari e di magistrati tributari onorari presso tribunali tributari o corti di appello tributarie diverse da quelle in cui prestano servizio, per la durata massima di dodici mesi, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 35, comma 12, della presente legge;

*q)* delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio di presidenza, nell'ambito della vigilanza sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e sui loro componenti, può disporre ispezioni, affidando tale incarico a uno o più dei propri componenti, sia nell'ambito di un piano ordinario annuale, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente, sia su richiesta del presidente del Consiglio di presidenza o del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Per i fini di cui al comma 1, lettera *i)*, con regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, è istituita e disciplinata la Scuola superiore di formazione tributaria.

#### Art. 24.

##### (Convocazione)

1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

## Art. 25.

*(Deliberazioni)*

1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e con voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto nei casi prescritti dal regolamento interno di funzionamento del Consiglio o su richiesta motivata di almeno tre componenti presenti.

## Art. 26.

*(Trattamento economico)*

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati, per la durata dell'incarico, dalle funzioni esercitate presso i tribunali tributari e le corti di appello tributarie di appartenenza, conservando la titolarità dell'ufficio. I magistrati tributari eletti conservano il trattamento economico in godimento. Al magistrato tributario onorario eletto spetta il trattamento economico percepito dal magistrato tributario eletto con la medesima valutazione di professionalità o, in mancanza, con quella immediatamente superiore. Ai componenti eletti dal Parlamento spetta il trattamento economico più elevato percepito tra quelli dei magistrati tributari eletti. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza medesimo; la variazione ha efficacia a decorrere dalla consilia-tura successiva a quella durante la quale è approvata la variazione.

2. Ai componenti del Consiglio di presidenza, se residenti fuori del comune di Roma, spetta il trattamento di missione pre-

visto per i dirigenti dello Stato di livello generale.

3. Ai componenti del Consiglio di presidenza è riconosciuta, oltre al trattamento economico di cui al comma 1, un'indennità di funzione calcolata in base alla partecipazione alle riunioni plenarie del Consiglio e a quelle delle commissioni referenti. In sede di prima applicazione della presente legge, tale indennità è fissata in euro 250 settimanali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e in euro 100 giornalieri per la partecipazione alle sedute delle commissioni. L'indennità può essere variata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

4. Per i componenti del Consiglio di presidenza che durante lo svolgimento del mandato siano soggetti alla valutazione quadriennale di professionalità, è compresa tra gli elementi di valutazione la relazione resa dal presidente del Consiglio di presidenza relativamente all'attitudine, laboriosità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle attività del Consiglio e degli incarichi ricevuti.

## Art. 27.

*(Scioglimento)*

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette con il medesimo decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scioglimento.

## Art. 28.

*(Autonomia contabile)*

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese

per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere trasferito al Consiglio medesimo.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio di presidenza, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

### CAPO III

#### UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E UFFICI DI CANCELLERIA

##### Art. 29.

*(Uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza)*

1. Il Consiglio di presidenza è assistito da uffici il cui numero, le cui attribuzioni e funzionamento e il cui organico sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il regolamento può essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono funzioni di assistenza e diretta collaborazione nei riguardi del Consiglio di presidenza, delle commissioni e organi consiliari in cui lo stesso è ripartito e del suo presi-

dente nonché le attività amministrative attribuite a ciascun ufficio o ai suoi componenti dal regolamento di cui al comma 1.

4. Agli uffici di cui al comma 1 sono attribuite altresì le funzioni svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Ad ogni ufficio è preposto un direttore, con qualifica di dirigente di livello non generale; gli uffici e i loro dirigenti sono coordinati dall'ufficio del segretariato generale, cui è preposto un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, secondo le qualifiche stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Il trattamento economico principale e accessorio del personale amministrativo degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza è quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta, come prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. Al suddetto personale, in ragione delle peculiari attività svolte, è corrisposto un ulteriore compenso accessorio, il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono stabiliti dal Consiglio di presidenza con determinazione annuale, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio.

##### Art. 30.

*(Uffici di cancelleria dei tribunali e delle corti di appello tributarie)*

1. Sono istituiti presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria gli uffici di cancelleria, disciplinati con regolamento adottato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il regolamento è stabilita la dotazione organica

e sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di cancelleria e il loro rapporto con i magistrati tributari e con i magistrati tributari onorari in servizio presso la medesima sede. Il regolamento può essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. Il trattamento economico del personale amministrativo degli uffici di cancelleria è quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta.

4. Ad ogni ufficio di cancelleria dei tribunali tributari con almeno sei sezioni e delle corti di appello tributarie con almeno tre sezioni è preposto un direttore con qualifica di dirigente di livello non generale. Alle cancellerie degli uffici giudiziari tributari con un numero di sezioni inferiore è preposto un direttore con qualifica di funzionario dell'area funzionale III, con fascia retributiva non inferiore alla IV, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

5. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione nei riguardi del rispettivo tribunale tributario o corte di appello tributaria nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché le attività amministrative attribuite allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

#### Art. 31.

*(Servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)*

1. Il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici di gestione della giustizia

tributaria sono stabiliti con regolamento approvato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La gestione informatizzata delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e del processo tributario telematico è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture del Consiglio di presidenza. Per tale gestione il Consiglio di presidenza può anche ricorrere ad affidamenti a società esterne, nell'ambito delle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, o a convenzioni con società abilitate alla loro stipulazione con le pubbliche amministrazioni.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire la continuità della gestione informatizzata dei servizi di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza succede nella titolarità delle convenzioni a tale scopo esistenti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei Spa o altre controparti.

#### CAPO IV

#### SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

#### Art. 32.

*(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)*

1. Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, la sezione tributaria della Corte di cassazione è competente per tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le

addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

2. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione.

3. Entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie il Consiglio di presidenza e la Corte di cassazione stipulano un protocollo per la comunicazione tra la rete informatica degli organi della giustizia tributaria e quella della Corte di cassazione per assicurare l'interscambio telematico degli atti, dei fascicoli e delle comunicazioni. Il protocollo è reso operativo entro sei mesi dalla data della sua stipulazione.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 33.

##### *(Abrogazione e modifiche)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1, i compiti inerenti alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferiti agli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza.

2. Il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni del comma 1 del presente articolo il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, apportando ad esso, con efficacia dalla data indi-

cata al citato comma 1, le occorrenti modificazioni secondo i seguenti principi:

a) eliminare dal numero delle posizioni dirigenziali previste all'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di organizzazione quelle relative agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

b) escludere dalle competenze del Dipartimento delle finanze quelle relative alla giustizia tributaria, di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 11, e sopprimere la Direzione della giustizia tributaria, di cui alla lettera f) del comma 3 del medesimo articolo 11 e al comma 6 dell'articolo 12 del citato regolamento di organizzazione;

c) abrogare le disposizioni relative agli uffici di supporto alla giustizia tributaria, di cui all'articolo 15 del citato regolamento di organizzazione.

3. Il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014, apportando ad esso, con efficacia dalla data indicata al citato comma 1, le occorrenti modificazioni secondo i seguenti principi:

a) sopprimere l'ufficio competente per la gestione del personale e la programmazione dell'acquisto di beni e servizi relativi agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all'articolo 4, numero 1, del citato decreto;

b) sopprimere le articolazioni organizzative della Direzione della giustizia tributaria, di cui all'articolo 4, numero 7, del citato decreto.

4. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello

tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

«3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte nel bilancio dello Stato per essere destinate alle seguenti finalità:

a) nella misura di un quarto, all'erogazione di incentivi, aggiuntivi rispetto al trattamento principale e accessorio di cui agli articoli 29, comma 6, e 30, comma 3, della presente legge, in favore del personale amministrativo delle cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e di quello degli uffici del Consiglio di presidenza, secondo i criteri e le modalità da quest'ultimo stabiliti;

b) nella misura necessaria, all'erogazione dei compensi riconosciuti ai giudici tributari delle cessate commissioni tributarie a cui è stato assegnato lo smaltimento dei ricorsi pendenti, fino all'esaurimento di tale incarico;

c) nella misura restante, al netto degli importi di cui alle lettere a) e b), al pagamento delle retribuzioni dei magistrati tributari e dei compensi dei magistrati tributari onorari.

3-quater. In caso di mancata utilizzazione integrale degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3-ter, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria determina annualmente, con propria deliberazione, la destinazione delle somme eventualmente residue, da utilizzare per interventi volti al miglioramento del funzionamento della giustizia tributaria e della formazione obbligatoria

dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, compreso l'incremento delle retribuzioni e dei compensi derivanti dal superamento delle valutazioni di professionalità».

5. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, i commi 12 e 13 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

«12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il numero dei procedimenti civili pendenti risulta ridotto almeno del 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa che nell'anno precedente sono risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, anche con riferimento agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.

13. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio».

6. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello

tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi per i giudici delle cessate commissioni tributarie incaricati di provvedere allo smaltimento dei ricorsi pendenti, fino all'esaurimento di tale incarico, ai sensi dell'articolo 34.

8. Con efficacia dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « giudice tributario », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « magistrato tributario »;

b) salvo quanto previsto nelle lettere seguenti, i richiami alla « commissione tributaria provinciale » e alla « commissione tributaria regionale », ovunque ricorrono, devono intendersi riferiti, rispettivamente, al « tribunale tributario » e alla « corte di appello tributaria »;

c) all'articolo 18, comma 2, lettera a), le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 19, comma 2, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 22, comma 1, le parole: « della commissione tributaria adita » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario adito »; all'articolo 24, comma 2, le parole: « della commissione » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 25, commi 1 e 3, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 26, comma 1, le parole:

« della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario » e le parole: « della commissione potrà » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario può »; all'articolo 28, al comma 4, le parole: « la commissione » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale tributario » e, al comma 5, le parole: « La commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario »; all'articolo 34, comma 3, le parole: « La commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario »; all'articolo 37, comma 1, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 39, comma 1-bis, le parole: « La commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario » e le parole: « essa stessa o altra commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « esso stesso o altro tribunale tributario »;

d) all'articolo 53, comma 1, la parola: « commissione tributaria » è sostituita dalla seguente: « corte di appello tributaria »;

e) all'articolo 5, ai commi 2 e 3, le parole: « della commissione tributaria », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario e della corte di appello tributaria » e, al comma 5, le parole: « alla commissione tributaria dichiarata competente » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria dichiarati competenti » e le parole: « alla nuova commissione » sono sostituite dalle seguenti: « all'organo competente »; all'articolo 6, comma 1, le parole: « delle commissioni tributarie » sono sostituite dalle seguenti: « dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie »; all'articolo 8, comma 1, le parole: « La commissione tributaria dichiara » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario e la corte di appello tributaria dichiarano »; all'articolo 9, comma 1, le parole: « la commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale



tributario e la corte di appello tributaria»; all'articolo 15, al comma 2, le parole: «dalla commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale tributario e dalla corte di appello tributaria» e, al comma 2-*quater*, le parole: «la commissione provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale tributario e la corte di appello tributaria provvedono»; all'articolo 16, comma 1, le parole: «della commissione tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del tribunale tributario o della corte di appello tributaria»; all'articolo 16-*bis*, commi 2 e 3, le parole: «della Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «del tribunale tributario o della corte di appello tributaria»; all'articolo 25-*bis*, comma 2, le parole: «della Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «del tribunale tributario o della corte di appello tributaria»; all'articolo 51, comma 1, le parole: «della commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «del tribunale tributario e della corte di appello tributaria»; all'articolo 63, al comma 1, le parole: «alla commissione tributaria provinciale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria», al comma 3, le parole: «alla commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria» e, al comma 5, le parole: «della commissione adita» sono sostituite dalle seguenti: «del tribunale tributario o della corte di appello tributaria aditi»; all'articolo 65, comma 1, le parole: «la stessa commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «lo stesso tribunale tributario o la stessa corte di appello tributaria»; all'articolo 66, comma 1, le parole: «alla commissione tributaria adita» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria aditi»; all'articolo 67, comma 1, le parole: «la commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale tribu-

tario o la corte di appello tributaria»; all'articolo 70, al comma 1, le parole: «sentenza della commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza del tribunale tributario o della corte di appello tributaria», ai commi 3 e 4, le parole: «della commissione» sono sostituite dalle seguenti: «del tribunale tributario o della corte di appello tributaria» e, al comma 5, le parole: «alla commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria»; alla rubrica del capo IV del titolo II, le parole: «delle commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «del tribunale tributario e della corte di appello tributaria»;

f) agli articoli 9, 16, 16-*bis*, 17, 22, comma 1, 25, comma 3, 25-*bis*, 31, 38, 47, 47-*bis*, 53, 59, 63 e 70, la parola: «segreteria», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «cancelleria»;

g) agli articoli 22, comma 3, e 44, comma 4, le parole: «segreteria della commissione» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del tribunale tributario»; all'articolo 23, comma 2, le parole: «segreteria della commissione adita» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del tribunale tributario adito»; agli articoli 25, comma 1, e 37, comma 1, le parole: «segreteria della commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del tribunale tributario»;

h) agli articoli 33, comma 3, 34, comma 2, 37, comma 1, e 47-*bis*, comma 6, la parola: «segretario» è sostituita dalla seguente: «cancelliere»;

i) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. La competenza degli organi della giurisdizione tributaria è inderogabile»;

l) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente del tribunale

tributario o della corte di appello tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro dello stesso tribunale o della stessa corte di appello, designato dal suo presidente. Sulla ricusazione del magistrato tributario onorario decide il presidente del tribunale tributario cui appartiene »;

*m)* all'articolo 12, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* I difensori di cui ai commi da 1 a 6 sono abilitati all'assistenza tecnica per le controversie di competenza del magistrato tributario onorario e per le impugnazioni delle sentenze da questo emesse innanzi alla corte di appello tributaria. Per le controversie di competenza del magistrato tributario sono abilitati all'assistenza tecnica i difensori di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)* »;

*n)* al comma 3 dell'articolo 16-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Analogamente, il magistrato tributario onorario, con proprio provvedimento, può autorizzare in casi eccezionali il deposito con modalità diverse da quelle telematiche per le controversie di propria competenza »;

*o)* all'articolo 17-*bis*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei termini di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, entro i quali deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale »;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole: « e della proposta di mediazione » sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ove l'organo destinatario non accolga il reclamo, ne dà comunicazione alla parte

ricorrente entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso »;

5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* Nel caso in cui l'organo destinatario o la parte ricorrente intendano formulare una propria proposta di mediazione, la notificano alla parte destinataria entro sessanta giorni dalla notifica del mancato accoglimento del reclamo e provvedono nello stesso termine a depositarla presso il tribunale tributario competente per la fissazione dell'udienza di mediazione, unitamente alla documentazione prodotta con il reclamo, senza che ciò rappresenti costituzione in giudizio.

*5-ter.* Il magistrato tributario onorario a cui sono assegnati il fascicolo e la proposta di mediazione di cui al comma 5-*bis* fissa un'udienza, entro sessanta giorni dal deposito di cui al medesimo comma, nella quale procede al tentativo di mediazione, anche in termini diversi da quelli proposti. In caso di accettazione delle parti, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione apposta dal magistrato tributario onorario, dalle parti e dal cancelliere verbalizzante al processo verbale di udienza contenente l'indicazione delle somme eventualmente dovute e dei termini per il pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore o per il pagamento delle somme dovute al contribuente. In caso di esito negativo del tentativo di mediazione in udienza, il ricorrente, nei trenta giorni successivi, può procedere alla costituzione in giudizio. In tal caso, la trattazione della controversia è fissata non oltre il novantesimo giorno successivo alla medesima costituzione »;

6) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni

dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti o dalla data del verbale dell'udienza di mediazione di cui al comma 5-ter, delle somme dovute ovvero della prima rata »;

p) il comma 1 dell'articolo 25-bis è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del magistrato tributario o del magistrato tributario onorario o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione o i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

q) all'articolo 27, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente della sezione o il magistrato tributario onorario, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

2. Il presidente della sezione o il magistrato tributario onorario, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo »;

r) all'articolo 28:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Contro i provvedimenti del presidente o del magistrato tributario onorario è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di

trenta giorni dalla loro comunicazione da parte della cancelleria »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Reclamo contro i provvedimenti presidenziali e del magistrato tributario onorario »;

s) all'articolo 29:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In qualunque momento il magistrato tributario onorario dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione di cui fa parte che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Se i processi da riunire appartengono alla competenza sia del magistrato tributario onorario sia del magistrato tributario dello stesso tribunale tributario, il presidente di questo determina con decreto la sezione di magistrati tributari davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1 »;

t) all'articolo 30:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il magistrato tributario onorario, se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 27, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Almeno due udienze per ogni mese e per ciascuna sezione di magistrati tributari onorari sono riservate alla tratta-

zione dei procedimenti di mediazione di cui al comma 5-ter dell'articolo 17-bis »;

u) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« 2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente o dal magistrato tributario onorario in caso di giustificato impedimento, rispettivamente, del relatore, che non possa essere sostituito, o del magistrato tributario onorario stesso o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio »;

v) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La controversia innanzi al magistrato tributario onorario è sempre trattata in pubblica udienza; in tutti gli altri casi, la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella cancelleria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2 »;

z) all'articolo 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Il magistrato tributario onorario, verificata la presenza delle parti all'udienza pubblica, le ammette alla discussione »;

aa) all'articolo 35:

1) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il magistrato tributario onorario giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

3-ter. Quando ne ricorrono i motivi, la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3-quater. Alle deliberazioni del magistrato tributario onorario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Deliberazioni del collegio e del magistrato tributario onorario giudicanti »;

bb) all'articolo 36, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La sentenza deve contenere:

a) l'indicazione della composizione del collegio ovvero del nome del magistrato tributario onorario giudicante, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

c) le richieste delle parti;

d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto;

e) il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore, ovvero dal magistrato tributario onorario giudicante »;

cc) all'articolo 40, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto, a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al magistrato tributario o al magistrato tributario onorario adito »;

dd) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Art. 41. - (Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo) - 1.

La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata con decreto dal magistrato tributario onorario giudicante o dal presidente della sezione ovvero con ordinanza dal tribunale tributario.

2. Avverso il decreto del magistrato tributario onorario giudicante o del presidente della sezione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 28 »;

*ee)* all'articolo 43, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo continua se entro sei mesi da tale data è presentata da una delle parti istanza di trattazione al magistrato tributario onorario o al presidente della sezione del tribunale tributario, che provvede a norma dell'articolo 30.

2. Se, entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo, la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al magistrato tributario onorario o al presidente della sezione del tribunale tributario, questo provvede a norma del comma 1 »;

*ff)* all'articolo 44:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal magistrato tributario onorario o dal presidente della sezione o dal tribunale tributario con ordinanza non impugnabile »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione o il tribunale tributario, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estin-

zione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 45 »;

*gg)* all'articolo 45, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'estinzione è dichiarata con decreto dal magistrato tributario onorario o dal presidente della sezione o con sentenza dal tribunale tributario. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo al tribunale tributario, che provvede a norma dell'articolo 28 »;

*hh)* all'articolo 47, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima data utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza, il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia, rispettivamente, del magistrato tributario onorario medesimo o del collegio.

4. Il magistrato tributario onorario, in pubblica udienza, o il collegio, in camera di consiglio, sentite le parti e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza »;

*ii)* all'articolo 48, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione »;

*ll)* all'articolo 59, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* quando riconosce che il collegio del tribunale tributario non era legittima-

mente composto o il magistrato tributario onorario non era legittimato »;

*mm)* all'articolo 62-*bis*, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima data utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza, il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del magistrato tributario onorario o del collegio.

4. Il magistrato tributario onorario, in pubblica udienza, o il collegio, in camera di consiglio, sentite le parti e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile »;

*nn)* all'articolo 70:

1) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso, rispettivamente in pubblica udienza e in camera di consiglio, non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e dispone che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della cancelleria.

7. Il magistrato tributario onorario o il collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressa-

mente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il magistrato tributario onorario o il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare, rispettivamente, un altro magistrato tributario onorario o un proprio componente o, in alternativa, nominare un commissario, al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi, determinando il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del titolo VII del capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

8. Il magistrato tributario onorario o il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza »;

2) il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente:

« 10-*bis*. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dal magistrato tributario onorario o dal tribunale tributario in composizione monocratica, a seconda dell'organo che ha emesso la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ».

#### Art. 34.

*(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. Il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede all'attuazione alle disposizioni in essa contenute finalizzate alla costituzione e all'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, comprese quelle riguardanti la costituzione e l'insediamento presso di essi dei magistrati tributari

onorari e dei giudici tributari addetti allo smaltimento dei ricorsi pendenti.

2. Entro i tre mesi successivi all'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge indice le prime elezioni del nuovo Consiglio, costituito secondo le disposizioni della presente legge, e cessa dalle proprie funzioni alla data di insediamento di quest'ultimo. Qualora il periodo di durata in carica del Consiglio venga a scadenza nelle more dell'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, esso è prorogato fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio secondo le disposizioni del presente comma.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dalla medesima data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, ad eccezione delle sezioni presso le quali sono riuniti i ricorsi pendenti a tale data, che, ai fini del loro smaltimento, svolgono la propria attività presso le sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie individuati con il medesimo decreto, fino all'esaurimento dei ricorsi assegnati e, comunque, non oltre il termine a tale fine stabilito ai sensi del comma 6.

5. I ricorsi notificati o depositati dopo la data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono attribuiti alla competenza dei tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e delle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado, compresi quelli di impugnazione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie provinciali, ai sensi del

comma 4, sui ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I giudizi pendenti alla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 presso le commissioni tributarie sono assegnati ai giudici di queste ultime non riassorbiti nel ruolo dei magistrati tributari o in quello dei magistrati tributari onorari, di cui all'articolo 1, al fine del loro smaltimento entro i termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

7. I giudici delle commissioni tributarie incaricati ai sensi del comma 6 cessano di appartenere al ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dalla data di esaurimento di tutte le controversie pendenti ad essi assegnate, e comunque alla scadenza del termine per lo smaltimento delle stesse, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

8. Gli importi destinati al pagamento dei compensi dei giudici tributari assegnati allo smaltimento dei ricorsi pendenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il trasferimento ad apposito fondo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fondo è destinata quota parte delle entrate derivanti dal contributo unificato nel processo tributario, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, destinate alla remunerazione dei componenti dell'ordinamento giudiziario tributario ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 33 della presente legge.

9. I presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie esercitano la supervisione sulle attività giurisdizionali

svolte dalle sezioni delle cessate commissioni tributarie insediate presso di essi ai sensi del comma 4 per lo smaltimento dei ricorsi pendenti. A tali sezioni sono preposti presidenti di commissione tributaria, presidenti e vice presidenti di sezione e giudici, secondo le disposizioni e le competenze stabilite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

10. Il Consiglio di presidenza continua a svolgere nei confronti dei giudici delle commissioni tributarie di cui al comma 6 le funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Esso vigila sull'attività di smaltimento dei ricorsi pendenti, in particolare al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti per il loro esaurimento.

#### Art. 35.

##### *(Prima nomina dei magistrati tributari)*

1. In sede di prima costituzione dei ruoli dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge procede al riassorbimento dei giudici in servizio presso le commissioni tributarie mediante selezione, secondo le disposizioni del presente articolo, tra quelli che ne facciano domanda e possiedano i requisiti per la nomina, di cui agli articoli 4, 5 e 7, nonché i requisiti stabiliti dal presente articolo. Possono presentare domanda di riassorbimento i giudici in servizio presso le commissioni tributarie, i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze, siano di età tale da assicurare almeno due anni di servizio, in relazione ai limiti di età stabiliti dall'articolo 11.

2. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 13, ai magistrati tributari nominati a seguito del riassorbimento di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico iniziale

corrispondente alle funzioni assegnate, in base al prospetto di equiparazione di cui alla tabella H allegata alla presente legge, secondo i parametri di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, oltre alla speciale indennità di cui all'articolo 3 della stessa legge.

3. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 e fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 2 del medesimo articolo, ai magistrati tributari onorari nominati a seguito del riassorbimento di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico iniziale costituito dal compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, nella misura di euro 400 mensili, e dall'importo variabile corrispondente al numero dei provvedimenti depositati, nella misura di seguito indicata per ognuno di essi:

a) mediazione: euro 20 per ogni udienza che conclude la fase di mediazione;

b) decreto od ordinanza di carattere definitivo o di decisione sull'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata: euro 20 per ognuno;

c) sentenza definitiva: euro 100 per ognuna.

4. Le valutazioni per la selezione ai fini del riassorbimento di cui al comma 1, sia nelle funzioni di magistrato tributario, sia in quelle di magistrato tributario onorario, sono compiute mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore al semestre, calcolati per tutto il periodo svolto fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riassorbimento:

a) punteggi per le cariche di componente delle cessate commissioni tributarie regionali:

1) presidente: punti 6;



2) presidente di sezione: punti 4;  
3) vice presidente: punti 2,5;  
4) giudice: punti 1,5;  
b) punteggi per le cariche di componente delle cessate commissioni tributarie provinciali:

- 1) presidente: punti 5;
- 2) presidente di sezione: punti 3;
- 3) vice presidenti: punti 2;
- 4) giudice: punti 1;

c) servizi presso altre sedi giurisdizionali: punti 0.

5. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali possono presentare istanza di riassorbimento nei tribunali tributari per l'incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) tutti i componenti, per l'incarico di magistrato tributario onorario;

b) i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;

c) i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per l'incarico di presidente di tribunale tributario;

d) i vice presidenti di sezione, per l'incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per l'incarico di presidente di sezione e, se da almeno dieci anni, anche per l'incarico di presidente di tribunale tributario;

e) i giudici, per l'incarico di magistrato tributario;

6. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali con almeno dieci anni

di servizio, indipendentemente dall'incarico rivestito, possono presentare istanza di riassorbimento anche presso le corti di appello tributarie, limitatamente all'incarico di magistrato tributario.

7. I componenti delle cessate commissioni tributarie regionali possono presentare istanza di riassorbimento nelle corti di appello tributarie o nei tribunali tributari per l'incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) tutti i componenti, per l'incarico di magistrato tributario onorario presso i tribunali tributari;

b) i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;

c) i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;

d) i vice presidenti di sezione, per l'incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di sezione di corte di appello tributaria o di presidente di sezione di tribunale tributario e, se da almeno dieci anni, anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;

e) i giudici, per l'incarico di magistrato tributario.

8. Ogni candidato può presentare istanza di riassorbimento per l'incarico rivestito e per altri due incarichi in subordine, specificando, per ognuno, presso quale sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria; in via ulteriormente subordinata, il candidato può presentare istanza per l'inca-

rico di magistrato tributario onorario presso una delle sedi di tribunale tributario.

9. Nel caso in cui le richieste di assegnazione di cui ai commi 5, 6 e 7 eccedano il fabbisogno per gli incarichi nelle singole sedi di tribunale tributario o di corte di appello tributaria, a parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:

a) il candidato che concorre per una sede appartenente alla medesima circoscrizione regionale della cessata commissione tributaria di provenienza, dando la precedenza ai componenti della cessata commissione tributaria regionale, se concorrono per la corte di appello tributaria, e delle cessate commissioni tributarie provinciali, se concorrono per i tribunali tributari;

b) il candidato, proveniente da una commissione tributaria regionale, che concorre per un incarico inferiore a quello rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario e in possesso di carica superiore a giudice;

c) il candidato in possesso di incarico superiore a giudice, che concorre per un incarico inferiore a quello rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario;

d) il candidato che proviene da una commissione tributaria regionale e concorre per il medesimo incarico rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario;

e) il candidato che concorre per il medesimo incarico rivestito nelle cessate commissioni tributarie, avente maggior numero di anni di servizio nell'incarico medesimo;

f) il candidato più anziano per età.

10. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri stabiliti al comma 9, è data precedenza al candidato che non sia incorso in sanzioni disciplinari, indi a quello

che sia incorso nella sanzione disciplinare meno grave e, nel caso di sanzione di pari gravità, a quello cui la sanzione sia stata irrogata in data meno recente.

11. La procedura di valutazione per la selezione di cui al comma 1 deve essere completata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dal completamento della procedura, sono nominati i magistrati tributari onorari e i magistrati tributari da assegnare alle sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti delle cessate commissioni tributarie, che non abbiano presentato istanza di riassorbimento o non siano risultati utilmente collocati nella selezione per il riassorbimento, i quali provvederanno allo smaltimento dei ricorsi pendenti di cui all'articolo 34, comma 6.

12. Qualora, al termine delle procedure di selezione per il riassorbimento, non risultino coperti tutti i posti di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario previsti nell'organico, il Consiglio di presidenza provvede alle applicazioni temporanee eventualmente necessarie e all'immediata indizione di un concorso pubblico per l'assunzione dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari a tale fine occorrenti.

#### Art. 36.

*(Prima assegnazione del personale degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)*

1. In sede di prima assegnazione del personale degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza, la relativa dotazione organica è composta dal personale dell'ufficio di segreteria del Consiglio di

presidenza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza. All'integrazione o variazione della dotazione con soggetti appartenenti alle qualifiche del personale della pubblica amministrazione necessari ad assicurarne il funzionamento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, nei limiti dell'organico stabilito dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Il personale dell'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza che non presenti istanza di assegnazione agli uffici di diretta collaborazione ai sensi del comma 1 è riassegnato all'amministrazione di provenienza.

3. In sede di prima assegnazione del personale degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, la relativa dotazione organica è composta, nei limiti dell'organico stabilito dal regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, dal personale in servizio nelle segreterie delle cessate commissioni tributarie alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza.

4. Qualora le richieste di assegnazione di cui al comma 3 eccedano il fabbisogno previsto per le singole qualifiche presso le sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, l'ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:

a) il dipendente che, a prescindere dalla posizione giuridica ed economica rivestita, presta servizio da almeno un anno presso la segreteria di una commissione tributaria ubicata nel medesimo ambito regionale della sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria richiesta, dando la precedenza ai componenti della segreteria della cessata commissione tributaria regionale, se concorrono per la cancelleria della corte di appello tributaria, e delle cessate commissioni tributarie provinciali, se concorrono per le cancellerie dei tribunali tributari, e, in

caso di parità, a chi abbia esercitato, nell'ordine, gli incarichi di:

- 1) dirigente;
- 2) direttore;
- 3) responsabile di segreteria;
- 4) segretario di sezione;

b) il dipendente che concorre per un ambito regionale diverso da quello della commissione tributaria in cui ha prestato servizio, il quale abbia esercitato, nell'ordine, gli incarichi di:

- 1) dirigente;
- 2) direttore;
- 3) responsabile di segreteria;
- 4) segretario di sezione.

5. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 4, è data precedenza al dipendente con maggiore anzianità nella posizione giuridica ed economica rivestita, come prevista dai contratti collettivi nazionali, e, in subordine, con la maggiore anzianità complessiva di servizio nella pubblica amministrazione.

6. I dirigenti e il personale delle cessate commissioni tributarie non assorbiti negli uffici di cancelleria secondo le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, sono riassegnati all'amministrazione di provenienza.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora dopo le procedure di cui ai commi da 1 a 6 vi fosse necessità di coprire posti vacanti, è ammesso a presentare istanza per l'assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e presso le cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie anche il personale in servizio presso gli uffici della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciascun dipendente può concorrere all'assegnazione

relativamente all'area o alla qualifica di appartenenza, come prevista dai contratti collettivi nazionali, che risulti disponibile presso la sede di assegnazione richiesta. Ciascun dipendente può presentare istanza per non più di tre sedi, compreso il Consiglio di presidenza, indicando l'ordine di preferenza.

8. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 7 è attribuito un punto per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di anzianità nella posizione giuridica ed economica rivestita e mezzo punto per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di eventuale ulteriore servizio prestato nella pubblica amministrazione.

9. Qualora le richieste di assegnazione di cui al comma 7 eccedano il fabbisogno previsto per ciascuna area o qualifica, a parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:

a) il dipendente che abbia presentato istanza unicamente per una sede di cancelleria di tribunale tributario o di corte di appello tributaria e abbia prestato servizio anche presso una cessata commissione tributaria;

b) il dipendente che abbia presentato istanza unicamente per una sede di cancelleria di tribunale tributario o di corte di appello tributaria;

c) il dipendente che possieda maggiore anzianità nella posizione giuridica ed economica richiesta e maggiore anzianità di servizio presso la cessata Direzione della giustizia tributaria;

d) il dipendente che possieda maggiore anzianità nella posizione giuridica ed economica richiesta.

10. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 9, il Consiglio di presidenza stabilisce l'ordine di precedenza valutando il fascicolo personale

del candidato e le competenze professionali acquisite.

11. Le procedure di cui al presente articolo sono svolte dal Consiglio di presidenza, al quale sono presentate le istanze ivi previste; le procedure di assegnazione devono essere completate, rispettivamente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1.

12. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta i provvedimenti necessari per il trasferimento del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e agli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, a conclusione delle procedure di cui al presente articolo, nonché delle pertinenti risorse strutturali.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie già attribuite alle cessate commissioni tributarie, al Consiglio di presidenza e alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Art. 37.

*(Attivazione dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i tempi di trasferimento dei servizi e delle strutture informatiche necessari per la gestione delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di

appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e del processo tributario telematico al Consiglio di presidenza, a seguito di migrazione, integrazione o sostituzione di quelli in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per il tramite della società Sogei, a supporto del funzionamento delle commissioni tributarie e del processo tributario telematico.

Art. 38.

*(Regolamenti)*

1. I regolamenti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della presente legge sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 20 è adottato dal Consiglio di presidenza entro tre mesi dall'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie di cui alla presente legge.

3. I regolamenti del Consiglio di presidenza previsti dagli articoli 2, 3, 4, 13 e 23 della presente legge sono adottati entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio eletto ai sensi della presente legge.

Art. 39.

*(Copertura finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A tal fine, oltre a quanto stabilito dall'articolo 36, comma 13, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei compensi fissi e variabili dei giudici delle commissioni tributarie e per la dotazione finanziaria del Consiglio di presidenza, nonché delle somme destinate alle finalità di cui ai commi da 11 a 13 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituiti, da ultimo, dall'articolo 33, comma 5, della presente legge.

TABELLA A  
(articolo 1, comma 2)SEDI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO  
TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie	CAPOLUOGO - Sede centrale
Abruzzo, Molise	L'Aquila
Basilicata, Calabria	Catanzaro
Campania	Napoli
Emilia-Romagna	Bologna
Lazio	Roma
Liguria	Genova
Lombardia	Milano
Marche	Ancona
Piemonte, Valle d'Aosta	Torino
Puglia	Bari
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Palermo
Toscana, Umbria	Firenze
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Venezia
Totale delle sedi	14

TABELLA B  
(articolo 1, comma 2)

NUMERO DELLE SEZIONI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE  
CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie	TRIBUNALI TRIBUTARI		Numero di sezioni delle corti di appello tributarie
	Numero di sezioni composte da magistrati tributari	Numero di sezioni composte da magistrati tributari onorari	
Abruzzo, Molise	2	3	2
Basilicata, Calabria	6	13	2
Campania	11	26	6
Emilia-Romagna	2	5	2
Lazio	8	19	5
Liguria	2	3	2
Lombardia	5	11	4
Marche	2	2	2
Piemonte, Valle d'Aosta	2	4	2
Puglia	4	9	3
Sardegna	2	2	2
Sicilia	9	21	4
Toscana, Umbria	2	6	2
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	3	6	2
Totale delle sedi	60	130	40

TABELLA C  
(articolo 1, comma 2)

## SEZIONI STACCATE DEI TRIBUNALI TRIBUTARI

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari	Sedi delle sezioni staccate	Numero di sezioni staccate composte da magistrati tributari	Numero di sezioni staccate composte da magistrati tributari onorari
Abruzzo, Molise	Pescara	0,5	1
	Campobasso	0,5	1
Basilicata, Calabria	Cosenza	1,0	1
	Reggio di Calabria	1,0	1
	Matera	1,0	1
	Potenza	1,0	1
Campania	Caserta	2,0	6
	Salerno	2,0	6
Emilia-Romagna	Forlì	0,5	1
	Parma	0,5	1
Lazio	Frosinone	1,0	2
	Latina	1,0	2
	Rieti	1,0	2
	Viterbo	1,0	2
Liguria	Savona	1,0	1
Lombardia	Bergamo	1,0	3
	Brescia	1,0	3
Marche	Pesaro	1,0	1
Piemonte, Valle d'Aosta	Alessandria	1,0	1
Puglia	Foggia	1,0	2
	Lecce	1,0	2
Sardegna	Sassari	1,0	1
	Nuoro	1,0	1
Sicilia	Agrigento	1,0	3
	Catania	2,0	5
	Messina	1,0	3
	Ragusa	1,0	3
Toscana, Umbria	Lucca	0,5	1
	Perugia	0,5	1



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari	Sedi delle sezioni staccate	Numero di sezioni staccate composte da magistrati tributari	Numero di sezioni staccate composte da magistrati tributari onorari
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Vicenza	1,0	2
	Bolzano	0,5	1
	Trento	0,5	1
Totale delle sezioni		31	63

TABELLA D  
(articolo 1, comma 2)

## SEZIONI STACCATE DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede delle corti di appello tributarie	Sedi delle sezioni staccate	Numero di sezioni staccate
Abruzzo, Molise	Pescara	1,0
Basilicata, Calabria	Reggio di Calabria	0,5
	Potenza	0,5
Campania	Caserta	1,0
	Salerno	1,0
Emilia-Romagna	Parma	1,0
Lazio	Latina	1,0
Lombardia	Bergamo	1,0
	Brescia	1,0
Piemonte, Valle d'Aosta	Alessandria	1,0
Puglia	Foggia	1,0
	Lecce	1,0
Sardegna	Sassari	1,0
Sicilia	Agrigento	1,0
	Catania	1,0
	Ragusa	1,0
Toscana, Umbria	Lucca	0,5
	Perugia	0,5
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Vicenza	0,5
	Bolzano	0,5
	Trento	0,5
Totale delle sezioni		17,5

TABELLA E  
(articolo 1, comma 7)DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI  
MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari	Numero dei magistrati tributari	Numero dei magistrati tributari onorari
Abruzzo, Molise	12	9
Basilicata, Calabria	36	39
Campania	66	78
Emilia-Romagna	12	15
Lazio	48	57
Liguria	12	9
Lombardia	30	33
Marche	12	6
Piemonte, Valle d'Aosta	12	12
Puglia	24	27
Sardegna	13	7
Sicilia	54	63
Toscana, Umbria	12	18
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	18	18
Totale dei componenti	361	391

TABELLA F  
(articolo 1, comma 7)DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI DELLE  
CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede delle corti di appello tributarie	Magistrati tributari
Abruzzo, Molise	12
Basilicata, Calabria	12
Campania	36
Emilia-Romagna	12
Lazio	30
Liguria	12
Lombardia	24
Marche	12
Piemonte, Valle d'Aosta	12
Puglia	18
Sardegna	12
Sicilia	24
Toscana, Umbria	12
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	12
Totale dei componenti	240

TABELLA G  
(articolo 5, comma 1)

PUNTEGGI DEI TITOLI PER IL CONCORSO PER LA NOMINA A  
MAGISTRATO TRIBUTARIO ONORARIO

A) TITOLI DI SERVIZIO	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi	
Magistrati	ordinari, amministrativi, contabili e militari:	1,00
	onorari che abbiano esercitato le funzioni per almeno tre anni:	0,30
	giudici tributari e magistrati tributari onorari che abbiano esercitato le funzioni per almeno tre anni e che non siano cessati per cause diverse dalle dimissioni:	2,00
Attività professionali	iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti, sezione A;	0,80
	iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, sezione B, o degli ingegneri, degli architetti, dei geometri; revisori contabili; notai:	0,30
Docenti	professori universitari, ordinari, straordinario o associati, in materie giuridiche o tributarie o economico-aziendalistiche:	0,80
	ricercatori o docenti a contratto, presso università, in materie giuridiche o tributarie o economico-aziendalistiche:	0,40
	cultori della materia, presso università, in materie giuridiche o tributarie o economico-aziendalistiche:	0,20
	docenti negli istituti secondari di secondo grado in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche con almeno cinque anni di attività:	0,20
	avvocati dello Stato e procuratori dello Stato a riposo o cessati per cause non diverse dalle dimissioni:	0,70
	dipendenti con la qualifica di dirigente generale:	0,50
	dipendenti con la qualifica di dirigente non generale:	0,40
Dipendenti civili dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche	dipendenti con qualifica inferiore a dirigente e alla quale si acceda con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente:	0,25
Attività alle dipendenze di terzi in materie giuridiche, economico-aziendalistiche, tributarie o amministrativo-contabili:		0,10
Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali del settore giuridico, economico-aziendalistico, tributario o amministrativo-contabile:		0,15

## XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficiali del Corpo della guardia di finanza cessati dal servizio per cause non diverse dalle dimissioni: 0,20

Componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria cessati per cause non diverse dalla fine del mandato o dalle dimissioni: 1,00

Nota 1. I titoli di servizio sono computati unicamente per il periodo non espletato contemporaneamente ad altri, assumendo tutto il periodo con il punteggio più favorevole e il rimanente periodo con il punteggio dell'eventuale altro servizio; tale regola è applicata anche in caso di periodi superiori a due.

Nota 2. I dipendenti civili dello Stato che svolgano o abbiano svolto l'attività lavorativa presso le cessate commissioni tributarie o presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria o presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria fruiscono, per tali periodi, di un punteggio pari al doppio di quello previsto; se il servizio è stato prestato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fruiscono, per tali periodi, di un punteggio incrementato di 0,10 per anno.

B) TITOLI DI STUDIO E DI SPECIALIZZAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI	Punteggio unico a prescindere dal numero di titoli della medesima voce
--	--

1) laurea magistrale in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche, con votazione 110/110 e 110 /110 e lode: 2,50

2) laurea magistrale in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche, con votazione da 105/110 a 109/110: 1,50

3) laurea magistrale in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche, con votazione da 99/110 a 104/110: 1,00

4) abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: 1,00

5) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o di dottore commercialista: 2,00

6) abilitazione all'insegnamento universitario in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche: 2,50

7) dottorato di ricerca in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche: 2,00

8) assegno di ricerca presso università in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche: 1,00

9) corso di perfezionamento universitario in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche; 0,50

10) *master* di primo livello in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche: 1,00

11) *master* di secondo livello in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche: 1,50

12) scuola di specializzazione per le professioni legali: 2,00

13) corso di alta formazione in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche: 0,50

14) laurea in giurisprudenza con conseguimento del titolo di specialista in diritto tributario, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, oppure il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, oppure il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162: 2,00

Nota 3. I titoli, se conseguiti in materia tributaria, comportano il riconoscimento dei punti per ciascuno indicati incrementati di 1; per i diplomi di laurea, si fa riferimento all'oggetto della tesi di laurea.

Nota 4. Per i *master* e i corsi, in caso di partecipazione in qualità di docente, è riconosciuto il punteggio di 0,20 per ogni unità di corso tenuta, entro il massimo di 0,50 punti per ogni edizione dello stesso.

TABELLA H  
(articolo 35, comma 2)

## PROSPETTO DI EQUIPARAZIONE

FUNZIONI ASSEGNATE	VALUTAZIONE PROFESSIONALE
Magistrato di tribunale tributario	Magistrato ordinario con conferimento delle funzioni giurisdizionali
Presidente di sezione di tribunale tributario	Magistrato ordinario con riconoscimento della prima valutazione di professionalità
Presidente di tribunale tributario	Magistrato ordinario con riconoscimento della terza valutazione di professionalità
Magistrato di corte di appello tributaria	Magistrato ordinario con riconoscimento della prima valutazione di professionalità
Presidente di sezione di corte di appello tributaria	Magistrato ordinario con riconoscimento della terza valutazione di professionalità
Presidente di corte di appello tributaria	Magistrato ordinario con riconoscimento della quinta valutazione di professionalità



**DISEGNO DI LEGGE N. 1687**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MARINO

## LIBRO PRIMO

## DISPOSIZIONI GENERALI

## TITOLO I

GIUDICI TRIBUTARI  
E DEI LORO AUSILIARI

## CAPO I

## GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

## Art. 1.

*(Organi della giurisdizione tributaria)*

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti d'appello tributarie e dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione.

2. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al presente codice.

3. Solo per quanto non disposto dal presente codice, anche con l'impiego dell'analogia, e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

## Art. 2.

*(Ambito della giurisdizione tributaria)*

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i

tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.

2. Sono altresì demandate ai giudici tributari tutte le controversie catastali.

3. I giudici tributari non hanno giurisdizione sulle controversie che attengono all'atto di pignoramento e agli altri atti dell'esecuzione forzata tributaria.

## Art. 3.

*(Difetto di giurisdizione del giudice tributario)*

1. Il difetto di giurisdizione è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel primo grado del giudizio.

## Art. 4.

*(Regolamento preventivo di giurisdizione)*

1. Finché la causa non sia stata decisa in primo grado, ciascuna delle parti può proporre regolamento di giurisdizione a norma degli articoli 41 e 367 del codice di procedura civile.

## Art. 5.

*(Trasferimento dell'azione davanti al giudice tributario)*

1. Se dalla Corte di cassazione o da altro giudice, con pronuncia passata in giudicato, viene riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, l'azione è trasferita davanti a questo mediante ricorso secondo le modalità e le forme indicate dall'articolo 41.

2. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato, a pena d'inammissibilità, soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara la giurisdizione del giudice tributario ed entro il termine perentorio di tre mesi da quando la pronuncia stessa è passata in giudicato.

3. Nel giudizio attivato a norma dei commi 1 e 2, fermi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se inizialmente proposta davanti al giudice tributario, tutte le parti possono rimodulare le rispettive difese, adeguandole a quelle proprie del processo tributario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

4. Le parti, a loro richiesta, sono rimesse in termini in caso di errore scusabile ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile.

5. I provvedimenti cautelari emessi nel giudizio davanti al giudice inizialmente adito conservano la loro efficacia, salvo che, su istanza della parte interessata, vengano revocati o modificati dal giudice tributario a norma dell'articolo 114.

## CAPO II

### COMPETENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI

#### Art. 6.

*(Competenza per territorio dei tribunali tributari)*

1. I tribunali tributari sono competenti per le controversie proposte nei confronti dell'autore dell'atto impugnato che ha sede nella sua circoscrizione.

#### Art. 7.

*(Competenza per territorio delle corti d'appello tributarie)*

1. Le corti d'appello tributarie sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni dei tribunali tributari che hanno sede nella loro circoscrizione.

#### Art. 8.

*(Incompetenza dei giudici tributari)*

1. La competenza dei giudici tributari è inderogabile.

2. L'incompetenza è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado davanti al giudice tributario al quale il vizio si riferisce.

3. Quando un giudice tributario declina la propria competenza indica il giudice tributario che ritiene competente. L'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice tributario indicato come competente non sono contestabili da parte di quest'ultimo se il processo è riassunto davanti ad esso su istanza di parte nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della pronuncia declinatoria di competenza.

4. Quando la riassunzione avviene nel termine indicato al comma 3, il processo continua davanti al nuovo giudice; in caso contrario, il processo si estingue.

5. Nei confronti delle pronunce dei giudici tributari non sono ammessi i regolamenti di competenza previsti dal codice di procedura civile, né si applicano, neanche per analogia, le relative disposizioni.

6. Avverso la pronuncia del giudice tributario che declina la competenza a favore di altro giudice tributario non è ammesso appello da parte di chi ha provveduto alla riassunzione di cui al comma 4.

7. Salvo quanto previsto al comma 6, l'impugnazione avverso la pronuncia declinatoria della competenza non è proponibile oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione di tale pronuncia.

8. L'impugnazione proposta a norma del comma 7 sospende il termine per la riassunzione o il processo già riassunto sino alla comunicazione della pronuncia sull'impugnazione stessa.

## CAPO III

ASTENSIONE E RICUSAZIONE  
DEI GIUDICI TRIBUTARI

## Art. 9.

*(Astensione obbligatoria dei giudici tributari)*

1. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi nei casi indicati nell'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

2. L'obbligo di astensione sussiste altresì per i giudici tributari che abbiano avuto conoscenza della causa quali componenti di commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio di una delle parti.

3. Tutti i giudici tributari devono astenersi se hanno o hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

## Art. 10.

*(Astensione facoltativa dei giudici tributari)*

1. Al di fuori dei casi indicati all'articolo 9, qualora sussistano gravi ragioni di convenienza, il giudice tributario può chiedere al capo dell'ufficio di cui fa parte l'autorizzazione ad astenersi.

2. Se l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

## Art. 11.

*(Ricusazione dei giudici tributari)*

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può chiederne la ricusazione, mediante istanza scritta firmata dal difensore o dalla parte,

contenente, a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova.

2. L'istanza per la ricusazione di un giudice tributario, a pena d'inammissibilità, deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome del giudice che prenderà parte all'udienza. In caso contrario, l'istanza di ricusazione, sempre a pena d'inammissibilità, può essere presentata anche mediante dichiarazione orale, resa prima dell'inizio della relazione di cui all'articolo 60, comma 2, che deve essere inserita a verbale, facendo in esso risultare la sottoscrizione del ricusante.

3. Qualora l'istanza, anche ad un sommario esame, appaia manifestamente inammissibile o infondata, il collegio investito della decisione dispone con ordinanza che il processo prosegua.

4. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il giudice ricusato, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa sostituzione, da parte del capo dell'ufficio, del giudice ricusato, che deve essere sentito, assunte, ove occorra, le prove offerte dalle parti.

5. Il provvedimento reso sull'istanza contiene la pronuncia sulle spese e può contenere la condanna della parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro 500.

6. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti con la partecipazione del giudice ricusato.

## CAPO IV

## POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

## Art. 12.

*(Poteri decisori del giudice tributario)*

1. I giudici tributari hanno il potere di annullare in tutto o in parte gli atti indicati nell'articolo 43 nei limiti della domanda.

2. Qualora l'atto impugnato consista nel diniego, espresso o tacito, di una domanda di rimborso, i giudici tributari, se espressamente richiesti, condannano la parte ricorrente al pagamento della somma da rimborsare, con rivalutazione ed interessi.

3. Il giudice tributario, davanti al quale siano impugnati provvedimenti irrogativi di sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, qualora ritenga che la violazione delle norme poste a base di questi provvedimenti sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme stesse, dichiara non applicabili le sanzioni irrogate.

4. Spetta al giudice tributario il potere di pronunciare la condanna alle spese di giudizio, al pagamento di pene pecuniarie specificamente previste dalle norme processuali, nonché al risarcimento dei danni consequenziali alla violazione di queste norme nei soli casi da queste norme previsti.

5. Soltanto nei casi previsti nei commi 2 e 4 le pronunce dei giudici tributari costituiscono titoli esecutivi.

#### Art. 13.

##### *(Poteri cautelari del giudice tributario)*

1. I giudici tributari di primo e di secondo grado, al fine di preservare l'effettività delle decisioni rese a norma dell'articolo 12, hanno il potere di anticiparne gli effetti, quando la domanda, ad una sommaria delibazione, non appaia manifestamente infondata e sussista il timore, concreto e attuale, che possano derivare danni gravi e irreparabili al destinatario dell'atto impugnato.

2. Il potere cautelare riconosciuto ai giudici tributari a norma del comma 1 è dagli stessi esercitato secondo le disposizioni contenute nel titolo II del libro quarto.

#### Art. 14.

##### *(Poteri cognitori del giudice tributario)*

1. Il giudice tributario conosce e risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie oggetto di giudizio, che appartengono in via principale alla stessa giurisdizione tributaria o ad altre giurisdizioni, fatta soltanto eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

2. Il giudice tributario, se ritiene illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, indipendentemente dall'eventuale impugnazione dell'atto stesso principalmente proposta davanti al giudice a cui spetta il potere di pronunciarne l'annullamento.

#### Art. 15.

##### *(Poteri istruttori del giudice tributario)*

1. Il giudice tributario pone a fondamento della decisione i fatti allegati dalla parte che non siano stati oggetto di specifica contestazione dalla controparte costituita in giudizio.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, il giudice tributario, nei limiti dei fatti allegati dalle parti e al fine di verificarne la verità, esercita tutti i poteri istruttori di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e di chiarimenti che la legge riconosce ai soggetti che hanno emesso gli atti oggetto d'impugnazione.

3. Non sono ammessi l'interrogatorio formale, il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni mezzo di prova legale.

4. Il giudice tributario, se lo ritiene indispensabile per la decisione, anche d'ufficio, può richiedere informazioni scritte sui fatti di causa alle parti e ai terzi, comunicando

ad essi, tramite la segreteria, apposito modulo di richiesta di informazioni, a cui il destinatario è tenuto a rispondere, restituendo, anche a mezzo posta, all'ufficio che l'ha inviato, il modulo stesso, con firma gratuitamente autenticata da notaio, da segretario o cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario o da segretario comunale. Le risultanze acquisite sono liberamente valutate dal giudice tributario.

5. Il giudice tributario, se le ritiene rilevanti, può liberamente valutare le informazioni di terzi fornite dalle parti, per quanto possibile, nelle forme di cui al comma 4.

6. Il giudice tributario, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, ritenuti indispensabili per la decisione, può nominare consulenti tecnici, ai quali, e per i compiti ad essi affidati, si applica la disciplina prevista dal codice di procedura civile.

#### CAPO V

### AUSILIARI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

#### Art. 16.

##### *(Ausiliari dei giudici tributari)*

1. Le attività svolte nel processo civile dai cancellieri o dagli ufficiali giudiziari sono affidate nei processi davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado al personale dei relativi uffici di segreteria, secondo le specifiche competenze interne di ognuno di essi.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 il personale delle segreterie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie collabora con i rispettivi presidenti e con tutti i giudici che ne fanno parte.

## TITOLO II

### PARTI E LORO DIFENSORI

#### Art. 17.

##### *(Parti del processo tributario)*

1. Sono parti del processo tributario l'autore dell'atto impugnato e chiunque ne sia destinatario.

2. È parte del processo tributario anche chi succede ad uno dei soggetti indicati nel comma 1.

3. Sono parti altresì coloro che nel processo tributario intervengono volontariamente, su istanza di una delle parti originarie o per ordine del giudice, nei casi previsti dalla legge.

#### Art. 18.

##### *(Capacità di stare in giudizio)*

1. Chi ha emesso l'atto impugnato sta in giudizio nella persona del suo legale rappresentante o di soggetto da esso generalmente o specificamente delegato secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno.

2. Le parti diverse da quelle indicate nel comma 1 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.

#### Art. 19.

##### *(Difensori delle parti)*

1. Le parti diverse dalle agenzie fiscali, dai comuni e dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, anche attraverso l'Avvocatura dello Stato o altri uffici interni previsti dai rispettivi ordinamenti, debbono essere difese in giudizio da un difensore abilitato.

2. Sono abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, se iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro non dipendenti da pubbliche amministrazioni.

3. Sono abilitati alla difesa nei giudizi di primo e di secondo grado aventi ad oggetto controversie catastali, se iscritti nei rispettivi albi professionali, anche gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, gli agrotecnici e i periti agrari.

4. Possono altresì difendere le parti nei giudizi tributari di primo e di secondo grado gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, oltre a quelli indicati ai commi da 2 a 4, possono svolgere attività difensiva soltanto i soggetti ai quali l'abilitazione alla difesa è riconosciuta dalla legge, nei limiti previsti dalla legge medesima.

6. Davanti al giudice tributario di terzo grado la difesa è riservata ai soli avvocati iscritti nell'apposito albo. La legge determina le condizioni e le modalità per l'accesso di altri soggetti allo svolgimento di attività difensive davanti a questo giudice.

7. I soggetti abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari possono stare in giudizio personalmente.

8. Ai difensori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 l'incarico è conferito dalla parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. L'incarico può essere conferito anche mediante apposita procura in calce o a margine di un qualsiasi atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente, dandosene atto a verbale.

9. L'incarico al difensore può essere sempre revocato dalla parte che l'ha conferito e il difensore può sempre rinunciare ad esso

con dichiarazione scritta depositata in segreteria o a verbale.

10. La revoca e la rinuncia non hanno effetto per le altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, a norma del comma 8.

#### Art. 20.

##### *(Doveri delle parti e dei loro difensori)*

1. Le parti e i difensori devono comportarsi con lealtà e probità.

2. Se i difensori delle parti non ottemperano al dovere di cui al comma 1, il giudice tributario deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare o di controllo su di essi.

3. Le parti e i difensori non possono usare espressioni sconvenienti ed offensive.

4. Salvo quanto disposto dal comma 2, il giudice tributario, in ogni stato e grado del processo, può disporre con ordinanza che si cancellino eventuali espressioni sconvenienti e offensive usate dalle parti. Inoltre, con la pronuncia che decide la causa, il giudice tributario può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale quando le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa.

#### Art. 21.

##### *(Spese di giudizio)*

1. Il giudice tributario condanna con sentenza le parti soccombenti alle spese di giudizio.

2. Nel pronunciare la condanna di cui al comma 1 il giudice tributario può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se ritenute superflue o eccessive.

3. Il giudice tributario, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una

parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all'altra parte trasgredendo ai doveri di cui all'articolo 20.

4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

5. Nella liquidazione delle spese il giudice tributario si attiene alle tariffe professionali se previste o, in mancanza, alla tariffa più bassa tra quelle esistenti.

6. Per le spese a favore dei soggetti di cui all'articolo 19, che non si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato, o di altri difensori abilitati, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari, senza diritti, spese generali e altri accessori. La riscossione delle spese liquidate a favore dei soggetti indicati al periodo precedente avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della decisione.

7. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere motivate in apposito capo di pronuncia autonomamente impugnabile anche in sede di legittimità.

8. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave il giudice tributario, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, nella sentenza.

9. Se viene accertata l'inesistenza della pretesa per cui è stata eseguita una misura cautelare o di garanzia o sono stati compiuti atti di esecuzione forzata, il giudice tributario, su istanza della parte danneggiata, condanna l'altra parte, che abbia posto in essere le misure e gli atti di cui sopra senza la normale prudenza, liquidandoli anche d'ufficio.

10. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte, restano a carico di quest'ultima le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

### TITOLO III

#### ESERCIZIO DELL'AZIONE

##### Art. 22.

##### *(Azione di annullamento)*

1. L'azione di annullamento contro ogni atto autonomamente impugnabile si propone per qualsiasi motivo nel termine di cui all'articolo 45.

2. È ammessa la proposizione di motivi aggiunti nei limiti di cui all'articolo 53.

##### Art. 23.

##### *(Giudizio tributario con pluralità di parti)*

1. Se l'atto impugnato è intestato a più soggetti, tutti debbono partecipare al processo che ne costituisce oggetto.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre ricorso separatamente o collettivamente. Nel primo caso i ricorsi debbono essere riuniti in un unico processo. Se qualcuno dei soggetti cointestatori dell'atto impugnato non ha proposto ricorso, salvo che sia intervenuto volontariamente in giudizio, ne dev'essere ordinata la chiamata in causa entro un termine stabilito dal giudice a pena di decadenza.

3. Salvo quanto previsto nel comma 2, le parti chiamate coattivamente o intervenute volontariamente nel processo tributario non possono impugnare autonomamente l'atto che ne forma oggetto se per esse al mo-

mento della loro costituzione in giudizio è già decorso il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto stesso.

4. Fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3, il giudice tributario, se ritiene che dal processo possano derivare pregiudizi a terzi, ne può ordinare la chiamata in giudizio a cura di una delle parti entro un termine a pena di decadenza.

5. Gli atti d'intervento volontario e di chiamata in causa su istanza di parte o per ordine del giudice debbono contenere la sommaria esposizione dello svolgimento del processo con la specifica indicazione di quanto ne forma oggetto. Dopo la notifica sono depositati nella segreteria del giudice adito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3, vale la data di notifica e non quella di deposito. Il deposito equivale ad atto di costituzione in giudizio.

Art. 24.

*(Cumulo oggettivo)*

1. Avverso ciascun atto autonomamente impugnabile la parte deve presentare apposito ricorso, a pena d'inammissibilità.

2. Soltanto nel caso che nello stesso documento si contengano più atti autonomamente impugnabili o qualora l'atto impugnabile sia riproduttivo di altro atto precedentemente emesso, è consentita l'impugnazione cumulativa degli atti medesimi. Ai fini della competenza va fatto riferimento all'ultimo atto e al soggetto che ne è l'autore.

TITOLO IV

ATTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

CAPO I

FORME DEGLI ATTI  
IN GENERALE

Art. 25.

*(Forme degli atti in generale)*

1. Gli atti del processo tributario, salvo che la legge prescriva forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

2. È obbligatorio l'uso della lingua italiana salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali.

3. Il giudice tributario, ove occorra, può disporre la traduzione asseverata di documenti scritti in lingua diversa da quella italiana, ponendo le relative spese a carico della parte interessata.

Art. 26.

*(Atti di parte)*

1. Gli atti di parte del processo, salvo quanto specificamente previsto per alcuni di essi, debbono indicare, in modo chiaro e preciso, il loro contenuto e debbono essere sottoscritti, tanto negli originali, quanto nelle copie, dalla parte da cui provengono o dal suo difensore.

Art. 27.

*(Udienza)*

1. Le udienze nel processo tributario sono sempre pubbliche.



2. L'udienza è diretta dal presidente del collegio, che può fare e prescrivere quanto occorre perché la trattazione della causa si svolga ordinatamente e proficuamente, regolando la discussione, facendola in ogni caso precedere da dettagliata relazione sui fatti e sulle questioni di causa, e dando quindi la parola ai difensori delle parti, con l'indicazione, ove occorra, dei punti sui quali la discussione deve svolgersi.

3. Il presidente del collegio dichiara chiusa la discussione quando ritiene sia stata sufficiente.

4. Il presidente del collegio può disporre l'allontanamento dall'udienza di chi contravviene alle sue prescrizioni o comunque cagiona disturbo.

5. Della pubblica udienza è redatto processo verbale a cura del segretario.

#### Art. 28.

##### *(Attività processuali fuori udienza)*

1. Il collegio, con ordinanza motivata, può delegare il compimento di singoli atti istruttori ad uno dei suoi componenti, il quale, adempiendo all'incarico, nel termine specificamente stabilito, deve attenersi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza stessa, provvedendo a redigere apposito processo verbale delle attività svolte, anche senza la presenza del segretario, in contraddittorio con tutte le parti, depositandolo subito dopo in segreteria.

#### Art. 29.

##### *(Processo verbale)*

1. Il processo verbale contiene l'indicazione delle persone presenti, delle condizioni di tempo e di luogo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti e delle attività svolte, nonché, in specie, delle dichiarazioni

rese dai difensori delle parti e delle disposizioni date dal giudice.

2. Il processo verbale è redatto dal segretario, salvo che la legge prescriva il compimento di attività processuali senza la sua presenza, nel qual caso il processo verbale è redatto a cura del presidente del collegio o del soggetto da esso delegato.

3. Il processo verbale, dopo la sua lettura su richiesta di una parte presente, è sottoscritto da chi lo redige e fa prova sino a querela di falso di quanto in esso rappresentato.

## CAPO II

### PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

#### Art. 30.

##### *(Provvedimenti del giudice tributario)*

1. La legge stabilisce in quali casi il giudice tributario pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

2. Ove la legge non contenga espressa indicazione circa la forma dei provvedimenti del giudice tributario, questi possono essere dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

3. Delle attività collegialmente svolte dal giudice tributario è compilato sommario processo verbale nel quale, ove uno dei componenti del collegio lo richieda, viene dato atto dell'eventuale dissenso succintamente motivato da parte di qualcuno dei suoi componenti.

#### Art. 31.

##### *(Contenuto della sentenza)*

1. La sentenza è pronunciata « In nome del popolo italiano » ed è intestata alla « Repubblica italiana ».

2. La sentenza deve contenere:

a) l'indicazione dei componenti del collegio, delle parti e dei rispettivi difensori, se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

c) la precisa enunciazione delle domande, delle eccezioni e delle difese delle parti;

d) il dispositivo della decisione;

e) la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

f) la data della deliberazione;

g) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore, che non sia lo stesso presidente.

3. Qualora il presidente non possa sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento sopravvenuto alla deliberazione, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, dando atto, prima della sua sottoscrizione, dell'intervenuto impedimento. Se l'evento impeditivo riguarda l'estensore, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché, prima della sua sottoscrizione, sia fatta menzione dell'impedimento.

Art. 32.

*(Contenuto dell'ordinanza)*

1. La forma dell'ordinanza è adottata soltanto per i provvedimenti del giudice tributario che non decidono le controversie.

2. L'ordinanza, anche se collegiale, è sottoscritta soltanto dal presidente del collegio.

3. L'ordinanza, brevemente motivata, è pronunciata in udienza, inserendola nel processo verbale, o fuori udienza, su foglio separato, munito della data e della sottoscrizione di cui al comma 2, che viene inserito nel fascicolo d'ufficio.

Art. 33.

*(Contenuto del decreto)*

1. Il decreto è pronunciato dal giudice tributario nei soli casi in cui per il provvedimento non siano previste le forme della sentenza o dell'ordinanza.

2. Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il decreto non è motivato.

3. Il decreto è disposto in calce alla richiesta, formulata per iscritto dalla parte; altrimenti, è inserito nel processo verbale o in foglio separato, che fa parte del fascicolo d'ufficio.

Art. 34.

*(Pubblicazione della sentenza)*

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario ne fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sull'originale della sentenza la propria firma e la data.

Art. 35.

*(Comunicazione dei provvedimenti del giudice)*

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alla parti costituite dalla segreteria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro cinque giorni dal deposito.

2. Le ordinanze pronunciate fuori dall'udienza sono comunicate alle parti costituite non presenti all'udienza entro cinque giorni dalla data in cui sono state pronunciate.

3. I decreti del giudice tributario sono comunicati alle parti costituite nei soli casi previsti dalla legge.

## CAPO III

## COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI

## Art. 36.

*(Comunicazioni degli atti)*

1. La comunicazione dell'atto consiste nella diretta trasmissione dell'atto stesso dall'autore al suo destinatario.

2. La diretta trasmissione di cui al comma 1 è fatta mediante consegna dell'atto dall'autore dell'atto stesso al suo destinatario, che ne rilascia ricevuta, o per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto stesso.

3. La comunicazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal destinatario.

## Art. 37.

*(Notificazione degli atti processuali)*

1. La notificazione dell'atto richiede che il contatto tra l'autore e il suo destinatario avvenga tramite l'intermediazione di soggetto avente la qualità di agente della notificazione, che dell'attività svolta redige apposita relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.

2. Agente della notificazione è l'ufficiale giudiziario. Le agenzie fiscali e gli enti locali per le notificazioni dei loro atti processuali possono avvalersi di soggetti che rivestano a norma di legge la qualità di messo comunale o di messo appositamente autorizzato dalle agenzie fiscali secondo l'ordinamento interno delle medesime.

3. La notificazione fatta dall'ufficiale giudiziario vale per il notificante dal momento in cui l'atto è consegnato allo stesso ufficiale giudiziario, che, se richiesto, rilascia ricevuta dell'avvenuta consegna, indicandone la data.

4. Se l'agente della notificazione diverso dall'ufficiale giudiziario si serve del servizio postale, la notificazione si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal suo destinatario.

5. La notificazione è giuridicamente inesistente se manca la relazione di notifica o la stessa non è sottoscritta anche soltanto nella copia.

6. Salvo quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 38, le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte secondo le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

## Art. 38.

*(Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni)*

1. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della sua costituzione in giudizio.

2. Le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede hanno effetto soltanto decorsi dieci giorni dopo quello in cui ne è stata data apposita comunicazione scritta alla segreteria del giudice tributario adito e alle altre parti costituite.

3. L'elezione di domicilio e l'indicazione della residenza e della sede hanno effetto anche oltre il grado in cui sono state fatte.

4. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro as-

soluta incertezza la comunicazione o la notificazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria del giudice tributario dove è iscritto il processo di cui l'atto fa parte.

Art. 39.

*(Comunicazioni e notificazioni a mezzo telefax o in via telematica)*

1. Ove ne ricorrano i presupposti, le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali tributari debbono essere effettuate a mezzo *telefax* o tramite posta elettronica certificata, secondo le speciali disposizioni di legge in materia.

CAPO IV

TERMINI

Art. 40.

*(Computo dei termini)*

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.

2. Quando la legge fa espresso riferimento a termini liberi resta escluso dal computo anche il giorno finale.

3. Se il termine scade nella giornata di sabato o in giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 valgono anche per il computo dei termini a ritroso.

5. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.

6. Ai termini del processo tributario, compreso quello per la proposizione del ricorso, si applica la sospensione durante il periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

LIBRO SECONDO

PROCESSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO

TITOLO I

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

CAPO I

RICORSO

Art. 41.

*(Ricorso)*

1. Il processo tributario è introdotto con ricorso davanti al tribunale tributario.

2. Il ricorso contiene l'indicazione:

a) del tribunale tributario adito;

b) del ricorrente e del suo difensore;

c) del soggetto nei cui confronti è diretto;

d) dell'atto impugnato;

e) dell'oggetto della domanda;

f) dei motivi.

3. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore del ricorrente. L'incarico al difensore deve essere conferito a norma dell'articolo 19 e lo stesso deve risultare nel ricorso a pena d'inammissibilità.

5. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale, del numero di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono

sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

6. Nel ricorso devono essere indicati anche la residenza o la sede o il domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni sono omesse o risultano assolutamente incerte si applica l'articolo 38, comma 4.

Art. 42.

*(Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile)*

1. Il ricorso dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 43.

*(Atti impugnabili)*

1. Il ricorso può essere proposto soltanto avverso:

- a) gli avvisi di accertamento dei tributi;
- b) gli avvisi di liquidazione dei tributi;
- c) i provvedimenti irrogativi delle sanzioni;
- d) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- e) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- f) i ruoli e le cartelle di pagamento;
- g) le ingiunzioni di pagamento;
- h) le intimazioni di pagamento;

i) le iscrizioni d'ipoteca disposte dall'ente impositore o dall'agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che le riguardano;

l) i fermi di beni mobili registrati disposti dall'ente impositore o dall'agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che li riguardano;

m) gli atti relativi alle operazioni catastali;

n) i dinieghi o le revoche di agevolazioni;

o) i rigetti di domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;

p) i rifiuti espressi o taciti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;

q) tutti gli altri atti per i quali la legge preveda l'autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari.

2. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 non sono impugnabili autonomamente.

3. Ognuno degli atti di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. Costituisce vizio proprio dell'atto da impugnare la mancata o invalida notificazione dell'atto che per legge doveva essere precedentemente notificato.

Art. 44.

*(Modalità di proposizione del ricorso)*

1. Il ricorso si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dal ricorrente all'autore dell'atto impugnato, che ne rilascia ricevuta, o attraverso la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso per il ricorrente il ricorso

s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

2. Il ricorso è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è rivolto, oltre a due esemplari destinati alla segreteria del giudice adito.

#### Art. 45.

##### *(Termine per la proposizione del ricorso)*

1. Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di restituzione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), è proponibile solo decorso il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di rimborso entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino al centottantesimo giorno successivo allo spirare del termine di novanta giorni sopra indicato.

4. Se le leggi d'imposta non prevedono uno specifico termine per la presentazione della domanda di rimborso, la stessa non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per il rimborso.

#### CAPO II

#### COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI

#### Art. 46.

##### *(Costituzione in giudizio del ricorrente)*

1. Il ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per

la notifica, ovvero dalla data di consegna del ricorso all'autore dell'atto impugnato, ovvero dalla data di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari del ricorso, con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna all'autore dell'atto impugnato o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale. Qualora l'ufficio postale non restituisca per tempo l'avviso di ricevimento, il ricorrente dovrà chiederne il duplicato all'ufficio postale e depositarlo o trasmetterlo per posta con le modalità di cui sopra. Qualora l'ufficio postale non provveda alla richiesta di duplicato, il ricorrente potrà chiedere di essere rimesso in termini a norma dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, ove ne ricorrano i presupposti.

2. L'inammissibilità del ricorso di cui al comma 1 è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.

3. In caso di consegna diretta o di spedizione a mezzo di servizio postale del ricorso, la conformità tra l'esemplare del ricorso depositato e quello consegnato o spedito deve risultare da un'apposita attestazione in tutti gli esemplari di ricorso apposta in calce ad ognuno di essi e sottoscritta dal difensore. Qualora l'esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.

4. All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, oltre a un esemplare firmato del ricorso e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso di cui al comma 1, deposita il proprio fascicolo con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, con gli originali o le fotocopie

dei documenti che ha dichiarato di produrre nel ricorso.

5. Se sorgono contestazioni sulla corrispondenza delle fotocopie agli originali dei documenti il giudice può ordinare alla parte che li detiene di esibire gli originali.

#### Art. 47.

##### *(Costituzione in giudizio della parte resistente)*

1. La parte nei cui confronti è stato presentato ricorso si costituisce in giudizio entro sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, direttamente consegnato nei casi consentiti o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione in giudizio della parte resistente è fatta mediante deposito o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la segreteria del tribunale tributario adito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti in originale o in fotocopia in esse prodotti, in tanti esemplari quante sono le parti ricorrenti.

3. Le controdeduzioni devono essere sottoscritte da chi ha la legale rappresentanza della parte resistente o da soggetto delegato mediante contestuale allegazione dell'atto di delega, conforme alle disposizioni interne della parte resistente. Qualora la parte resistente debba essere difesa da un difensore abilitato, nelle controdeduzioni deve risultare il conferimento dell'incarico a norma dell'articolo 19, comma 8.

4. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese prendendo specifica posizione su tutti i motivi dedotti dal ricorrente e in esse debbono essere proposte, altresì, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio nonché l'eventuale richiesta d'intervento in causa di terzi.

5. In caso di costituzione in giudizio oltre il termine di cui al comma 1, operano nei

confronti della parte resistente le preclusioni derivanti dalla mancata costituzione tempestiva in giudizio.

#### Art. 48.

##### *(Costituzione in giudizio di altri soggetti)*

1. Nei casi di giudizio tributario con pluralità di parti, tutte le parti diverse da quelle ricorrenti o resistenti si costituiscono in giudizio osservando per quanto compatibili le formalità di cui agli articoli precedenti.

2. Chi provvede alla chiamata in causa di terzi deve depositare l'atto di chiamata con la prova della notifica e i documenti eventualmente prodotti entro trenta giorni dalla data della notifica.

### CAPO III

#### ISCRIZIONE A RUOLO E FORMAZIONE DEI FASCICOLI

#### Art. 49.

##### *(Iscrizione a ruolo della causa)*

1. La segreteria del giudice tributario iscrive a ruolo la causa all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, che deve presentare apposita nota d'iscrizione a ruolo, compilando il modello preconstituito e provvedendo al versamento del contributo unificato nella misura e sotto le comminatorie di cui alle speciali disposizioni di legge in materia.

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche nel caso che l'iscrizione a ruolo sia fatta per prima dalla parte resistente.

## Art. 50.

*(Formazione del fascicolo d'ufficio)*

1. All'atto dell'iscrizione a ruolo la segreteria del giudice tributario forma il fascicolo d'ufficio del processo nel quale devono essere inseriti, sempre a cura della segreteria, tutti i fascicoli delle parti, con i relativi atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, i verbali di udienza, le ordinanze, i decreti e una copia autentica della sentenza.

## Art. 51.

*(Fascicoli di parte)*

1. Le parti riuniscono i propri atti e i documenti da essi prodotti in apposito fascicolo cronologicamente ordinato.

2. I fascicoli di parte vengono inseriti a cura della segreteria nel fascicolo d'ufficio.

3. I fascicoli delle parti, con i relativi atti e documenti, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti solo al termine del processo.

4. Le parti hanno diritto di estrarre copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli delle parti e nel fascicolo d'ufficio.

5. Le segreterie dei giudici tributari provvedono al rilascio delle copie autentiche degli atti e documenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e da appositi regolamenti interni.

## Art. 52.

*(Produzione di documenti)*

1. I documenti che le parti dichiarano di voler produrre debbono essere elencati nei relativi atti e depositati o inviati per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevuta di ritorno contestualmente al deposito o all'invio per posta di tali atti.

2. Se prodotti separatamente, i documenti debbono essere elencati in apposita nota sottoscritta dal difensore da depositare o trasmettere per posta, come indicato al comma 1, assieme ai documenti stessi in tanti esemplari quante sono le parti costituite, oltre a due esemplari destinati al fascicolo d'ufficio.

## CAPO IV

## MOTIVI AGGIUNTI

## Art. 53.

*(Termine per la proposizione di motivi aggiunti)*

1. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dalla produzione di documenti non conosciuti dalla parte ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del deposito o del ricevimento a mezzo posta dei documenti nel fascicolo d'ufficio.

2. La segreteria attesta nel fascicolo d'ufficio l'avvenuta conoscenza dei documenti indicando la data in cui è avvenuta e la persona che l'ha ricevuta, che ne deve sottoscrivere l'attestazione.

3. Nel caso di ritiro di copia dell'atto in cui sono indicati i documenti prodotti si presume l'avvenuta conoscenza dei documenti stessi dalla data del ritiro dell'atto, a meno che al momento del ritiro venga fatta constatare l'assenza nel fascicolo d'ufficio dei documenti stessi.

## Art. 54.

*(Formalità per la proposizione di motivi aggiunti)*

1. L'integrazione dei motivi si effettua mediante la notifica di un apposito atto,



contenente la specifica enunciazione dei motivi aggiunti, che deve essere notificato alle altre parti costituite e successivamente depositato o trasmesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito, a pena d'inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'atto stesso.

2. L'integrazione dei motivi può essere fatta soltanto in primo grado.

3. Se è già stata fissata l'udienza di discussione l'interessato alla proposizione di motivi aggiunti deve, a pena d'inammissibilità, dichiarare per iscritto o anche in sede di pubblica udienza, ma non oltre la chiusura della discussione, che intende proporli. In tal caso l'udienza deve essere rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 1.

#### Art. 55.

##### *(Adempimenti successivi)*

1. Le parti alle quali sono stati notificati motivi aggiunti possono presentare controdeduzioni in merito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto che li contiene.

2. Salvo che non sia già stata fissata l'udienza nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 54, presenti tutte le parti costituite, ove occorra, la segreteria della commissione deve ad esse comunicare nuovo avviso d'udienza per la discussione.

## TITOLO II

### TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

#### Art. 56.

##### *(Nomina del relatore e fissazione dell'udienza)*

1. Appena formato il fascicolo d'ufficio la segreteria del tribunale tributario lo sottopone al presidente.

2. Il presidente del tribunale tributario, salvo che non ritenga di provvedere d'ufficio alla riunione a norma dell'articolo 61, assegna il ricorso ad una delle sezioni di cui è composto il tribunale, adottando gli opportuni provvedimenti perché i ricorsi possano essere trattati in modo più celere e conveniente, secondo criteri di funzionalità.

3. Il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso o lo stesso presidente del tribunale, qualora il ricorso venga assegnato alla sezione a cui appartiene, scaduto il termine per la costituzione delle parti nei cui confronti è stato proposto, fissa l'udienza per la discussione della causa, nominando contestualmente il giudice relatore.

#### Art. 57.

##### *(Avviso d'udienza)*

1. La segreteria del giudice tributario comunica alle parti costituite la data dell'udienza per la discussione della causa almeno trenta giorni liberi prima della stessa.

2. Ugual avviso deve essere comunicato quando l'udienza sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di uno dei difensori, o per emergenze di servizio.

#### Art. 58.

##### *(Presentazione di documenti prima dell'udienza)*

1. I difensori delle parti possono depositare o spedire per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento documenti sino a venti giorni liberi prima dell'udienza.

2. Qualora i documenti spediti per posta nel termine di cui al comma 1 siano pervenuti dopo detto termine, l'altra parte può chiedere e ottenere un differimento dell'u-

dienza, facendone espressa istanza prima della relazione della causa.

Art. 59.

*(Presentazione di memorie prima dell'udienza)*

1. Fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza le parti costituite possono depositare memorie illustrative, in tanti esemplari quante sono le altre parti, oltre a due esemplari per l'ufficio.

2. Si applica anche alla spedizione per posta delle memorie quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 58.

Art. 60.

*(Discussione in pubblica udienza)*

1. Nel processo tributario ha sempre luogo la discussione in pubblica udienza.

2. All'udienza pubblica il relatore espone dettagliatamente al collegio e alle parti presenti i fatti e le questioni della controversia.

3. Dopo la relazione il presidente ammette i difensori delle parti alla discussione.

4. Oltre che nei casi previsti agli articoli 58, comma 2, e 59, comma 2, il collegio può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o a causa delle questioni sollevate dalle altre parti. Della nuova udienza la segreteria dà comunicazione alle parti costituite non presenti.

Art. 61.

*(Riunione dei ricorsi)*

1. In qualsiasi momento il presidente della sezione del tribunale dispone con decreto la riunione di ricorsi assegnati alla se-

zione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono davanti a sezioni diverse del medesimo tribunale tributario il presidente dello stesso, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di altre sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservato al presidente di quest'ultima sezione il compito di provvedere ai sensi del comma 1.

3. Il collegio, se ritiene che la riunione dei processi connessi ritardi o renda più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

TITOLO III

DECISIONE DELLA CAUSA

CAPO I

SENTENZA

Art. 62.

*(Deliberazione della sentenza)*

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

2. La deliberazione in camera di consiglio può essere differita, non oltre trenta giorni, soltanto ove sussistano gravi ragioni, delle quali deve essere fatta menzione nel testo della decisione.

3. Alla camera di consiglio possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

4. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili

d'ufficio e quindi il merito della controversia.

5. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore. Poi vota l'altro giudice. Infine, vota il presidente.

6. Se intorno ad una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni prospettate per escluderne una; quindi, mette ai voti la questione non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finché le soluzioni sono ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

7. Chiusa la votazione, il presidente scrive di suo pugno e sottoscrive il dispositivo, dando atto della contestuale presenza dei giudici alla camera di consiglio.

8. La motivazione della decisione è stesa dal giudice relatore, salvo che il presidente non ritenga di stenderla lui stesso o di affidarne la stesura all'altro giudice, che abbia espresso voto conforme alla decisione.

#### Art. 63.

*(Divieto di decisioni non definitive o parziali)*

1. Il collegio deve deliberare su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti definendo il giudizio.

2. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate soltanto ad alcune domande.

#### Art. 64.

*(Contenuto della sentenza)*

1. La sentenza è nulla se non contiene le indicazioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettere da a) a f).

2. La sentenza non sottoscritta ai sensi dell'articolo 31, commi 2, lettera g), e 3, è nulla e la nullità può essere fatta valere anche oltre i limiti e al di fuori delle regole

proprie dell'appello e del ricorso per cassazione. La parte vittoriosa è legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione al fine di preservare gli effetti impeditivi di decadenze o interruttivi di prescrizioni determinati dalla proposizione del ricorso.

## CAPO II

### PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

#### Art. 65.

*(Effetti della pubblicazione della sentenza)*

1. La pubblicazione della sentenza è effettuata con le forme di cui all'articolo 34.

2. La sentenza viene giuridicamente ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione.

#### Art. 66.

*(Comunicazione del dispositivo della sentenza)*

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle sole parti costituite entro dieci giorni dal deposito della sentenza.

2. Il dispositivo della sentenza, con gli estremi dell'avvenuta comunicazione, è inserito nel fascicolo d'ufficio.

3. Oltre al dispositivo, nel fascicolo d'ufficio la segreteria inserisce anche una copia autentica della sentenza.

#### Art. 67.

*(Notificazione della sentenza)*

1. Ciascuna parte può richiedere copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta.

2. Le parti possono provvedere alla notificazione della sentenza tramite ufficiale giudiziario.

3. L'ufficiale giudiziario dà comunicazione alla segreteria del giudice tributario che ha emesso la sentenza dell'avvenuta notifica della sentenza stessa. La comunicazione della notifica della sentenza è inserita nel fascicolo d'ufficio.

4. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, la stessa passa formalmente in giudicato decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo nel quale è stata pronunciata la sentenza, per nullità della notificazione del ricorso e per nullità di eventuali comunicazioni o notificazioni degli atti del processo stesso.

#### TITOLO IV

##### SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

###### CAPO I

##### SOSPENSIONE DEL PROCESSO

###### Art. 68.

*(Sospensione del processo a seguito di querela di falso)*

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso in via principale davanti al tribunale civile, salvo che il collegio, presa visione della querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.

2. Se la querela di falso è presentata in via incidentale davanti al giudice tributario, lo stesso, a richiesta del proponente, concede un termine, non inferiore a trenta

giorni e non superiore a sessanta giorni, per la formalizzazione della querela davanti al tribunale civile, fissando apposita udienza per l'esame dell'atto di citazione di cui deve essere esibita fotocopia entro e non oltre l'udienza stessa. Il processo è sospeso salvo che il collegio, esaminata la querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.

3. Qualora il processo non venga sospeso il collegio fissa altra udienza per la prosecuzione del processo stesso.

###### Art. 69.

*(Altri casi di sospensione del processo)*

1. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 68, il processo tributario è sospeso soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. La sospensione del processo non è ammessa al di fuori dei casi previsti nel presente articolo e nell'articolo 68, valendo altrimenti quanto disposto dall'articolo 14, comma 1.

###### CAPO II

##### INTERRUZIONE DEL PROCESSO

###### Art. 70.

*(Interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte)*

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venimento, per morte o altra causa, di una delle parti diversa da quelle alle quali la legge riconosce la facoltà di difendersi autonomamente ovvero qualora la stessa abbia perso la capacità di stare in giudizio.

2. L'interruzione si ha inoltre nel caso in cui uno degli eventi di cui al comma 1 colpisca il legale rappresentante della parte ovvero quando cessa la carica di legale rappresentante di una delle parti di cui all'articolo 19, comma 1.

3. L'interruzione per uno degli eventi di cui ai commi 1 e 2 si ha nel momento in cui il difensore della parte colpita dall'evento ne faccia dichiarazione per iscritto od oralmente all'udienza. Della dichiarazione orale viene dato atto a verbale.

Art. 71.

*(Interruzione del processo per eventi che colpiscono i difensori)*

1. Il processo è interrotto in caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori delle parti costituite di cui all'articolo 19, comma 1.

2. L'interruzione del processo si ha al momento del verificarsi dell'evento.

Art. 72.

*(Eventi che colpiscono i difensori dopo la discussione orale)*

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 71 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetti a meno che la sentenza non sia pronunciata e il processo prosegua.

Art. 73.

*(Eventi che colpiscono la parte dopo la discussione orale)*

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 70 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, il difensore della parte colpita dall'evento potrà farne dichiarazione a norma dell'articolo 70, comma 3,

con ogni consequenziale effetto sul prosieguo del processo.

Art. 74.

*(Proroghe dei termini)*

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 70 si verifica durante il termine per proporre ricorso, il termine per ricorrere è prorogato di tre mesi a decorrere dalla data dell'evento.

2. Se uno degli eventi di cui all'articolo 71 si verifica durante il termine per la costituzione in giudizio questo termine è prorogato di un mese dalla data dell'evento.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI SULLA SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Art. 75.

*(Provvedimenti per la sospensione e per l'interruzione del processo)*

1. La sospensione del processo è disposta con ordinanza del collegio.

2. L'interruzione del processo è dichiarata dal collegio con ordinanza.

3. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 non sono impugnabili.

Art. 76.

*(Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo)*

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo; se compiuti, sono nulli.

2. Nel caso di sospensione o interruzione del processo i termini in corso sono inter-

rotti e incominciano a decorrere a norma dell'articolo 77.

3. Durante la sospensione e l'interruzione del processo possono essere validamente compiuti soltanto gli atti finalizzati alla tutela cautelare delle parti.

Art. 77.

*(Ripresa del processo sospeso o interrotto)*

1. Dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro tre mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di fissazione dell'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, il quale provvede a fissare l'udienza con decreto.

2. Se entro tre mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di fissazione d'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, quest'ultimo provvede a norma del comma 1.

3. La comunicazione dell'udienza di discussione, oltre che alle altre parti costituite, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.

4. Entro sei mesi dal venir meno di una delle parti la comunicazione dell'udienza può essere fatta collettivamente e impersonalmente nel domicilio eletto o in mancanza nella residenza o nella sede della parte stessa risultante agli atti del processo.

5. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi in giudizio anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione con il patrocinio di difensore abilitato a norma dell'articolo 19.

CAPO IV

ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 78.

*(Estinzione del processo per rinuncia al ricorso)*

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Chi rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo tra loro.

3. La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale oltre che dal suo difensore.

Art. 79.

*(Estinzione del processo per inattività delle parti)*

1. Il processo si estingue nei casi in cui la parte alla quale spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provveda entro il termine perentorio fissato dalla legge o stabilito dal giudice quando la legge abbia attribuito al giudice il potere di stabilirlo.

2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio soltanto nel grado di giudizio in cui si verifica.

4. L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti del processo.

5. Sopravvivono all'inefficacia degli atti conseguente all'estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate in giudicato.

## Art. 80.

*(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)*

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere per venir meno dell'oggetto del processo.

2. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In ogni altro caso, il collegio liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È fatta salva la facoltà di compensare le spese soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21, comma 7.

## Art. 81.

*(Pronuncia di estinzione)*

1. L'estinzione del processo per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti e l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sono pronunciate dal collegio con sentenza.

2. Nella sentenza di cui al comma 1 è contenuta la liquidazione delle spese.

LIBRO TERZO  
IMPUGNAZIONI

TITOLO I  
IMPUGNAZIONI IN GENERALE

## Art. 82.

*(I mezzi di impugnazione)*

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei giudici tributari sono soltanto l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

## Art. 83.

*(Termini per impugnare le sentenze)*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 4, il termine per proporre appello, ricorso per cassazione, o revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza su istanza di parte.

2. Il termine per proporre la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, sono state dichiarate false le prove, è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

## Art. 84.

*(Norme inapplicabili)*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli articoli 337, 340 e 361 del codice di procedura civile.

TITOLO II  
APPELLO

## Art. 85.

*(Giudice competente)*

1. La sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d'appello tributaria competente a norma dell'articolo 7.

## Art. 86.

*(Ricorso in appello)*

1. L'appello contro la sentenza del tribunale tributario si propone mediante ricorso che deve contenere l'indicazione:

- a) della corte d'appello tributaria adita;
- b) dell'appellante e, se appellante è uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, anche del suo difensore;
- c) della parte nei cui confronti l'appello è diretto;
- d) della sentenza appellata;
- e) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- f) dei motivi già dedotti davanti al tribunale tributario e dei motivi specifici dell'appello.

2. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 1 l'appello è inammissibile.

3. Il ricorso in appello, a pena d'inammissibilità, è sottoscritto, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, dal difensore; negli altri casi, sempre a pena d'inammissibilità, da chi ha la rappresentanza esterna della parte appellante.

4. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

5. Nel ricorso in appello è contenuta anche l'indicazione della residenza o della sede o del domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni da parte dell'appellante sono omesse o risultano assolutamente incerte, si applica l'articolo 38, comma 4.

## Art. 87.

*(Proposizione dell'appello)*

1. Il ricorso in appello a pena d'inammissibilità deve essere proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

2. Il ricorso in appello da parte di soggetti indicati nell'articolo 19, comma 1, si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dell'appellante alle altre parti alle quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente anche attraverso l'avvocatura dello Stato o altri uffici interni risultanti dai rispettivi ordinamenti, che ne rilasciano ricevuta, o mediante la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso l'appello s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Il ricorso in appello è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è proposto, oltre l'esemplare destinato alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi del comma 5.

4. Se l'appello è proposto dalle agenzie fiscali, dai comuni o dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, gli stessi, qualora non ritengano di avvalersi degli ufficiali giudiziari e non intendano ricorrere alla notificazione per posta nelle forme di cui al comma 2, potranno procedere alla notifica del ricorso in appello avvalendosi di messi comunali o di messi speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 37.

5. L'ufficiale giudiziario che ha notificato il ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale tributario ne dà immediatamente avviso scritto alla segreteria del tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se il ricorso in appello non è proposto a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte che



ha proposto appello è onerata di depositare o spedire per posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento un originale del ricorso in appello alla segreteria del tribunale che ha emesso la sentenza appellata entro e non oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante; in difetto, la parte appellante risponderà degli eventuali danni causati dal rilascio da parte della segreteria del tribunale della formula esecutiva in calce alla sentenza appellata.

6. La segreteria del tribunale tributario dovrà fare annotazione di quanto sopra nell'originale della sentenza.

#### Art. 88.

*(Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile)*

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge.

#### Art. 89.

*(Costituzione in giudizio dell'appellante)*

1. L'appellante, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso in appello all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna di questo ricorso ad una delle parti alle quali si riconosce per legge la facoltà di difendersi autonomamente ovvero dalla data di spedizione per posta del ricorso stesso, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari in originale del ricorso in appello con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna alla parte appellata alla quale la legge consente la facoltà di difendersi autonomamente o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso

di spedizione del ricorso in appello effettuato a mezzo del servizio postale.

2. Si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 46.

3. All'atto della costituzione in giudizio l'appellante, oltre ad un esemplare firmato del ricorso in appello e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso, deposita il proprio fascicolo con i documenti, in originale o in fotocopia, che ha dichiarato di produrre nel ricorso in appello. Si applica l'articolo 46, comma 5.

#### Art. 90.

*(Costituzione in giudizio dell'appellato)*

1. La parte nei cui confronti è stato presentato appello si costituisce in giudizio entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso in appello è stato notificato da uno dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 2, o dal giorno che è stato direttamente consegnato al destinatario nei casi consentiti o dal giorno in cui è stato ricevuto dal suo destinatario a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione in giudizio della parte appellata è fatta mediante deposito, o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la segreteria della corte d'appello tributaria adita, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti prodotti, in originale o in fotocopia.

3. Nelle controdeduzioni la parte appellata espone le proprie difese ed eccezioni prendendo posizione su tutti i motivi del ricorso in appello, riproponendo espressamente le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario che intenda sottoporre al vaglio devolutivo del giudice del gravame.

4. A pena di decadenza nelle stesse controdeduzioni depositate o trasmesse a mezzo

posta nei modi e nel termine di cui ai commi da 1 a 3 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale relativamente alle parti della sentenza appellata in cui l'appellante sia risultato soccombente.

Art. 91.

*(Questioni ed eccezioni non specificamente riproposte)*

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del giudice tributario di primo grado, che non siano specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

2. La riproposizione in via devolutiva delle questioni ed eccezioni non accolte è ammessa soltanto all'atto della costituzione in giudizio della parte appellata.

Art. 92.

*(Divieto di nuove domande in appello)*

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove; se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio.

2. Possono in ogni caso chiedersi in appello gli interessi ulteriormente maturati dopo la sentenza di condanna al pagamento degli interessi in essa liquidati.

Art. 93.

*(Nuove eccezioni in appello)*

1. Non sono proponibili in appello e sono dichiarate inammissibili le nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Art. 94.

*(Nuove prove in appello)*

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che le ritenga necessarie

ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

Art. 95.

*(Rimessione in primo grado)*

1. La corte d'appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza appellata soltanto nei seguenti casi:

a) quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o non è stato integrato;

b) quando riconosce che il collegio giudicante in primo grado non era legittimamente composto;

c) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte d'appello tributaria decide nel merito, previamente ordinando, se necessaria, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza annullata, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Art. 96.

*(Norme applicabili)*

1. Nel giudizio di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il

giudizio di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente titolo.

### TITOLO III

#### GIUDIZIO DAVANTI ALLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

##### Art. 97.

*(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)*

1. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Sui ricorsi di cui al comma 1, salva la competenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, giudica per il resto la Sezione tributaria della Corte di cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione della materia (imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi). Il presidente della Sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti dal nu-

mero fisso di tre membri, di cui uno ha veste di presidente del collegio.

3. Il presidente della Sezione tributaria della Corte di cassazione può disporre che i ricorsi che presentano questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sottosezioni e quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza vengano decise da un collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni o in loro vece da un componente di ciascuna sottosezione designato dal rispettivo presidente.

4. Si applica l'articolo 374, terzo comma, del codice di procedura civile.

##### Art. 98.

*(Norme applicabili)*

1. Al ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici tributari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 365, 366, 369, commi primo e secondo, 370, 371, 371-bis e 372 del codice di procedura civile solo in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice.

2. Chi propone ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, depositare presso la segreteria del giudice che ha emesso la pronuncia impugnata per cassazione copia del ricorso entro trenta giorni dal deposito del ricorso alla cancelleria della Corte di cassazione. La segreteria del giudice tributario che ha emesso la pronuncia impugnata nei successivi trenta giorni trasmette alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione il fascicolo d'ufficio della causa, contenente anche i fascicoli di parte e tutti gli atti e documenti del processo, inserendovi la copia del ricorso depositato in segreteria, sulla quale deve essere apposta la data certificata dell'avvenuto deposito.

3. L'articolo 360-bis del codice di procedura civile non si applica ai ricorsi per cassazione avverso le pronunce dei giudici tributari.

4. Salvi i casi previsti dall'articolo 375 del codice di procedura civile, nelle parti in cui è applicabile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente titolo, la Sezione tributaria della Corte di cassazione segue il rito ordinario previsto dagli articoli 378 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Al procedimento non partecipa il pubblico ministero.

6. Le altre disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento davanti alla Corte di cassazione sono applicabili ai procedimenti davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

#### Art. 99.

##### *(Giudizio di rinvio)*

1. Quando la Sezione tributaria della Corte di cassazione rinvia la causa alla corte d'appello tributaria o, nei casi di cui all'articolo 95, direttamente al tribunale tributario, la riassunzione del processo davanti al giudice indicato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di secondo e di primo grado, in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano, per quanto applicabili, le norme per il procedimento davanti al giudice tributario al quale il processo è stato rinviato.

4. A pena d'inammissibilità la parte che riassume il giudizio davanti al giudice tributario di rinvio deve produrre copia autentica

della pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

5. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle formulate nell'anzidetto procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

6. Subito dopo la costituzione in giudizio della parte che ha riassunto il processo davanti al giudice tributario di rinvio, la segreteria di quest'ultimo giudice richiede alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo d'ufficio.

#### TITOLO IV

#### REVOCAZIONE

#### Art. 100.

##### *(Sentenze revocabili e motivi di revocazione)*

1. Contro le sentenze dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie che involgono accertamenti di fatto, che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugunate, è ammessa la revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugunate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine anzidetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il

termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Art. 101.

*(Giudice competente)*

1. Competente per la revocazione è lo stesso tribunale tributario o la stessa corte d'appello tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 102.

*(Ricorso per revocazione)*

1. A pena d'inammissibilità il ricorso per revocazione deve contenere gli elementi di cui all'articolo 86, per quanto applicabile, nonché la chiara enunciazione del motivo di revocazione specificamente dedotto.

2. A pena d'inammissibilità il ricorso per revocazione deve inoltre indicare le prove dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

3. Sempre a pena d'inammissibilità nel ricorso per revocazione deve essere precisamente indicata la data della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento nonché del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il dolo del giudice.

4. La dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza può essere data soltanto con la produzione in giudizio di copia autentica della sentenza con la certificazione da parte della segreteria del suo passaggio in giudicato.

5. Per la presentazione del ricorso per revocazione e per la costituzione in giudizio del ricorrente per revocazione si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni contenute negli articoli 87, 88 e 89.

Art. 103.

*(Procedimento)*

1. Davanti al giudice tributario adito per la revocazione della sentenza si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso giudice, in quanto non derogate da quanto disposto nel presente titolo.

Art. 104.

*(Decisione)*

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile il giudice tributario decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

Art. 105.

*(Impugnazioni)*

1. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente assoggettata la sentenza impugnata per revocazione.

LIBRO QUARTO

RITI SPECIALI

TITOLO I

ESECUZIONE DELLE SENTENZE E  
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Art. 106.

*(Riliquidazione e riscossione  
a seguito di sentenza)*

1. A seguito delle sentenze dei giudici tributari che annullano in tutto o in parte gli

atti impugnati, l'ente impositore procede in conformità emanando atti liquidativi consequenziali e procedendo alle ulteriori attività esattive, tenuto conto delle particolari disposizioni di legge in materia.

Art. 107.

*(Rimborsi a seguito di sentenza)*

1. Qualora la sentenza di annullamento degli atti impugnati contenga anche una pronuncia di condanna al rimborso di somme a favore del contribuente, quest'ultimo, salve diverse disposizioni di legge, può agire ai sensi dell'articolo 109.

Art. 108.

*(Rilascio di copia di sentenza in forma esecutiva)*

1. Se la sentenza del giudice tributario contiene la statuizione di condanna al rimborso di somme, la segreteria del giudice che l'ha pronunciata ne rilascia copia spedita in forma esecutiva apponendo in calce ad essa la formula « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ».

2. L'apposizione della formula esecutiva non può avere luogo prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma 1 qualora particolari disposizioni di legge condizionino l'efficacia delle statuizioni di condanna al rimborso di quanto pagato al passaggio in giudicato delle sentenze che le contengono.

Art. 109.

*(Giudizio di ottemperanza)*

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile per

l'esecuzione forzata delle sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice tributario, munito di formula esecutiva, mediante ricorso da depositare in due esemplari alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza o in ogni altro caso alla segreteria della corte d'appello tributaria territorialmente competente.

2. Il ricorso per l'ottemperanza è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine entro il quale per legge il soggetto obbligato è tenuto a provvedere al rimborso o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla sua messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

3. Il ricorso per ottemperanza è proponibile sino a quando l'obbligo di rimborso non sia estinto.

4. Il ricorso per l'ottemperanza indirizzato al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia autentica assieme all'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.

5. Uno dei due esemplari del ricorso è comunicato a cura della segreteria del giudice tributario al soggetto obbligato a provvedere.

6. Entro venti giorni dalla comunicazione il soggetto obbligato può trasmettere le proprie osservazioni alla segreteria del giudice tributario che ha fatto la comunicazione di cui al comma 5.

7. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria, scaduto il termine di cui al comma 6, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa con decreto la data per la trattazione del ri-

corso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso. Del decreto viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

8. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione occorrente, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza in luogo del soggetto obbligato che li ha omessi, nelle forme per esso prescritte dalla legge, attenendosi a quanto statuito dalla sentenza.

9. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può fissare al soggetto obbligato un ulteriore termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'ottemperanza e può delegare un proprio componente o nominare un commissario, fissando il termine per il compimento dei provvedimenti attuativi.

10. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 9 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. Nell'ordinanza è liquidato il compenso spettante al commissario, secondo quanto previsto dal titolo VII della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

11. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

12. Avverso la sentenza di cui al comma 8 è ammesso ricorso alla Sezione tributaria della Corte di cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.

## TITOLO II PROCEDIMENTO CAUTELARE

### Art. 110.

#### *(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato)*

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato gli deriva un danno grave e irreparabile, può chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso.

2. L'istanza della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è contenuta nel ricorso proposto contro tale atto.

3. La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato può essere anche chiesta con separata istanza notificata alle altre parti e depositata in segreteria o inviata ad essa in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dopo la costituzione in giudizio del ricorrente a norma dell'articolo 46.

4. L'istanza deve essere motivata e in essa debbono essere specificamente indicate le circostanze idonee a dimostrare la sussistenza del danno grave e irreparabile.

### Art. 111.

#### *(Provvedimenti presidenziali)*

1. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria o, in sua vece, il giudice dallo stesso appositamente designato, entro dieci giorni da quello in cui l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è depositata in segreteria o da quello in cui è stato ricevuto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

2. In caso di eccezionale urgenza il giudice, con il decreto di cui al comma 1, può immediatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia collegiale di cui all'articolo 113.

Art. 112.

*(Procedimento in camera di consiglio)*

1. Le parti possono depositare, o far pervenire per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, nella segreteria del giudice adito memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

2. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori delle parti, se presenti.

3. Qualora in camera di consiglio emerga una situazione di eccezionale urgenza, il collegio con ordinanza può concedere interinalmente la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'atto impugnato, fissando una successiva camera di consiglio per la definitiva pronuncia sull'istanza di sospensione.

Art. 113.

*(Pronuncia sulla sospensione)*

1. Il collegio deve pronunciare sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato non oltre il termine di tre mesi dalla data di presentazione nella segreteria del giudice adito dell'istanza stessa.

2. Il collegio pronuncia sull'istanza con ordinanza motivata, deliberato il merito e verificata la sussistenza o meno del danno grave e irreparabile.

3. La sospensione può anche essere parziale o subordinata in tutto o in parte alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, da prestarsi nei modi, nei termini e alle con-

dizioni specificamente indicate nel provvedimento.

4. L'ordinanza di cui al comma 2 non è impugnabile.

5. Il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è dotato di efficacia immediata.

6. La parte interessata ha diritto ad ottenere l'immediato rilascio di copie del provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, per esibirle all'ente incaricato dell'esecuzione o per farne notifica ad esso.

Art. 114.

*(Sospensione cautelare e giudizio di merito)*

1. Se concede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato il collegio fissa contestualmente l'udienza per la discussione della causa nel rito e nel merito non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione.

2. Gli effetti della sospensione cessano automaticamente dal momento della pubblicazione della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito.

Art. 115.

*(Mutamenti delle circostanze)*

1. In caso di mutamento delle circostanze il tribunale tributario o la corte d'appello tributaria, su istanza motivata di parte, può revocare o modificare il provvedimento cautelare precedentemente adottato ancor prima della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito, osservate per quanto possibile le forme di cui agli articoli 110 e seguenti.

Art. 116.

*(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato nel giudizio d'appello e di revocazione)*

1. Nei giudizi d'appello e di revocazione ai fini della delibazione del merito deve te-



nersi specificamente conto di quanto statuito dalla sentenza impugnata e dai motivi dedotti dalla parte impugnante.

Art. 117.

*(Sospensione dell'esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione)*

1. In pendenza del ricorso per cassazione l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è proposta davanti al giudice tributario che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione.

2. Il giudice tributario di cui al comma 1 non può pronunciarsi sull'istanza se la parte che l'ha proposta contestualmente al deposito dell'istanza o all'invio della stessa per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito non produce copia del ricorso per cassazione e certificato di deposito del ricorso rilasciato dalla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione che attesti altresì la pendenza del relativo procedimento.

3. Si applica quanto disposto dall'articolo 116.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE  
IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Art. 118.

*(Conciliazione concordata in pendenza di giudizio)*

1. Se le parti in pendenza del giudizio raggiungono un accordo conciliativo per la definizione in tutto o in parte della controversia, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la discussione, possono presentare alla

segreteria del giudice davanti al quale pende la causa istanza sottoscritta congiuntamente da tutte le parti o dai rispettivi difensori per la definizione conciliativa totale o parziale di quanto forma oggetto della controversia stessa.

2. Il collegio, riscontrata la formale ritualità dell'accordo, dà atto della intervenuta conciliazione. Se l'accordo esaurisce l'oggetto del giudizio, il collegio pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo riguarda soltanto una parte di quanto forma oggetto di giudizio, il collegio procede all'ulteriore trattazione della causa e dell'intervenuta cessazione parziale della materia del contendere si dà atto nella sentenza che definisce la controversia.

Art. 119.

*(Istanza unilaterale di conciliazione in pendenza di giudizio)*

1. Ognuna delle parti, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la discussione davanti al giudice tributario di primo o di secondo grado, può presentare alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. L'istanza deve contenere a pena d'invalidità l'indicazione esatta dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche su cui si basa, con l'esatta precisazione dell'oggetto della conciliazione e dei relativi effetti tra le parti.

3. Il collegio, se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata l'istanza all'udienza, invita le parti alla conciliazione fissando altra udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo a norma dell'articolo 120 o altrimenti per la discussione della causa.

## Art. 120.

*(Verbale di conciliazione)*

1. L'intervenuta conciliazione è fatta risultare a verbale.

2. Il processo verbale, sottoscritto dal presidente del collegio e dal segretario costituisce titolo esecutivo per le parti private e legittima il soggetto dotato di potere impositivo od esattivo a provvedere, in caso d'indebitamento, alla sua esecuzione nelle forme stabilite dalla legge.

3. Con provvedimenti apicali sono indicate agli uffici le modalità degli accordi conciliativi, anche per quanto concerne la rateizzazione dei versamenti da effettuare e le garanzie che devono essere prestate prima dell'accordo.

## Art. 121.

*(Riduzione delle sanzioni)*

1. Se la conciliazione ha luogo, le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.

2. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. Anche sulle somme risultanti dall'applicazione delle sanzioni sono dovuti gli interessi legali.

## TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, ATTUATIVE  
E TRANSITORIE

## Art. 122.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente codice entra in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 123.

*(Norme applicabili)*

1. Le disposizioni contenute nel presente codice si applicano a tutti i processi che sono proposti successivamente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 122.

2. Per tutti i processi iniziati anteriormente alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sono applicabili ai processi di cui al comma 1.

## Art. 124.

*(Disposizioni di raccordo)*

1. Le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, continuano ad applicarsi anche per i processi tributari iniziati dopo l'entrata in vigore del presente codice.

2. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie si sostituiscono in tutto alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali, e relative sezioni distaccate, nonché alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, così come da queste norme e relative modificazioni e integrazioni disciplinate, anche quanto agli assetti organizzativi e agli ambiti di competenze, alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. Nelle leggi rimaste in vigore nelle quali si fa riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali e relative sezioni distaccate delle varie province e regioni ovvero alle commissioni tributarie di

primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano dette denominazioni s'intendono automaticamente sostituite con le corrispondenti denominazioni di tribunale tributario e di corte d'appello tributaria con la sola aggiunta specificativa del luogo dove ognuno di questi organi ha sede.

4. Stante la sostituzione avvenuta ai sensi di quanto disposto dal comma 2, l'eventuale impiego della denominazione precedente rispetto a quella nuova costituisce mera irre-

golarità priva come tale di qualsiasi rilevanza ai fini della regolarità degli atti processuali, dovendosi la nuova denominazione considerarsi per legge sostituita a quella precedente.

5. A tutti gli adeguamenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente codice provvedono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo le rispettive competenze.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2476**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MISIANI ED ALTRI

## CAPO I

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA  
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

## Art. 1.

*(Autonomia della magistratura tributaria)*

1. La magistratura tributaria è autonoma e indipendente.

2. L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

3. L'ordine giudiziario tributario è costituito dai giudici dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, di cui agli articoli 6 e 7.

4. Appartengono altresì all'ordine giudiziario tributario i giudici tributari onorari, di cui all'articolo 8.

## Art. 2.

*(Organi della giurisdizione tributaria)*

1. La giurisdizione tributaria è esercitata in forma autonoma e indipendente dai tribunali tributari, dalle corti d'appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.

2. Le circoscrizioni dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Esse hanno sede nei

capoluoghi di regione. Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria e nella Regione siciliana sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione tributaria è esercitata da tribunali tributari e corti d'appello tributarie, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, ai quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni concernenti i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie compatibili con le norme di legge e dello statuto della regione che le comprende.

## Art. 3.

*(Funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)*

1. Nei giudizi tributari si applicano le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al presente articolo e sempre che siano compatibili con esse, nei giudizi tributari si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

2. I giudizi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi 5.000 euro, sono devoluti al giudice tributario in composizione monocratica. L'ufficio del giudice tributario monocratico ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L'appello contro le sentenze del giudice tributario monocratico si propone esclusivamente al tribunale tributario, che giudica in composizione collegiale.

3. I giudizi di cui al comma 2 sono devoluti, fino a esaurimento dei ruoli, ai giudici di cui all'articolo 8 e, successivamente, ai giudici tributari di cui all'articolo 6.

4. Le controversie il cui valore risulti superiori a quello di cui al comma 2 sono decise dai tribunali tributari in composizione collegiale.

5. Le corti d'appello tributarie giudicano in composizione collegiale.

6. Con decreto del presidente del tribunale tributario si coordina l'esaurimento dei ruoli dei giudici di cui all'articolo 8 con la composizione monocratica dei giudizi di cui al comma 2 del presente articolo e il subentro negli stessi dei giudici di cui all'articolo 6.

#### Art. 4.

##### *(Composizione dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)*

1. Al tribunale tributario e alla corte d'appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. L'incarico di presidente ha durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta, a decorrere dalla data di esercizio effettivo.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, a parità di anzianità, dal più anziano d'età.

4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e quattro giudici tributari, per un totale di sei giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione e giudica con il numero fisso di tre votanti.

6. I collegi dei tribunali tributari sono costituiti dai giudici tributari di cui all'articolo 6 e dai giudici tributari di cui all'articolo 8, fino a esaurimento dei ruoli di questi ultimi.

7. Fino a esaurimento dei ruoli composti dai giudici di cui all'articolo 8, a seguito dell'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 8, comma 1, i collegi dei tribunali tributari sono costituiti da almeno due giudici di cui all'articolo 6.

8. I collegi delle corti d'appello tributarie sono formati dai giudici tributari di cui all'articolo 7.

9. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido per un massimo di due mesi.

#### Art. 5.

##### *(Presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)*

1. I presidenti dei tribunali tributari e i presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati rispettivamente tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 6, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. I presidenti delle corti d'appello tributarie e i presidenti di sezioni delle corti d'appello tributarie sono nominati rispettivamente tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 7, secondo una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Art. 6.

##### *(Giudici dei tribunali tributari)*

1. La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, bandito con cadenza biennale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 10.

2. Al concorso sono ammessi coloro che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Ai fini della sussistenza dei requisiti valgono le seguenti equipollenze:

a) alla laurea in giurisprudenza, le lauree magistrali in discipline economico-aziendali a condizione che sia stato sostenuto un esame di diritto tributario e uno di diritto tributario processuale;

b) all'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

c) alle scuole di specializzazione, le scuole e i corsi postuniversitari in diritto tributario legalmente riconosciuti.

3. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 10.

4. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) una prova scritta;

b) una prova orale, comprensiva di un colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. La prova scritta di cui al comma 4, lettera a), consiste nello svolgimento di due elaborati teorici:

a) sul diritto tributario sostanziale;

b) sul diritto tributario processuale.

6. La prova orale di cui al comma 4, lettera b), verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto tributario nazionale, europeo e internazionale;

b) diritto tributario processuale;

c) procedura civile;

d) diritto civile e commerciale;

e) elementi di contabilità aziendale;

f) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

g) elementi di diritto penale;

h) elementi di informatica giuridica.

7. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami, nonché i limiti di età per la partecipazione al concorso medesimo.

8. Il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri almeno quindici giorni prima della prova scritta ed è composta da docenti universitari nelle materie oggetto di esame.

9. I giudici, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria istituito ai sensi dell'articolo 20.

10. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, compongono le commissioni tributarie provinciale e regionali, possono scegliere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare nel ruolo della magistratura tributaria, di cui all'articolo 1. L'esercizio di tale opzione è irrevocabile e incompatibile con l'esercizio della magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, un numero non superiore al 25 per cento dei posti a concorso per le fun-

zioni di magistrato di tribunale tributario è riservato ai giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali, in servizio da almeno venti anni, che siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti o degli avvocati. Tali soggetti sono individuati mediante apposita selezione pubblica per soli titoli, da espletare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 11, fermo restando che devono costituire specifico oggetto di valutazione, insieme agli altri titoli, le sentenze da essi redatte negli ultimi dieci anni di esercizio della funzione di componente delle commissioni tributarie. La Commissione esaminatrice è nominata con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da docenti universitari nelle materie oggetto di valutazione. Sono esclusi dalla selezione pubblica di cui al comma 11, i soggetti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

*(Giudici delle corti d'appello tributarie)*

1. Le funzioni di magistrato di corte d'appello tributaria sono conferite, a domanda degli interessati, ai magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni che abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni di un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle modalità determinate dal regolamento di cui al comma 1, il conferi-

mento delle funzioni di magistrato di corte d'appello tributaria è riservato:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, delle estinte commissioni tributarie provinciali e regionali in servizio da almeno quattro anni, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6 comma 10;

b) ai soggetti che abbiano superato il concorso di cui all'articolo 6, nell'ordine della graduatoria finale.

#### Art. 8.

*(Nomina dei giudici tributari onorari già componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali)*

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, esclusi i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, già componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali fino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono scegliere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti nel ruolo di giudice tributario onorario. Sono esclusi i soggetti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai magistrati tributari di cui al presente articolo sono devoluti i giudizi di cui all'articolo 3, comma 2. I magistrati tributari di cui al presente articolo concorrono, inoltre, alla formazione dei collegi giudicanti dei tribunali tributari, nelle modalità di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

3. Le previsioni riferite nella presente legge ai giudici tributari di cui al presente articolo si applicano fino all'esaurimento dei ruoli composti a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1.

## Art. 9.

*(Formazione delle sezioni  
e dei collegi giudicanti)*

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte d'appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri determinati con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Il calendario delle udienze delle sezioni dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 è stabilito all'inizio di ogni trimestre dal presidente del tribunale tributario competente.

3. Salve diverse esigenze organizzative rilevate dal presidente della sezione, in relazione alle quali sia necessario stabilire un maggior numero di udienze, ciascuna sezione giudicante tiene udienza due volte per settimana e ciascun collegio giudicante nonché ciascun magistrato tributario di cui all'articolo 8 tiene udienza una volta per settimana.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte d'appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni e uno o più dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti o delle sentenze impugnati.

## Art. 10.

*(Requisiti generali dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)*

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 devono:

a) essere cittadini italiani;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;

d) non avere subito per più di una volta la revoca della nomina a magistrato tributario di cui all'articolo 8;

e) non essere cessati dalle funzioni di magistrato tributario o di magistrato tributario di cui all'articolo 8 per motivi diversi dalle dimissioni;

f) se dipendenti pubblici, non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

2. In sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dal limite di età individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, con riferimento ai componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali.

## Art. 11.

*(Incompatibilità)*

1. I magistrati tributari di cui agli articoli 6 e 7, che esercitano la funzione a tempo pieno, non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati, ad eccezione degli incarichi autorizzati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria. Non possono altresì esercitare industrie o commerci né qualsiasi libera professione.

2. Non possono essere nominati magistrati tributari di cui all'articolo 8, finché perman-



gono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di ogni tipo di ente che applichi tributi o abbia partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

d) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle agenzie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

e) gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza;

f) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

i) coloro che sono iscritti negli albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente degli enti, delle associazioni e dei

soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

l) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia.

3. Non possono essere componenti della stessa sezione i coniugi, le parti dell'unione civile, i conviventi nonché i parenti e affini entro il quarto grado.

4. Salvo ogni altro obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, il magistrato tributario e il magistrato tributario di cui all'articolo 8 sono tenuti ad astenersi qualora il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente ovvero un parente o affine entro il quarto grado sia parte o difensore in una controversia assegnata ad essi o alla sezione della quale sono componenti.

5. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria nominati dal Parlamento non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario di cui all'articolo 8 durante il periodo di durata in carica del Consiglio medesimo.

6. I pubblici dipendenti impiegati presso le cancellerie dei tribunali tributari o delle corti d'appello tributarie o presso gli uffici del Consiglio superiore della giustizia tributaria, ove esercitino anche la funzione di magistrato tributario di cui all'articolo 8, non possono essere assegnati a sedi situate nelle regioni in cui sono ubicati gli uffici presso i quali prestano servizio.

7. Nessuno può essere contemporaneamente componente di un tribunale e di una corte d'appello tributaria né di più tribunali o corti d'appello tributarie.

8. L'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo spetta al Consiglio superiore della giustizia tributaria.

## Art. 12.

*(Procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)*

1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8, che sono immessi rispettivamente per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 6 e 7 e, in sede di prima applicazione della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 8.

2. Le nomine a magistrato di corte d'appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Consiglio superiore della giustizia tributaria, che provvede con propria deliberazione a seguito della procedura concorsuale interna prevista all'articolo 7 e, in sede di prima applicazione della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le nomine a magistrato di corte d'appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con proprio decreto.

4. Con regolamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono stabilite le modalità e procedure per il trasferimento dei magistrati tributari e dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 ad altra sede senza mutamento dell'incarico. Con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono altresì adottati i provvedimenti di trasferimento, a qualunque titolo disposti, secondo le disposizioni del suddetto regolamento.

## Art. 13.

*(Durata dell'incarico)*

1. I magistrati dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 cessano dall'incarico a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età.

## Art. 14.

*(Decadenza dall'incarico)*

1. Decadono dall'incarico i magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 i quali:

a) perdono alcuno dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c);

b) incorrono in alcuno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione del decreto di nomina o della deliberazione di cui all'articolo 12, comma 1;

d) limitatamente ai magistrati tributari di cui all'articolo 8, risultano assenti, senza giustificato motivo, a due udienze nel mese, anche non consecutive, o a più del 40 per cento delle udienze annuali fissate per la sezione di cui sono componenti;

e) incorrono in alcuno dei casi di rimozione previsti dall'articolo 17, comma 6;

f) conseguono giudizio negativo in due delle valutazioni di professionalità previste dall'articolo 15.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio superiore

della giustizia tributaria. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria e l'emanazione del decreto che dichiara la decadenza, il magistrato tributario o il magistrato tributario di cui all'articolo 8 è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

#### Art. 15.

##### *(Trattamento economico dei giudici tributari)*

1. Ai giudici tributari di cui agli articoli 6 e 7 si applica il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie e di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, fatta eccezione per i soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, comma 10, per i quali resta fermo il trattamento economico già maturato nell'ambito delle precedenti funzioni giurisdizionali.

2. Ai giudici tributari di cui all'articolo 8 si applica un trattamento economico congruo, tenuto conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta, determinato con regolamento decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 sono sottoposti a valutazione di professionalità con periodicità quadriennale decorrente dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Tali valutazioni riguardano l'attitudine allo svolgimento delle attività giurisdizionali, la laboriosità e la diligenza; esse sono differenziate per i magistrati tributari e per i magistrati tributari di cui all'articolo 8 e sono operate secondo i parametri determinati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria e con le mo-

dalità e le procedure stabilite con regolamento adottato con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, su proposta del medesimo Consiglio superiore.

4. Tra i parametri per la valutazione di professionalità del magistrato tributario e del magistrato tributario di cui all'articolo 8, determinati ai sensi del comma 3, è compreso il rispetto dei termini previsti per il deposito delle decisioni sulle controversie per le quali egli abbia svolto l'incarico di relatore o estensore, secondo i principi di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei presidenti di tribunale o corte d'appello tributaria e dei presidenti di sezione è compreso il rispetto dei termini previsti per l'assegnazione dei ricorsi alla sezione o al relatore e per la fissazione della data delle udienze. I termini per il deposito dei provvedimenti, per l'assegnazione dei ricorsi e per la fissazione della data delle udienze sono stabiliti dal Consiglio superiore della giustizia tributaria con proprie risoluzioni organizzative delle attività dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie.

5. La progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di professionalità di cui al comma 3.

6. Ai soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, comma 10, è riconosciuto un trattamento economico integrativo, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Art. 16.

##### *(Responsabilità)*

1. Ai magistrati tributari e ai magistrati tributari di cui all'articolo 8 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della

legge 27 febbraio 2015, n. 18, concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Art. 17.

*(Vigilanza e sanzioni disciplinari)*

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8, per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo.

2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.

3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

*a)* i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

*b)* la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

*c)* i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e di assenza di pregiudizi;

*d)* i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

*e)* l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;

*f)* l'omessa comunicazione di avvenute interferenze al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria da parte del giudice destinatario;

*g)* il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

*h)* la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativamente al deposito delle sentenze;

*i)* la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

*l)* l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

*m)* la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

*n)* le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:

*a)* il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

*b)* i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito e rilevante vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

*c)* l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

*d)* il frequentare una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;

*e)* non aver frequentato un numero minimo annuo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio.

5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza nell'attività di altro giudice tributario da parte di un presidente di tribunale tributario o di corte d'appello tributaria o di un presidente di sezione, se ripetuta o grave.

6. Si applica la sanzione della rimozione dall'incarico nei casi di recidiva nelle trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5. La rimozione determina l'incapacità a conseguire nuovamente la nomina a giudice tributario.

#### Art. 18.

##### *(Procedimento disciplinare)*

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte d'appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.

3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, contesta i fatti all'incolpato con l'invito a presentare entro il termine di trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali il Consiglio, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria del Consiglio. Dell'apertura dell'istruttoria e del deposito degli atti è data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti al Consiglio con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere

visione ed estrarre copia degli atti e depositare le proprie difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha la parola per ultimo. Egli può farsi assistere da un altro giudice tributario.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio superiore della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

#### CAPO II

#### SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

#### Art. 19.

##### *(Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione)*

1. Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, è istituita una sezione tributaria presso la Corte di cassazione, competente per tutte le controversie regolate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La sezione tributaria della Corte di cassazione è costituita esclusivamente dai giudici tributari di cui all'articolo 7, in servizio da almeno otto anni, che abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni di un regolamento adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie il Consiglio superiore della giustizia tributaria e la Corte di cassazione stipulano un protocollo per la comunicazione tra la rete informatica degli organi della giustizia tributaria e quella della Corte di cassazione per assicurare l'interscambio telematico degli atti, dei fascicoli e delle comunicazioni. Il protocollo è reso operativo entro sei mesi dalla data della sua stipulazione.

5. I magistrati di ruolo presso la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono scegliere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare a far parte della sezione tributaria di cui al presente articolo. L'esercizio di tale opzione è irrevocabile e incompatibile con altre sezioni della Corte di cassazione.

6. Fino all'insediamento della sezione tributaria di cui al presente articolo, è fatta salva la competenza delle sezioni quinta e sesta civile della Corte di cassazione.

### CAPO III

## CONSIGLIO SUPERIORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

### Art. 20.

#### *(Istituzione del Consiglio superiore della giustizia tributaria)*

1. Al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi

dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, è istituito il Consiglio superiore della giustizia tributaria, con funzioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativa degli organi della giurisdizione tributaria, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

### Art. 21.

#### *(Trasferimento della Direzione della giustizia tributaria)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

### Art. 22.

#### *(Composizione)*

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha sede in Roma.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è composto:

a) dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto;

b) da quattro magistrati delle corti d'appello tributarie, eletti dai magistrati tributari di cui all'articolo 7;

c) da sette magistrati dei tribunali tributari, eletti dai magistrati tributari di cui all'articolo 6;

d) da un magistrato di cui all'articolo 8, eletto fra i medesimi soggetti, fino ad esaurimento dei ruoli;

e) da sei esperti eletti dal Parlamento, tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ciascuna Camera elegge un esperto scelto tra i professori universitari in diritto tributario e un esperto scelto tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, nella prima adunanza, elegge il presidente tra i propri componenti con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e con ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti, il presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati entrati in ballottaggio. Fino all'elezione del presidente, le funzioni di presidente provvisorio sono svolte dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.

4. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletti dalle Camere, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

#### Art. 23.

##### (Vigilanza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sugli uffici e sui magistrati tributari attraverso il Consiglio superiore della giustizia tributaria. Presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria esercita la vigilanza sugli uffici e sui magistrati tributari.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio superiore della giustizia tributaria informazioni sul funzionamento della giurisdizione tributaria.

4. Per l'esercizio delle funzioni, rispettivamente, di alta sorveglianza e di vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio superiore della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono, in particolare, sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### Art. 24.

##### (Attribuzioni)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;

c) delibera sull'indizione dei concorsi di cui agli articoli 6 e 7;

d) delibera sull'assegnazione degli incarichi e sui trasferimenti, con le modalità di cui all'articolo 12;

e) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributarie delle corti d'appello tributarie;

f) predispone la relazione annuale di cui all'articolo 23;

g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie divise in sezioni;

i) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi di cui all'articolo 34 e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale, a migliorare le capacità organizzative e a promuovere l'autovalutazione dei giudici e del personale di segreteria; la partecipazione alle iniziative è obbligatoria.

l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente codice o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;

m) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti d'appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;

n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 36, comma 5, relativo all'indennità aggiuntiva al trattamento economico;

o) autorizza l'istituzione delle sezioni staccate degli uffici di segreteria previsti dall'articolo 36, comma 1;

p) delibera su ogni altra materia adesso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria vigila sul funzionamento e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio superiore della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da componenti o da delegati del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 25.

*(Durata)*

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria dura in carica per cinque anni.

2. Se un componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa uno dei componenti eletti dalle Camere, il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto.

3. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

Art. 26.

*(Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria)*

1. Il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria:

a) chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;

b) chiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti di spettanza delle stesse Camere;



c) convoca e presiede il Consiglio superiore della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria è sostituito dal componente del Consiglio più anziano per età.

Art. 27.

*(Ineleggibilità)*

1. Non possono essere eletti al Consiglio superiore della giustizia tributaria e sono altresì esclusi dal voto i giudici sottoposti, a seguito di procedimento disciplinare, a una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Nessun componente elettivo del Consiglio superiore della giustizia tributaria è rieleggibile per le successive due consiliature.

Art. 28.

*(Elezioni)*

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletti dai magistrati hanno luogo entro i tre mesi antecedenti la scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.

3. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio superiore della giustizia tributaria e devono pervenire al Segretariato generale di cui all'articolo 35 entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

4. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 29.

*(Convocazione)*

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è convocato:

a) d'ufficio:

1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 30.

*(Deliberazioni)*

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e con voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto nei casi prescritti dal regolamento interno di funzionamento del Consiglio o su richiesta motivata di almeno tre componenti presenti.

Art. 31.

*(Trattamento economico)*

1. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato.

2. Ai componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 32.

*(Scioglimento)*

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento del Consiglio superiore della giustizia tributaria ai sensi del comma 1 e hanno luogo entro i due mesi successivi.

Art. 33.

*(Autonomia contabile)*

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere trasferito al Consiglio medesimo.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 34.

*(Ufficio studi)*

1. Presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi con il compito di:

a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, in convenzione anche con altri enti e università, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori;

c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. L'Ufficio studi è diretto da un componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, nominato con decreto del Presidente del Consiglio stesso.

Art. 35.

*(Segretariato generale del Consiglio superiore della giustizia tributaria)*

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del Presidente del medesimo Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio superiore della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.

2. L'assegnazione e la revoca del personale destinato al Segretariato generale sono

preventivamente approvate dal Consiglio superiore della giustizia tributaria.

3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria disciplina con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

#### CAPO IV

#### GLI UFFICI DI CANCELLERIA

##### Art. 36.

*(Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie. Sezioni distaccate)*

1. Presso ogni tribunale tributario e ogni corte d'appello tributaria è istituito un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria. Le corti d'appello tributarie possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quello in cui ha sede la corte.

2. Agli uffici di cui al comma 1 del presente articolo sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale, di cui all'articolo 35.

3. Presso l'ufficio di cancelleria di ogni corte d'appello tributaria è istituita una sezione che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.

4. Il personale addetto alla sezione di cui al comma 2 è coordinato da un giudice tributario. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle deci-

sioni, i tempi della massimazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici e la trasmissione alla banca dati della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. I giudici di cui al comma 4 non sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni e ricevono un'indennità aggiuntiva mensile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

##### Art. 37.

*(Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria)*

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

2. Al personale del ruolo di cui al comma 1 spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali, inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio della giustizia tributaria.

4. Con la procedura di cui al comma 3 sono determinate le eventuali variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

## Art. 38.

*(Servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)*

1. Il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria sono stabiliti con regolamento approvato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La gestione informatizzata delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di atti parlamentari presidenza e del processo tributario telematico è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Per tale gestione il Consiglio superiore della giustizia tributaria può anche ricorrere ad affidamenti a società esterne, nell'ambito delle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, o a convenzioni con società abilitate alla loro stipulazione con le pubbliche amministrazioni.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire la continuità della gestione informatizzata dei servizi di cui al comma 1, il Consiglio superiore della giustizia tributaria succede nella titolarità delle convenzioni a tale scopo esistenti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.A. o altre controparti.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 39.

*(Abrogazione)*

1. Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato a decorrere dalla data di

insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. I riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, devono intendersi rispettivamente riferiti ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie di cui alla presente legge.

3. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alla presente legge e sempre che siano compatibili con essa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

## Art. 40.

*(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)*

1. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie sono insediati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano.

3. Per i giudizi instaurati fino alla data di insediamento di cui al comma 1, restano competenti le commissioni tributarie provinciali e regionali. Per i giudizi instaurati successivamente a tale data sono competenti i tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e le corti d'appello tributarie, per i giudizi di secondo grado.

## Art. 41.

*(Nomina dei giudici tributari)*

1. In sede di prima applicazione, i concorsi pubblici previsti dagli articoli 6 e 7

devono svolgersi e concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le nomine dei giudici tributari devono essere eseguite entro il termine di cui all'articolo 40, comma 1.

Art. 42.

*(Insediamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria)*

1. Le nomine del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui all'articolo 20 hanno luogo entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie di cui all'articolo 40, comma 1.

2. Per la composizione del Consiglio superiore della giustizia tributaria, in fase di prima applicazione, non si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, lettera a).

Art. 43.

*(Regolamenti)*

1. I regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. I regolamenti di cui agli articoli 6, comma 7, e 7, comma 1, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 14,40